

Comune di
PAVONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino



VARIANTE STRUTTURALE n. 1 AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PAI

ai sensi del Titolo IVbis della LR 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/13, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3 della LR 3/13

PROGETTO DEFINITIVO

L'ESTENSORE
Arch. Gian Carlo PAGLIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio SCIVOLETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Giuseppe ZARCONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

GENNAIO 2019

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA

Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

pianificazione progettazione e consulenza urbanistica

**Estensore: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Anna Maria Donetti**



www.architettipaglia.it

 **INDICE**

1.	PREMESSA	p. 3
2.	PERCORSO PROCEDURALE	p. 7
	2.1 PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE	
	2.2 FASE DI SPECIFICAZIONE	
	2.3 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E VALUTAZIONE IN LINEA TECNICA ESPRESSA DALLA DB14	
3.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 13
	3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO	
	3.2 RICADUTE SULLE PREVISIONI DI PIANO	
	3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO	
	3.4 CRONOPROGRAMMA	
4.	ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE	p. 28
	4.1 ELABORATI CARTOGRAFICI	
	4.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
5.	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S. AI SENSI DELLA D.G.R. 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931	p. 30
6.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	p. 31
	6.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	
	6.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	
	6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	

 **ALLEGATI****ALLEGATO 1**

Delibera di Approvazione del Documento Programmatico della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 2

Prima conferenza di pianificazione sul documento programmatico della variante

ALLEGATO 3

Fase di specificazione per la definizione e condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità

ALLEGATO 4

Fase di approfondimento per la valutazione tecnica preventiva all'adozione del progetto preliminare. Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 7/4/2014

ALLEGATO 5

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 6

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 7

Seconda conferenza di pianificazione sul Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della variante

 **APPENDICE**

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

1

PREMESSA

Il Piano Regolatore del Comune di Pavone C.se, redatto ai sensi della L.R. 56/77, è vigente da oltre otto anni ed è stato approvato con D.G.R. n. 7-5047 in data 14.01.2002.

Lo strumento urbanistico generale è stato successivamente modificato con sei Varianti non Strutturali:


- Variante Parziale n°1, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n.19 del 29.05.2003;
- Variante Parziale n°2, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 46 del 9.10.2006;
- Variante Parziale n°3, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 55 del 20.10.2010;
- Variante Parziale n°4, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 29 del 27.09.2011;
- Variante Parziale n°5, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n.42 del 30/09/2013;
- Variante Parziale n°6, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5°, L.R. 56/77 e smi, approvata con DCC n. 38 del 02.11.2015.

La presente **Variante Strutturale n.1 al P.R.G.C.**, avviata nel 2012 con l'adozione del "documento programmatico", è redatta ai sensi del Titolo IV bis della LR 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/2013, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3° della LR 3/2013 e con il Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, *Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"*, nel quale si esplicita che i Comuni che hanno concluso la 1° conferenza di pianificazione e hanno in corso la predisposizione del progetto preliminare, proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della LR 56/77 (come modificata dalla LR 1/2007) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della LR 3/2013.

La Variante Strutturale n.1 è volta all'adeguamento del PRGC al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001 e s.m.i., sulla base degli atti condivisi nei tavoli tecnici interdisciplinari e nella fase di specificazione conclusa con l'espressione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte DB14, ai sensi del comma 9° art. 31ter della LR 56/77.

Oltre a risultare non soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (per le ragioni illustrate nel capitolo 7), la Variante non necessita di verifiche rispetto al Piano di Classificazione Acustica, in quanto non prevede nuove aree edificabili, né infrastrutture, né usi del suolo differenti rispetto a quelli previsti dal vigente PRG.

Nei paragrafi che seguono sono dettagliatamente illustrati presupposti e contenuti specifici della presente Variante, se ne dimostra la conformità con le prescrizioni della L.R. 56/77 e vengono verificate la sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PPR, PTR, PTC2).



Inquadramento territoriale del Comune di Pavone Canavese

Riferimenti normativi per l'adeguamento al PAI:

- LR 5 dicembre 1977, n. 56 *"Tutela ed uso del suolo"* e s.m.i.
- Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP *"L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici."*
- Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, redatta nel dicembre 1999 a cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e dell'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 luglio 1998 *"Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po"* (PSFF), pubblicato sulla G.U. n°262 del 9 novembre 1998.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 maggio 2001 *"Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po"* (PAI), pubblicato sulla G.U. n°183 dell'8 luglio 2001.
- D.G.R. 6 agosto 2001, n. 31-3749 *"Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/Lap."*
- D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico."*
- D.G.R. 18 marzo 2003, n. 1-8753 *"Nuove disposizioni per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'articolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po."*
- L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 *"Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R pubblicato sul B.U. n. 10 del 8/03/2007: *"Regolamento regionale recante: Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1"*.
- D.G.R. 19 marzo 2007 n. 13-5509: *"Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione di cui agli articoli 31bis e 31ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i."*.
- D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931: *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi"* (supplemento al B.U. n. 24 del 12/06/2008)
- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/2008: *"Prime li-*

nee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1".

- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/2009: *"Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008"*.
- D.G.R. 28 luglio 2009, n. 2-11830 *"Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. 45-6656 del 15 luglio 2002 con gli allegati A e B."*
- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 *"Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica."*
- D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della LR 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n.3 'Disposizioni regionali in materia di semplificazione' e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n.64-7417 del 7/4/2014."*

2.

PERCORSO PROCEDURALE

Di seguito si riporta l'iter procedurale che il Comune di Pavone Canavese è tenuto a seguire per l'approvazione definitiva della Variante Strutturale n.1.

FASI		TEMPI	ALLEGATI
✓	ADOZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO	DCC n.3 del 14/03/2012	Cfr. Allegato 1
✓	PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO	1° INCONTRO	19/04/2012
		2° INCONTRO	28/05/2012
✓	FASE DI APPROFONDIMENTO PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DEL QUADRO DEL DISSESTO E DELLA PERICOLOSITÀ	09/10/2012	Cfr. Allegato 3
✓	VALUTAZIONE IN LINEA TECNICA ESPRESSA DALLA DB14: PARERE PREVENTIVO ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE	Prot. 2697 del 23/03/2016	Cfr. Allegato 4
✓	ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE	DCC n.3 del 22/03/2016	Cfr. Allegato 5
✓	PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE	dal 16/05/16 al 18/07/16	
✓	ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE COORDINATO CON LE CONTRODEDUZIONI	DCC n.22 del 29/06/2017	Cfr. Allegato 6
✓	SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL PROGETTO PRELIMINARE COORDINATO CON LE CONTRODEDUZIONI	1° INCONTRO	04/10/2017
		2° INCONTRO	13/09/2018
▶	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		

Di seguito sono illustrate le fasi successive al Documento Programmatico, sintetizzando i pareri pervenuti dagli Enti competenti (Regione Piemonte e Provincia di Torino), riportati per intero nella sezione **Allegati** della presente Relazione Illustrativa.

2.1 PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

In seguito al primo incontro della prima conferenza di pianificazione, tenutosi il 19/04/12, sono pervenute al Comune le osservazioni relative al contenuto del Documento Programmatico, trasmesse dagli enti competenti aventi diritto di voto in sede di conferenza, ovvero:

► **Regione Piemonte – Servizio Urbanistico Territoriale (cfr. Allegato 2b):**

La Regione Piemonte, condividendo le finalità della Variante, fornisce alcuni suggerimenti per orientare l'attività di pianificazione urbanistica, che dovrà interessare l'intero territorio comunale ed essere chiara e comprensibile nelle sue disposizioni e priva di margini di discrezionalità.

Richiama alcuni principi di carattere generale da utilizzarsi quale riferimento per la conduzione della verifica di compatibilità delle previsioni vigenti e per la elaborazione del progetto preliminare:

- L'analisi dello stato di fatto e l'eventuale modifica del quadro del dissesto comporta la contestuale necessità di variare anche le previsioni urbanistiche che dovessero risultare incongruenti con le risultanze degli studi geologici;
- Qualora la porzione di classe IIIa risulti marginale e di dimensioni non significative rispetto all'intero lotto, la relativa capacità edificatoria potrà essere trasferita sulla parte edificabile dell'ambito, nel rispetto di tutti i parametri di zona;
- Per le aree edificate comprese in classe IIIb, le norme di attuazione dovranno definire nel dettaglio le variazioni delle limitazioni d'uso degli ambiti a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere necessarie a garantire la mitigazione del rischio;
- Occorre predisporre un cronogramma degli interventi di minimizzazione del rischio;
- Nella normativa di Piano è necessario approfondire il concetto di carico antropico, definendo gli interventi urbanistico-edilizi che ne determinano l'incremento;
- Negli elaborati tecnici definitivi di Variante dovrà essere indicata la quantificazione della capacità insediativa di cui all'articolo 20 della LR 56/77 e smi, eventualmente ridimensionata in base alle modifiche apportate con la Variante di adeguamento PAI e con precedenti varianti non strutturali;
- Le NTA dovranno:
 - essere integrate e aggiornate in relazione agli studi condotti avendo cura di inserire tutte le prescrizioni di carattere geologico-idraulico;
 - introdurre uno specifico riferimento alle norme d'uso del suolo per quanto attiene le porzioni territoriali classificate come fasce fluviali;

- richiamare l'osservanza dell'art.18 comma 7 del PAI che prevede la sottoscrizione di un atto liberatorio da parte dei soggetti attuatori di interventi in ambiti edificabili all'interno di aree di dissesto.

► **Provincia di Torino – Servizio Urbanistica (cfr. Allegato 2c):**

La Provincia sottolinea la coerenza della Variante con gli obiettivi del PTC2, e in particolare con l'articolo 50 delle Norme di Attuazione.

In occasione della predisposizione degli elaborati del Progetto Preliminare, suggeriscono alcuni approfondimenti:

- Valutare la possibilità di integrare le schede d'area (se presenti nel PRG) con gli estratti della tavola "Assetto generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi";
- La tavola "Assetto generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi" deve obbligatoriamente essere sottoscritta sia dal geologo sia dall'urbanista;
- Ai sensi del comma 9 dell'articolo 31ter della LR 56/77, le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del PRG devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dalla DB14 prima dell'adozione del Progetto Preliminare.

Il Servizio Difesa Suolo e Attività Estrattive della Provincia ha espresso le seguenti considerazioni:

- In merito alla "Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche":
 - non si condivide la scelta di rappresentare nella stessa carta le aree interessate dagli eventi alluvionali storici e la delimitazione delle aree del dissesto;
 - non sono state riportate in carta le perimetrazioni di aree inondate a seguito degli eventi alluvionali del 1993 e del 1994;
- In merito alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica":
 - giustificare la differenza di larghezza della striscia di territorio classificata in classe IIIb2 che attraversa l'abitato di Pavone, tra la proposta della carta di sintesi e il dato della Banca dati geologica;
 - verificare la classificazione del triangolo di territorio ubicato a nord-ovest rispetto al concentrico di Pavone, delimitato a est dall'autostrada, a nord dal confine comunale e a sud dal limite dell'area in classe IIIa.

Tali osservazioni sono state discusse successivamente in sede della seconda seduta della prima conferenza di pianificazione, avvenuta il 28/05/12.

Nell'ambito della predisposizione degli studi di carattere idro-geologico e del presente Progetto Preliminare si sono quindi tenuti in considerazione le osservazioni e i suggerimenti presentati dagli enti competenti, con specifico riferimento alle indicazioni inerenti la

classificazione del territorio nelle diverse categorie di pericolosità del dissesto, la stesura delle norme di carattere geologico (che sono state articolate e dettagliate per ognuna delle classi di rischio), la chiarezza e leggibilità degli elaborati.

Particolare attenzione è stata posta alla definizione del “carico antropico” e alla sua classificazione con riguardo alle diverse caratteristiche assunte dalla presenza umana a seconda della destinazione funzionale degli immobili.

2.2 FASE DI APPROFONDIMENTO

In data 16/06/2012, con nota prot. n.6106, l'Amministrazione Comunale di Pavone Canavese ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Regione Piemonte la documentazione di carattere geologico-tecnico a supporto della presente Variante, ai fini dell'espressione delle osservazioni di competenza e con richiesta di attivazione della fase di approfondimento.

Il parere unico del 09/10/12 (cfr. [Allegato 3](#)), nota prot. n.74827, comprende sia il parere tecnico di competenza del Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n.65431/14.06 del 31/08/2012) sia quello di competenza del Settore Pianificazione Difesa del suolo (nota prot. n.71952/14.22 del 27/08/2012).

Per la sintesi delle osservazioni espresse e le rispettive controdeduzioni, si rimanda all'elaborato [Integrazioni degli Elaborati Geologici Richieste dai Servizi Tecnici Regionali](#) a firma del Dott. Geologo Nicola Lauria.

2.3 ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E VALUTAZIONE IN LINEA TECNICA ESPRESSA DALLA DB14

In data 24/02/2016 il Comune ha trasmesso la bozza del Progetto Preliminare della presente Variante di adeguamento PAI, comprensiva sia degli elaborati geologici sia di quelli urbanistici, alla *Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica* della Regione Piemonte, ai fini dell'espressione del parere favorevole previsto dal comma 9 dell'articolo 31ter della LR 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/2013, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3° della LR 3/2013.

La Regione Piemonte, esaminata la documentazione ricevuta, in data 23/03/2016 ha trasmesso al Comune il parere favorevole previsto dal suddetto comma, condizionato al recepimento di alcune ulteriori revisioni (cfr. [Allegato 4](#)).

Con DCC n.3 del 22/03/2016 (cfr. [Allegato 5](#)) è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale di adeguamento al PAI, successivamente pubblicato per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiun-

que ha potuto prenderne visione; nei successivi 30 giorni, in cui era possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse, non sono pervenute proposte né dalla cittadinanza né dagli uffici comunali.

Così come stabilito nella delibera di adozione della Variante, in occasione del presente Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni devono essere integrati gli elaborati della Variante Strutturale n. 1 con la Valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77 della DB14/Regione Piemonte.

Con specifico riferimento alle considerazioni di carattere urbanistico, di seguito si illustrano nel dettaglio le osservazioni formulate dalla DB14 e le contestuali modifiche apportate all'elaborato delle *Norme tecniche di Attuazione* e alla *Tavola A - Assetto generale del Piano con la sovrapposizione della Carta di Sintesi*:

5. come richiesto dal *Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino*, si integra l'articolo 9sexies delle NTA con la prescrizione di inedificabilità per una fascia di 10 m dal ciglio delle sponde dei corsi d'acqua demaniali, ex RD 523/1904;
27. si integrano le NTA precisando che ai dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia si applicano i disposti dell'articolo 9 delle norme del PAI;
28. la tabella riportata all'articolo 9ter delle NTA definisce le opere ammesse nelle diverse classi di pericolosità geomorfologica, coordinando quanto disposto dalla DGR 64-7417 con le casistiche di intervento edilizio previste dal PRG del Comune di Pavone;
29. così come stabilisce il paragrafo 7.2 della parte I dell'allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014 (modificato dalla DGR 18-2555 del 09/12/2015), le norme per la sicurezza idraulico-geologica aggiunte dalla presente Variante definiscono le opere di interesse pubblico "non altrimenti localizzabili", realizzabili in classe III di pericolosità geomorfologica. Tale prescrizione è riportata per esteso nel paragrafo della classe IIIa dell'articolo 9quinquies e, come rimando, in ciascun paragrafo delle classi IIIb;
30. nel paragrafo della classe IIIa riportato all'articolo 9quinquies si specifica che per le abitazioni isolate e per gli edifici sparsi presenti in classe IIIa valgono le prescrizioni della classe IIIb4. Per quanto riguarda eventuali attività agricole presenti in classe IIIa, le NTA già contengono puntuali disposizioni coerenti con quanto stabilito dalla Circolare PGR 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa;
31. i paragrafi dell'articolo 9quinquies riferiti alle classi IIIb contengono specifiche disposizioni che esplicitano che tali settori sono inedificabili fino all'attuazione e al collaudo delle opere di messa in sicurezza definite dal cronoprogramma; contestualmente sono elenca-

ti gli interventi attuabili in assenza di tali opere, riportati in forma schematica nella tabella allegata all'articolo 9ter;

- 32.** le lettere p) ed q) del comma 1 dell'articolo 9sexies riportano esplicito riferimento ai disposti dell'articolo 18 comma 7 delle norme del PAI.

Si evidenzia inoltre che le Norme Tecniche di Attuazione e la Tavola A sono state coordinate con tutte le ulteriori modifiche apportate agli elaborati di carattere idraulico-geologico, richieste nel parere unico regionale, illustrate e controdedotte nell'elaborato [Integrazioni degli elaborati geologici richieste dai servizi tecnici regionali](#) redatto dal Dott. Geol. Nicola Lauria.

2.4 SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

In seguito all'adozione in Consiglio Comunale del Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della 1^ Variante Strutturale al PRG di Pavone (DCC n.22 del 29/06/2017, cfr. [Allegato 6](#)), è stata convocata la Seconda Conferenza di Copianificazione.

Tutte le osservazioni e i contributi fatti pervenire in sede di conferenza da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino (cfr. [Allegati 7b](#) e [7c](#)), sono stati accolti e recepiti nel presente Progetto Definitivo di Variante.

3.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come accennato in premessa, la presente Variante intende adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, effettuate ai sensi dell'art.18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96, e condivise nella fase di approfondimento conclusa con l'espressione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte DB14, ai sensi del comma 9° art. 31ter della LR 56/77.

L'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. In particolare si è proceduto a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*", tenendo conto dei pareri tecnici della Regione Piemonte espressi, durante la condivisione del quadro del dissesto, in cui sono state formulate le valutazioni da parte dei competenti rappresentanti dell'ARPA, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo e del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.

Sono di seguito sintetizzati i principali tematismi affrontati dalla Variante.

3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO


La "*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*" redatta tiene conto della "pericolosità" legata a tutti i fattori che costituiscono o possono costituire elemento di rischio per il territorio in esame; fra questi, i più importanti sono:

- la conformazione morfologica del territorio (acclività, ecc.);
- i dissesti in atto o potenzialmente riattivabili;
- l'assetto idrogeologico;
- le condizioni della rete idrografica principale e minore;
- i caratteri litologici e geotecnici dei terreni.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, è importante sottolineare che le indicazioni fornite rappresentano delle considerazioni di massima che devono essere integrate ed approfondite attraverso opportune analisi di dettaglio da svolgersi in fase di definizione progettuale degli interventi, così come indicato dal D.M. 14/01/2008.

Il territorio comunale è stato pertanto suddiviso nelle differenti classi di rischio idrogeologico, di seguito elencate:

► **Classe II**



Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV.8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe II di pericolosità.

Porzioni di territorio, edificate e non, nelle quali gli elementi morfologici limitanti l'edificabilità sono di scarsa entità e di peso modesto. Non sussistono limitazioni in riferimento alle scelte urbanistiche, in quanto le condizioni di moderata pericolosità sono facilmente superabili mediante l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici connessi al singolo progetto esecutivo, riferiti al singolo lotto edificatorio o all'intorno significativo circostante.

Per ogni intervento urbanistico deve essere osservato quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 14.01.2008. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Rientrano in detta classe, ad esempio:

1. settori di territorio condizionati da modesti allagamenti dove, comunque, l'azione delle acque di esondazione presenta caratteri di "bassa energia" e "altezza di pochi centimetri" (fascia pedecollinare e settori di pianura appartenenti a terrazzi alluvionali di II ordine);
2. aree collinari con pendenze medie;
3. aree di pianura con falda acquifera poco profonda.

In detti ambiti, possono essere rilasciate concessioni edilizie previa esecuzione di un'accurata indagine geologico-tecnica (D.M.14-1-2008) che indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per superare e/o minimizzare i rischi nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Ovviamente il progetto dell'opera dovrà scrupolosamente attenersi a quanto indicato nella Relazione Geologico-Tecnica.

Per quanto riguarda gli ambiti di pianura con falda acquifera poco profonda, le costruzioni non dovranno avere locali interrati o seminter-rati. I pavimenti dei locali destinati ad abitazione dovranno essere impostati ad una quota superiore al p.c. attuale e tale da non essere mai superata in occasione di eventi alluvionali eccezionali. Eventuali necessarie richieste di locali interrati potranno essere accolte solo a condizione che detti vani siano realizzati a "tenuta stagna" con imbocchi degli accessi posti a quote di sicurezza e con la predisposizione di automatici ed autonomi sistemi di evacuazione delle acque raccolte dalle rampe d'accesso in qualsiasi condizione.

► Classe IIIa

Porzioni di territorio non edificate o con edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Ricadono in detto ambito le aree inedificate soggette o potenzialmente soggette ad esondazioni, erosioni, allagamenti ad "elevata energia" o con "alti battenti d'acqua", esposte o potenzialmente esposte a dissesti gravitativi, o caratterizzate da elevata acclività, ecc. Più in dettaglio:

1. le fasce di piana che bordano il Rio Ribes e il Torrente Chiusella;
2. le porzioni di territorio collinare a più accentuata acclività;
3. le porzioni di fasce pedecollinari soggette a rischio di caduta di blocchi litoidi;
4. i settori di pianura depressi e pertanto soggetti a ristagno ed allagamento anche per piogge di media entità.



Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV,8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe IIIa di pericolosità.

In detti ambiti è ammessa la realizzazione delle opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. Qualora gli interventi interessino i territori interni alle fasce fluviali, deve essere ottenuto il parere dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 38 delle Nda del PAI.

Modesti interventi, necessari per la conduzione agricola dei terreni o per la realizzazione di percorsi escursionistici attrezzati, potranno essere effettuati a condizione che una specifica indagine geologico-tecnica accerti la fattibilità dell'intervento indicando eventuali accorgimenti

tecnici da adottare per minimizzare il rischio o ridurre al minimo l'effetto sull'assetto idrologico del luogo (es. riduzione della capacità di deflusso delle piene negli ambiti delle fasce fluviali).

Per gli edifici sparsi ricadenti in Classe IIIa o ricadenti in fascia B e C del PAI sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo; è inoltre consentita la realizzazione di ricoveri per attrezzi agricoli e box per autovetture a raso o interrati, sulla base di specifica indagine geologica che determini le condizioni di minore vulnerabilità.

Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996 e dell'art. 39.4 delle Norme di Attuazione del PAI è possibile, là dove le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico lo consentono, un modesto incremento edilizio, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico molto elevato.

► Classe IIIb2

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza degli interventi di riassetto idrogeologico saranno consentite solamente interventi edificatori che non aumentino il carico antropico, adeguamenti igienico-funzionali degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, è possibile, là dove le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico lo consentono, un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale.


Ricadono in questo ambito le borgate Marchetti, Quilico, Molla, e la porzione del Borgata Chiusellaro più distante dagli argini in passato interessate da esondazioni ed allagamenti con battenti d'acqua medio-alti.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto descritto nel paragrafo precedente per la Classe IIIa.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Si evidenzia che gran parte del territorio di Pavone è già stata messa in

sicurezza grazie alla realizzazione e al collaudo di imponenti opere di messa in sicurezza (cfr. paragrafo **3.4 Cronoprogramma**).




Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV.8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe IIIb2 di pericolosità.

► **Classe IIIb3**

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio idrogeologico sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Ricadono in questo ambito le aree già edificate, ma in zone a rischio residuo, collocate in Borgata Marchetti e in Borgata Chiusellaro più prossime agli argini realizzati.



Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV.8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe IIIb3 di pericolosità.


In detti ambiti è consentito l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. E' vietata la realizzazione di nuovi edifici sui lotti liberi anche a seguito dell'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza previsti.

Sono ammissibili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltre agli adeguamenti igienico-funzionali (la realizzazione di ulteriori locali al servizio delle unità abitative esistenti, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenza quali box, ricovero attrezzi, ecc. escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).

Gli interventi dovranno essere realizzati, per quanto possibile, a quote non raggiungibili dalle acque di piena (rischio residuo). In particolare, i pavimenti di eventuali locali destinati ad abitazione, comunque al servizio delle unità abitative esistenti, dovranno essere posizionati ad una quota di almeno +1.50 m rispetto al p.c. attuale. È consentita anche la sostituzione edilizia quando tende a migliorare i livelli di sicurezza dei manufatti esistenti.

In ogni caso, la fase progettuale degli interventi, dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 11/03/1988 e al D.M. 14/01/2008, che evidenzia le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per ridurre il rischio.

► Classe IIIb4



Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV.8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe IIIb4 di pericolosità.

Sono porzioni edificate ad elevato rischio idrogeologico per le quali non è possibile alcun incremento del carico antropico anche a seguito della realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio.

Ricadono in questa classe il nucleo abitato di Sanguignolo, Case Corno e alcuni edifici rurali isolati interni alla Fascia Fluviale A del Chiavella nel settore ovest del comune.

In detti ambiti è consentito l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ma è vietata la realizzazione di nuovi edifici sui lotti liberi anche a seguito dell'ultimazione degli interventi di mitigazione del rischio.


Sono ammissibili gli interventi tesi a migliorare i livelli di sicurezza dei ma-

nufatti esistenti o necessari per la prosecuzione delle attività presenti purché realizzati a quote di sicurezza.

In ogni caso, la fase progettuale degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 14/1/2008, che evidenzi le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto descritto nel paragrafo precedente per la Classe IIIa.

► Classe IIIc



Estratto in toni di grigio dell'elaborato TAV.8: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con evidenziata la classe IIIc di pericolosità.

Si tratta di porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità idrogeologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per gli edifici esistenti.

Ricadono in questo ambito:

1. gli immobili siti in località Cartiera dichiarati dall'Autorità di Bacino

come “non difendibili”;

2. la Cascina Peyla e il nucleo disabitato di Case Rolci interne alla Fascia fluviale A del Torrente Chiusella.

Ne consegue la necessità di ricollocare detti immobili in aree a minor rischio applicando i provvedimenti previsti dalla Legge 9/7/1908 n.445.

3.2 RICADUTE SULLE PREVISIONI DI PIANO

Conseguentemente all'individuazione delle classi di rischio idraulico-geologico e tenute in considerazione le osservazioni di Regione e Provincia presentate in occasione della Prima Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico, nell'ambito del presente Progetto Preliminare non si è stato necessario stralciare previsioni edificatorie del PRGC vigente. Infatti:

- la maggior parte delle previsioni di Piano inattuate ricadono in classe II, in cui non si ravvisano limitazioni all'edificazione;
- per quanto riguarda le aree di conservazione, non si sono stralciate le porzioni libere pertinenti agli edifici esistenti, in quanto non sono portatrici di capacità edificatoria (es. *Aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto R2 e Aree per attività agricole recuperabili per altri usi A2*);
- non si sono stralciate quelle porzioni di ambiti di completamento o nuovo impianto che, seppur ricomprese in classe IIIa e pertanto inedificabili, costituiscono pertinenza di edifici esistenti o possono essere portatrici di capacità edificatoria residua attuabile sulla parte di area priva di criticità idraulico-geologiche (es. *Area per insediamenti terziari suscettibile d'incremento Nta e Area prevalentemente residenziale suscettibile d'incremento di nuovo impianto R3.6c*);
- si sono mantenute le previsioni di nuovo impianto ricadenti in classe IIIb2, in quanto la loro attuazione è resa possibile dalla realizzazione e dal collaudo delle opere di mitigazione del rischio ad esse associate (cfr. **3.4 Cronoprogramma**). In particolare la classe IIIb2 che interessa le *Aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto R3.24, R3.25, R3.26 e R3.27* è già stata messa in sicurezza grazie alla realizzazione e al collaudo della sistemazione idraulica e ambientale del nodo fluviale di Ivrea (1° lotto funzionale/Argine di Pavone Borgata Marchetti).

Si evidenzia infine che:

- per quanto riguarda l'area Ntps, essa presenta alcune limitazioni di natura idrogeologica e geotecnica, risolvibili a livello di singolo lotto edificatorio, pertanto è stata inserita, come richiesto dal parere unico della Regione Piemonte, in gran parte nella classe II, salvo il settore sud occidentale, in Classe IIIa.

Le opere relative alla sistemazione idrogeologica ed idraulica del Nodo Fluviale di Ivrea, e in particolare il 2° Lotto Funzionale sono ultimate e collaudate, pertanto sull'area possono essere realizzate nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti. Tuttavia, permane un rischio residuo, pertanto, a scopo cautelativo, si ritiene necessario adottare per le nuove costruzioni alcuni accorgimenti costruttivi, riportati nell'elaborato "*Schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di Variante*", a firma del Dott. Geol. Nicola Lauria.

- Le aree residenziali R3.30 e R3.31 sono state interessate da allagamenti causati dall'insufficienza del sistema fognario in occasione di forti precipitazioni, pertanto, pur essendo state inserite per la maggior parte in classe II, la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti sarà possibile solo a seguito dell'esecuzione e del collaudo delle opere di mitigazione del rischio idro-geologico. L'esigenza della revisione e potenziamento del tratto fognario in Via Largo Italia è stata riconosciuta con il documento Presa d'atto con protocollo n. 30117 in data 19/05/2015 da parte di S.M.A.T. relativo al programma degli interventi nel Comune di Pavone Canavese con priorità B3. Inoltre sarà necessario adottare per le nuove costruzioni alcuni accorgimenti costruttivi, riportati nell'elaborato "*Schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di Variante*", a firma del Dott. Geol. Nicola Lauria.

3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO

Con riferimento alla definizione di "carico antropico", il paragrafo 6 dell'Allegato A alla DGR n. 31-1844 del 7 aprile 2011, precisa che "*inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi*", superando in tal modo le definizioni poco esaustive fornite nel 1999 dalla NTE alla Circ. 7/LAP, che peraltro si riferivano precipuamente agli insediamenti residenziali. Nel medesimo paragrafo 6 viene inoltre demandato agli strumenti urbanistici il compito di individuare "*tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati*".

Stante la necessità di controllare gli incrementi di carico antropico in relazione alla pericolosità geomorfologica del territorio comunale, tenuto conto dei sopra citati disposti e sulla base dello schema proposto recentemente dalla Regione Piemonte nell'Allegato A alla DGR del 07/04/2014 n.64-7417 "*Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica*", si è ritenuto opportuno integrare

le prescrizioni normative (nell'ambito del nuovo Titolo Primo Bis delle Norme di Attuazione), dettando alcune disposizioni specificamente riferite a:

- definizione degli interventi che inducono incremento di carico antropico;
- graduazione del carico antropico con la definizione di cinque classi scalari (da molto basso a molto elevato), sulla base delle diverse caratteristiche assunte dalla presenza umana a seconda delle destinazioni funzionali degli immobili;
- accertamento della destinazione d'uso in atto delle unità immobiliari;
- definizione della classe di carico antropico raggiungibile in occasione dei vari tipi di intervento consentiti per le singole classi di rischio.

Per quanto riguarda invece la necessità di rendere più comprensibile la regolamentazione dell'operatività edilizia, è stata elaborata una tabella sinottica nella quale, per ciascuna classe di rischio, sono stati definiti univocamente gli interventi consentiti, distinguendo (per le IIIb2, IIIb3 e IIIb4) tra la situazione prima delle opere di riassetto e quella successiva alla loro realizzazione.

3.4 CRONOPROGRAMMA

In seguito agli eventi alluvionali dell'ultimo ventennio, sono state progettate e, in gran parte realizzate, imponenti opere di messa in sicurezza, sia interne al territorio comunale di Pavone, sia esterne ma con ricadute sullo stesso.

Le principali opere eseguite, in fase di realizzazione e in progetto, sono definite nell'elaborato [Relazione Geologico Tecnica](#) a firma del geologo incaricato Dott. Nicola Lauria e di seguito elencate:

- Interventi sulla Dora Baltea (Ing.G.P. Enrione, 1997 - Dicembre 2000):
Si tratta di un complesso di lavori tendenti a superare o ridurre le criticità idrauliche rappresentate dal Nodo Idraulico d'Ivrea. Sono suddivisi in lotti d'intervento. Quelli che interessano direttamente o indirettamente il territorio comunale di Pavone ricadono nei LOTTI 1, 2, 4 e 5. Più in dettaglio:
 - LOTTO 1 – 1° STRALCIO:
Arginatura Pavone C.se – Frazioni Marchetti e Quilico (*Completata e collaudata*): ha messo in sicurezza le borgate Quilico e Marchetti in caso di piene provenienti dal Rio Ribes (riattivazione del principale paleoalveo della Dora Baltea);
 - LOTTO 2:
 - a. Arginatura Banchette Ovest – Salerano (*Completata e collaudata*),
 - b. Arginatura Pavone C.se – Frazioni Chiusellaro e Verna (*Completata e collaudata*):

impediscono le esondazioni da nord (chiusura dei rimanenti paleovalvei) e la messa in sicurezza delle borgate Chiusellaro, Verna e Molla;

- LOTTO 4:
 - a. Arginatura di Fiorano e rimodellamento provvisorio dell'incile (*Completata e collaudata*),
Gli interventi successivi inizialmente previsti nei territori di Salerano, Fiorano e Lorzanzè, sono al momento sospesi in attesa di ulteriori studi di approfondimento relativamente agli effetti sulle dinamiche di piena. I principali di questi sono:
 - b. Stramazzo soglia lunga,
 - c. Rimodellamento dell'incile tra la Dora Baltea e l'alveo del R. Ribes,
 - d. Arginature a difesa dell'area produttiva di Lorzanzè: hanno lo scopo di modulare e contenere le piene;
- LOTTO 5:
Arginatura di Romano Canavese (*in fase di realizzazione*): ha l'obiettivo di difendere la porzione sud-est di territorio comunale al confine con quello di Romano C.se.
- Interventi sul Rio Ribes (a cura della Provincia di Torino):
È stata effettuata una pulizia e parziale risagomatura dell'alveo in località "La Cartiera" in occasione della ricostruzione del ponte di accesso a detto nucleo abitato.
Un intervento che ha effetti positivi soprattutto sulla porzione ovest del territorio di Pavone, è stato realizzato dalla Provincia di Torino sul Rio Ribes e riguarda la ricostruzione/adequamento del ponte della SP Ivrea-Castellamonte.
Sono inoltre previsti i seguenti interventi migliorativi sullo stesso corso d'acqua:
 - adeguamento/consolidamento del ponte sulla S.S. n. 565 – Pedemontana.
 - risagomatura dell'alveo del Rio Ribes da località Croce di Pasquere fino alla confluenza nel Chiusella.Queste ultime opere in programma garantiranno il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene eccezionali evitando l'effetto "diga" provocato dagli attuali manufatti o dalle criticità presenti in alveo.
- Interventi sul Torrente Chiusella (a cura della Provincia di Torino):
Sono stati effettuati:
 - la risagomatura dell'alveo del Torrente Chiusella fino alla confluenza nel Fiume Dora Baltea;
 - la ricostruzione e l'adequamento del ponte della SP n. 77 Ivrea-Perosa.Sono, inoltre, in programma i seguenti ulteriori interventi:

- la realizzazione di un canale scolmatore ad est della Località Cartiera in grado di deviare le acque in eccesso del Ribes in direzione del Chiusella a monte dell'intersezione con la rete autostradale;
- la chiusura delle arginature in prossimità del nuovo ponte SP 77, in sinistra orografica, al rilevato autostradale Ivrea-Santhia.

▪ Interventi a cura di ATIVA:

Il progetto presentato dalla società concessionaria della tratta autostradale Torino-Ivrea- Quincinetto e della Ivrea-Santhia riguardano l'adeguamento piano altimetrico dell'interconnessione A5-A4/A5 e costruzione del Viadotto "Marchetti" e le progressive chilometriche 36+550 e 46+500 sul tracciato dell'Autostrada A5 Torino – Quincinetto con adeguamento piano altimetrico e la realizzazione del ponte sul "Chiusella" e di due nuovi viadotti "Cartiera" e "Viadotto Fiorano". Al momento è stato realizzato e collaudato il Viadotto Marchetti e l'adeguamento piano altimetrico dell'interconnessione A5-A4/A5.

▪ Interventi a cura di SMAT:

Il potenziamento del tratto di fognatura in Largo Italia è stato inserito nel programma degli interventi per il periodo 2014-2017 a carico di SMAT S.p.a., ed è finalizzato a metter fine agli allagamenti avvenuti in questa zona a causa dell'incapienza della rete di smaltimento esistente.

▪ Interventi a cura del COMUNE DI PAVONE CANAVESE:

Altri interventi necessari per mettere in sicurezza alcuni settori di territorio potenzialmente a rischio idrogeologico o gravitativo riguardano:

- Al fine di difendere alcune porzioni di versanti collinari più acclivi retrostanti alcune abitazioni del centro storico dal possibile crollo di blocchi rocciosi, è necessario assicurare con reti e chiodature (o eventuali disgiunti controllati) le porzioni di versante più instabili poste a ridosso delle abitazioni, previa un'attenta indagine geologico-tecnica;
- le fasce di pianura pedecollinare già edificate, ma insufficientemente drenate (settore di abitato compreso tra la base ovest della collina e via Circonvallazione, fascia di territorio compresa tra la base sud ed est della collina e via Dietro Castello fino al confine con il quartiere Bellavista di Ivrea) necessitano invece di una serie di interventi minori attuabili a livello comunale:
 - una periodica pulizia della rete di fossi presenti sul territorio;
 - l'adeguamento dei fossi esistenti nella piana pedecollinare in modo da smaltire efficacemente le acque di ruscellamento provenienti dalla collina;
 - un progressivo adeguamento dei passaggi obbligati sui fossi (tratti canalizzati, intubati, ecc.);
 - una costante vigilanza sui passaggi obbligati (scarico abusivo di materiali, riduzioni per attraversamento tubi, cavi, ecc.).

Nelle Norme di Attuazione del PRG in un articolo dedicato al cronoprogramma (cfr. articolo 9.septies del Capo II bis), si rimanda al Cronoprogramma redatto dal Dott. Geol. Nicola Lauria, allegato all'elaborato [Integrazioni degli elaborati geologici richieste dai servizi tecnici regionali](#).

La procedura relativa alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate senza necessità di ripubblicazione del PRGC (ai sensi dell'art. 7.10 della NTE alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999).

4.

ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE

Con la presente Variante, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della LR 56/77, secondo le procedure previste dal Titolo IV bis della LR 56/77, si procede all'aggiornamento della cartografia, delle Norme di Attuazione e della Tabella normativa allegata alle NTA del PRGC vigenti, come meglio di seguito dettagliato.

4.1 ELABORATI CARTOGRAFICI

- Introduzione tra gli elaborati di Piano della **Tavola A**, redatta in scala 1:5000, riguardante la "*Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi*": al fine di raggiungere un buon livello di chiarezza nell'operazione di sovrapposizione della zonizzazione urbanistica alla Carta di sintesi (cfr. Tavola 8 redatta dal geologo incaricato dal Comune per gli studi idraulico-geologici a corredo della Variante), sono state utilizzate diverse retinature in toni di grigio per distinguere le classi di pericolosità del rischio idrogeologico.

4.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Aggiornamento dell'**articolo 1**, dedicato a "*Finalità e contenuti del PRG*", inserendo i riferimenti della presente Variante di adeguamento al PAI;
- Aggiornamento dell'**articolo 2**, riferito agli "*Elaborati del PRG*", con l'inserimento di tutti gli elaborati di carattere idraulico geologico e della nuova tavola introdotta con la presente variante (**Tav. A**, scala 1:5000);
- Introduzione del nuovo **Capoll Bis**, "*Norme per la sicurezza idraulico-geologica*", nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:
 - Prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
 - Carico antropico;
 - Classe II di pericolosità geomorfologica;
 - Classe III di pericolosità geomorfologica;
 - Prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
 - Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
- Agli **articoli 11.3 e 11.7** si recepiscono le limitazioni e gli accorgimenti tecnico-costruttivi indicati per ciascuna area edificabile nell'elaborato "*Schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di Variante*", a firma del Dott. Geol. Nicola Lauria;

- Coordinamento dell'**articolo 15**, riferito ad “*Altri vincoli di inedificabilità*”, con il nuovo Capo II Bis introdotto dalla presente Variante;
- Integrazione della **Tabella normativa** allegata alle NTA:
 - Introduzione di una nuova colonna dedicata alla *Classe di pericolosità geomorfologica*, in cui per ogni area normativa vengono indicate le classi di pericolosità in cui essa ricade;
 - Introduzione di tre note:
 - ove necessario si precisa che le porzioni di territorio inserite in classe IIIa, sebbene utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici complessivamente realizzabili, non potranno essere impiegate a fini edificatori;
 - per ciascuna area ricompresa in classe IIIb, si indica che le necessarie opere di mitigazione del rischio sono definite dall'articolo 9septies del Capo II bis delle NTA;
 - per quelle aree che presentano condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, ovviabili con accorgimenti esecutivi alla scala dell'ambito edificatorio, si rimanda alle prescrizioni puntuali elencate negli articoli delle zone urbanistiche di riferimento.

5.**TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.
AI SENSI DELLA D.G.R. 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931**

I primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 (cfr. [appendice / sezione A](#)), specificano che sono di norma escluse dal processo di VAS le *“Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI”*.

La presente Variante rientra pertanto nei casi esplicitati dalla citata D.G.R., in quanto è dedicata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGC al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.


Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite dal presente capitolo, si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

6.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE
ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

6.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il nuovo PTR (cfr. [appendice / sezione C](#)), approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, definisce strategie di intervento a scala sovra-comunale, suddividendo il territorio in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Il Comune di Pavone Canavese è compreso nell'AIT 7, denominato "Ivrea".



Estratto della "Tavola di progetto" del PTR.

La Variante di adeguamento del PRGC al Piano di Assetto Idrogeologico è un'operazione caldamente incoraggiata da tutti i piani sovracomunali. In particolare, l'articolo 10 delle NdA del PTR (*"Contenuti della pianificazione locale"*) prescrive che i piani locali debbano contenere *"l'attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza"* e *"il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione per la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico"*.

Inoltre, l'articolo 32, espressamente dedicato alla *"Difesa del suolo"*, dichiara che *"il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale."*

A tal fine, *"i comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili"*.

6.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Rispetto al PPR adottato a maggio del 2015 (cfr. [appendice / sezione D](#)), il comune di Pavone Canavese fa parte dell'ambito 28, denominato *"Eporediese"*. Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); interessano il territorio comunale castiglionesse le UP 2804, denominata *"Ivrea"*, 2811, denominata *"Piana del Chiusella"* e 2816, denominata *"Colletterto Giacosa e Loranzé"*.

UP 2804: Ivrea

tipologia normativa ■ V: urbano rilevante alterato

Presenza di insediamenti complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotte da nuove infrastrutture e grandi attrezzature speciali-stiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali.

UP 2811: Piana del Chiusella

tipologia normativa ■ VIII: rurale / insediato non rilevante


Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.

UP 2816: Colletterto Giacosa e Loranze

tipologia normativa VII: naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e integrità

Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

All'articolo 1 delle Nda, "Finalità e oggetto del PPR", si dichiara che "il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e costituisce atto di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali". Pertanto, ferme restando tali finalità, il Piano regionale comprende tra le altre operazioni anche "l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti".



Estratto della "Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio" del PPR.

6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)


Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC²) (cfr. [appendice / sezione E](#)) è stato approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011.

Come indicato nell'articolo 50 delle NdA riferito alla "Difesa del suolo", l'adeguamento del PRGC al PAI è sostenuto dal Piano provinciale. Infatti, al comma 1 è evidenziato che *"la Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe"*.

A questo proposito, *"la Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni"*.

Con riferimento alla tavola 5.1 del PTC2, di cui di seguito è riportato lo stralcio relativo al territorio comunale di Pavone Canavese, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, devono attuare le seguenti disposizioni:

- a) *"le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- b) *le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- c) *le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000"*.



Estratto della Tavola 5.1 del PTC2 "Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare."

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Delibera di Approvazione del Documento Programmatico della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 2

Prima conferenza di pianificazione sul Documento Programmatico della variante

ALLEGATO 3

Fase di approfondimento. Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 31-1844 del 7/2/2011

ALLEGATO 4

Fase di approfondimento per la valutazione tecnica preventiva all'adozione del progetto preliminare. Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 7/4/2014

ALLEGATO 5

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 6

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

ALLEGATO 7

Seconda conferenza di pianificazione sul Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della Variante

Allegato **1**

Comune di Pavone Canavese

Delibera di Approvazione del Documento Programmatico della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Provincia di Torino

Copia

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale**. n. **3**
Del **14/03/2012**

Oggetto :

VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART.17, C. 4 DELLA L.R. 56/77 E SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL TIT. IV BIS DELLA L.R. 56/77, PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I). APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

L'anno **duemiladodici** addì **quattordici**, del mese di **marzo**, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
APRILE MARIA - Sindaco	Sì
AMERICO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	Sì
BARLETTA ALESSANDRO - Consigliere Comunale	Sì
BETTAGNO SIMONE - Consigliere Comunale	Sì
CARASSOTTO CHIARA - Consigliere Comunale	Sì
COBETTO PIER GIOVANNI - Consigliere Comunale	Sì
COMIN BENIAMINO - Consigliere Comunale	Sì
DANNI LUCIA - Consigliere Comunale	Sì
GENNARO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	Sì
GROSSO CARLO ALBERTO - Consigliere Comunale	Sì
MEINARDI ERMINIO - Vice Sindaco	Sì
QUILICO GIANFRANCO - Assessore	Sì
FERRERO IRENE ORSOLA - Consigliere Comunale	Sì
CIOCHETTO GIANNI BATTISTA - Consigliere Comunale	Sì
COBETTO GIANFRANCO - Consigliere Comunale	Sì
OTTELLO MAURILIO - Consigliere Comunale	Sì
CIMMINO FRANCESCO - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna CATALDO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno arch. **Fabrizio Vallero**. E' assente l'Assessore esterno sig. **Roberto Rossi**.

Il Sindaco Dr.ssa **APRILE MARIA** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART.17, C. 4 DELLA L.R. 56/77 E SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL TIT. IV BIS DELLA L.R. 56/77, PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I). APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;

- Il Sindaco Maria Aprile passa la parola all'Assessore Esterno Fabrizio Vallero che relaziona in merito;

- l'Assessore Vallero comunica che la presente Variante Strutturale riguarda solo l'assetto idrogeologico del territorio e viene fatta in ottemperanza ad una normativa statale in merito. L'adeguamento al PAI porterà alla predisposizione degli elaborati geologici da sovrapporre agli elaborati del Piano Regolatore esistente. La presente delibera programmatica sarà esaminata in conferenza di pianificazione con gli enti interessati e proseguirà nel suo iter che si prevede debba concludersi nel luglio 2013.

- Si passa alla votazione non essendoci interventi dei Consiglieri;

- Con votazione, resa in forma palese:
Presenti: 17 Astenuti: 2 (I consiglieri di minoranza Ottello Maurilio e Francesco Cimmino)

- Votanti: 15

- Voti favorevoli: 15 Voti contrari: /

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART.17, C. 4 DELLA L.R. 56/77 E SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL TIT. IV BIS DELLA L.R. 56/77, PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I). APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.**" munita dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART.17, C. 4 DELLA L.R. 56/77 E SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL TIT. IV BIS DELLA L.R. 56/77, PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I). APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune di Pavone Can.se è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 7-5047 del 14.01.2002. e successivamente modificato con quattro varianti parziali, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 7°, della L.R. 56/77:
 - la Variante Parziale n°1 è stata approvata con DCC n.19 del 29.05.2003;
 - la Variante Parziale n°2 è stata approvata con DCC n. 46 del 9.10.2006;
 - la Variante Parziale n°3 è stata approvata con DCC n. 55 del 20.10.2010;
 - la Variante Parziale n°4 è stata approvata con DCC n. 29 del 27.09.2011.
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2001) è stato approvato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI" (a sua volta adottato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino n° 18/2001 in data 26.04.2001);
- il Comune di Pavone Can.se è interessato dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001 e s.m.i., al quale deve adeguare il proprio P.R.G.C., e intende conseguire tale adeguamento attraverso una Variante strutturale specifica, secondo le procedure di cui al Titolo IV bis della L.R. 56/77 e le linee guida dell'Allegato A alla D.G.R. del 7.4.2011 n. 31-1844;
- l'adeguamento al P.A.I. porterà all'introduzione degli elaborati geologici e all'integrazione di quelli di P.R.G.C. (sia cartografici che normativi) con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale e in particolare con la sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulle tavole di zonizzazione di P.R.G.C.;
- è stato a tal fine conferito incarico al dott. Geol. Nicola Lauria, con studio a Ivrea per quanto riguarda la predisposizione degli elaborati geologici e all'Arch. Gian Carlo Paglia (Studio Associato Architetti Paglia) con studio in Agliè per quanto concerne la predisposizione degli

elaborati urbanistici; i professionisti incaricati hanno predisposto gli elaborati e gli allegati che formano oggetto del presente “documento programmatico” con il quale si avvia il procedimento di Variante al P.R.G.C.;

- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, la Variante strutturale, come introdotta con il “documento programmatico”, non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 (approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011), al P.T.R. (approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011) e al PPR (adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009);
- la presente Variante, in quanto specificamente ed esclusivamente relativa all'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., è altresì esclusa dall'attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi di quanto precisato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-893 e dalla D.G.R. 7 aprile 2011, n. 31-1844;

VISTO:

- Il P.R.G.C. vigente;
- il Documento Programmatico redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s.m. ed i. ed in particolare gli articolo 31 bis e 31 ter del titolo IV bis

PROPONE

1) di approvare il Documento Programmatico alla Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente ai sensi del titolo IV bis della L.R. 56/77 e s.m. ed i., costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Allegati:
 - Relazione geologico - tecnica;
 - TAV.1 – Carta geologica e geomorfologica;
 - TAV.2 – Carta delle acclività;
 - TAV.3 – Carta geoidrologica;
 - TAV.4 – Carta della Rete Idrografica;
 - TAV.5 – Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche;
 - TAV.6 – Carta delle opere idrauliche esistenti, in progetto e proposte;
 - TAV.7 – Sistema informativo catasto opere di difesa - Sicod LT -;
 - TAV.8 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica;
 - TAV.8/1 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica.

- Assetto Generale del Piano con Sovrapposizione della Carta di Sintesi
- 2) di dare atto che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante, come introdotta dal “documento programmatico” qui allegato, ha le caratteristiche di Variante Strutturale al P.R.G.C., ai sensi del titolo IV bis della L.R. 56/77 e s.m. ed i. e non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, al P.T.R. vigente recentemente approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, e al PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009, risultando anche esclusa dall’attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931;
 - 3) di pubblicare il presente documento per estratto all’Albo Pretorio comunale, depositandolo presso la segreteria del Comune di Pavone Can.se e rendendolo consultabile sul sito internet del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione, affinché chiunque possa prendere visione e, nei successivi quindici giorni, possa presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
 - 4) di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti, con particolare riguardo alla convocazione della conferenza di pianificazione per il prosieguo dell’iter.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giorgio Scivoletto

Allegato **2**

Prima Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico della Variante

- 2a** Verbale della Prima Seduta del 19/04/2012
- 2b** Regione Piemonte
Settore Copianificazione Urbanistica provincia di Torino
- 2c** Provincia di Torino
Servizio Urbanistica
- 2d** Verbale della Seconda Seduta del 28/05/2012

Allegato **2a****Comune di Pavone Canavese****Verbale della Prima Seduta del 19/04/2012****COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

Provincia di Torino - Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

*Area Tecnica – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio*Prot. **4232/utc**Pavone, **02/05/2012****VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC VIGENTE DEL COMUNE DI PAVONE CAN.SE (TO)
PER L'ADEGUAMENTO AL PAI.**

Conferenza di Pianificazione ai sensi della L.R. n. 1/07 per l'esame del documento programmatico della Variante strutturale n. 1 al PRGC del Comune di Pavone Can.se (TO), approvato con DCC n. 3 del 14/03/2012, ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al tit. IV bis della 56/77 per l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

**VERBALE DELLA
1° SEDUTA DELLA 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO**

Alla prima seduta della prima Conferenza di Pianificazione, convocata il 19/04/2012 presso il Comune di Pavone Can.se, sala consiliare, sono presenti:

- Arch. Fabrizio Vallerio, Assessore all'Urbanistica del Comune di Pavone Can.se, delegato al ruolo di Presidente comunale della Conferenza, dal Sindaco dott.ssa Maria Aprile.
- Geom. Giorgio Scivoletto, Responsabile dei servizi tecnici del Comune di Pavone Can.se,
- Geom. Luigi Tangari, Ufficio Tecnico del Comune di Pavone Can.se.
- Arch. Gian Carlo PAGLIA – Professionista incaricato della redazione della Variante - Studio Associato Architetti Paglia, con la collega arch. Valeria Santoro - Studio Associato Architetti Paglia.
- Dott. Geol. Nicola LAURIA – Studio Lauria – Professionista incaricato degli studi idrogeologici.
- Arch. Raffaele MADARO – Dirigente del Settore Copianificazione urbanistica della Provincia di Torino della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte per delega dell'Assessore Ugo Cavallera.
- Arch. Silvia Lovera, Funzionario della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte.
- Arch. Gianfranco FIORA – Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia Torino per delega del Presidente della Provincia di Torino.
- Arch. Nadio TURCHETTO – Funzionario del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino
- Dott.ssa Linda PALESE, Funzionario della Città di Ivrea (soggetto invitato "senza diritto di voto").
- Dott. Michele BORGIA, Sindaco del Comune di Perosa Can.se (soggetto invitato "senza diritto di voto").

Non sono presenti alla seduta (invitati a partecipare alla conferenza in qualità di soggetti "senza diritto di voto", ma potenzialmente interessati ad esprimere valutazioni pertinenti) i Comuni di Romano Can.se, Colleretto Giacosa, Samone, Banchette, San Martino Can.se.

Non è presente (invitata a partecipare alla conferenza in qualità di soggetto con diritto di voto), la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (DB 14).

piazza del municipio, 1 – 10018 pavone canavese – telefono 0039 0125 51009 – 516552 – fax 0039 0125 516539
partita.iva.01700790015 www.comune.pavone.to.it e-mail: pavone.utc1@libero.it

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Geom. Giorgio Scivoletto Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune designato dall'assessore all'urbanistica del Comune Arch. Fabrizio Vallero , su delega del Sindaco.

Alle ore 14.30 iniziano i lavori della Conferenza.

La seduta si apre con la presentazione delle persone presenti e la sottoscrizione del foglio delle presenze.

Arch. Fabrizio VALLERO

Formula i saluti ai partecipanti alla Conferenza a nome del Sindaco e dell'Amministrazione comunale e passa la parola all'arch. Gian Carlo Paglia, professionista incaricato della redazione della Variante urbanistica.

Arch. Gian Carlo PAGLIA

L'arch. Paglia dà inizio alla seduta comunicando che l'Amministrazione di Pavone Can.se ha avviato la Variante strutturale in oggetto ai soli fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

L'arch. Paglia provvede alla illustrazione della situazione specifica del Comune di Pavone Can.se, il cui PRGC (approvato con D.G.R. n. 7-5047 in data 14.01.2002) è corredato da accurati studi geologici (redatti a cura del dott. Geol. Lauria) riferiti ai dettami della Circolare Esplicativa 7LAP.

Tali studi, però, non presentano i dettagli sufficienti per ottenere l'esonero dall'adeguamento al PAI, in quanto predisposti prima dell'emanazione delle linee guida regionali.

Pertanto, su rinnovato incarico del Comune, il dott. Geol. Lauria ha ora provveduto all'aggiornamento dei sopra menzionati studi, anche in relazione alle opere idrauliche effettuate, nel corso degli anni, sul nodo idraulico di Ivrea, procedendo quindi alla redazione di nuovi studi aggiornati (la cui descrizione è demandata al successivo intervento del dott. Lauria).

L'arch. Paglia descrive la tavola di sovrapposizione tra le zone urbanistiche e le classi di rischio idrogeologico aggiornate ("Assetto generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi"), evidenziando le aree urbanistiche ricadenti in classe III. Nonostante la vasta estensione delle porzioni di territorio classificate in classe III, le criticità dal punto di vista urbanistico sono relativamente poche (tra l'altro, molte delle aree ricadenti in classe III sono aree destinate a servizi pubblici), proprio in virtù degli approfonditi studi geologici a supporto delle originarie scelte localizzative del vigente PRGC.

L'arch. Paglia cede quindi la parola al dott. Geol. Lauria, per l'illustrazione dettagliata degli studi idrogeologici.

Dott. Geol. Nicola Lauria

Il dott. Lauria presenta il territorio dal punto di vista idrogeologico, con particolare riferimento al nodo idraulico di Ivrea. Egli effettua una digressione storica sugli eventi alluvionali che hanno interessato la Regione Piemonte negli anni 1993 – 1994 -2000, evidenziandone le conseguenze riscontrate sul territorio di Pavone Can.se ed illustra gli interventi e le arginature progettati negli anni sul nodo idraulico di Ivrea (anche al fine di motivare le conseguenti modifiche alla classificazione del territorio restituita in sede di aggiornamento degli studi idrogeologici sul territorio comunale).

Passando in rassegna gli elaborati cartografici prodotti, il Dott. Geol. Lauria analizza nei dettagli le porzioni di territorio ricadenti in classe III, chiarendone la classificazione effettuata con riferimento sia alla rete idrografica locale che alle opere già eseguite (argini e ponti), o in corso di progettazione (tratto autostradale TO-AO).

Arch. Raffaele MADARO

L'arch. Madaro chiede chiarimenti in merito alla procedura che il Comune intende seguire per la formazione del quadro del dissesto e della pericolosità del proprio strumento urbanistico.

Arch. Gian Carlo PAGLIA

L'arch. Paglia afferma che, in considerazione dell'avanzato livello di approfondimento degli studi idrogeologici, è stata scelta la prevista modalità di condivisione del quadro dei dissesti durante l'iter di formazione della Variante. Pertanto, il Comune trasmetterà gli studi elaborati alla DB14, attendendo l'espressione del parere in merito, per poi procedere all'adozione del Progetto Preliminare della Variante.

Dott. Geol. Nicola LAURIA

Il dott. Geol. Lauria esprime piena disponibilità ad apportare le eventuali modifiche richieste dai competenti uffici della DB14.

Arch. Raffaele MADARO

L'arch. Madaro afferma che dal punto di vista procedurale è quindi possibile chiudere la 1° seduta della 1° Conferenza di pianificazione sul Documento Programmatico.

Arch. Gianfranco FIORA

L'arch. Fiora conferma la procedibilità della Variante dal punto di vista delle disposizioni operative della L.R. 1/07.

Egli afferma che la Provincia di Torino ha investito molto, anche in termini di studi effettuati, su questa zona del territorio provinciale ed in particolare sul nodo idraulico di Ivrea.

Il livello di attenzione rispetto a questa porzione di territorio provinciale è molto elevato, tanto che la stessa società di gestione dell'autostrada TO-AO, proprio in considerazione della fragilità di questa porzione di territorio e della necessità di garantire il funzionamento del collegamento autostradale, ha dirottato sul nodo di Pavone Can.se le risorse originariamente ipotizzate per il casello di Volpiano.

Arch. Nadio TURCHETTO

L'arch. Turchetto puntualizza la procedura che il Comune intende adottare per l'adeguamento del PRGC al PAI, consistente quindi nella validazione del quadro dei dissesti da parte della DB14 prima dell'adozione del Progetto Preliminare della Variante.

Arch. Gian Carlo PAGLIA

L'arch. Paglia conferma l'intenzione di proseguire con la predisposizione del progetto Preliminare della Variante, da inoltrare alla DB14 e da adottare da parte del Comune previo inserimento delle eventuali integrazioni e modifiche richieste dalla DB14 stessa.

Arch. Gianfranco FIORA

L'arch. Fiora evidenzia l'attenzione del PTC2 alle tematiche connesse alla difesa del suolo, richiamando i disposti dell'art.5 delle Norme di Attuazione.

Dott. Geol. Nicola LAURIA

Il dott. Geol. Lauria ribadisce la piena disponibilità ad apportare le eventuali modifiche richieste a cura della DB14.

Si aggiorna la presente conferenza alla seconda seduta prevista per il giorno **28 maggio alle ore 10 presso il Comune di Pavone Canse , sala consiliare.**

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 15.30 la Conferenza si conclude .

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Scivoletto

IL PRESIDENTE COMUNALE DELLA CONFERENZA
(SU DELEGA DEL SINDACO)
Arch. Fabrizio Vallero

Allegato **2b**

Regione Piemonte

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

F. S. S. S.
Sindaco
 M. BIRGANO


**REGIONE
PIEMONTE**

 Direzione Programmazione Strategica,
 Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE		
Ricevuto il	30 MAG. 2012	
N° Prot.	5304	
Cat.	Clesso	Fisc. 10

Data 15 MAG. 2012

Protocollo 0014245/DB0800

Classificazione OM.010.020

 Al Sindaco del Comune di
 Pavone Canavese
 Presidente
 della Conferenza di Pianificazione
 L.R. 26.1.2007 n. 1

S E D E

Oggetto: Comune di **PAVONE CANAVESE**
 Provincia di **Torino**
Variante strutturale n. 1 al P.R.G. per l'adeguamento al PAI
 n. pratica: **B20241**
 L.R. 5.12.77, n. 56 e s.m.i. – artt. 31bis e 31ter
 L.R. 26.1.2007 n. 1 – art. 1 comma 3

**Rilievi e proposte relative al Documento Programmatico
 adottato con D.C.C. n. 3 del 14.03.2012.**

Si trasmette ai sensi dell'art. 31 ter c. 5 della LUR il documento di cui all'oggetto,
 redatto dal Delegato della Regione alla Conferenza di Pianificazione, per il
 proseguimento dei lavori della Conferenza.

Cordiali saluti

Il Direttore
 Ing. Livio DEZZANI

Referente
 T.E.

C.so Bolzano, 44
 10121 Torino
 Tel. 011.4321428
 Fax 011.4324804



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
saffaolo.madaro@regione.piemonte.it

Data 15 maggio 2012

Protocollo

Rif. Set. DB0809
n. 282 in data 25.5.2012

OGGETTO: Comune di **PAVONE CANAVESE (TO)**
Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I.
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i. – artt. 31bis e 31ter
L.R. 26.01.2007 n. 1 – art. 1 c. 3
Documento programmatico approvato con D.C.C. n. 3 del 14.03.12
Rilievi e proposte ai sensi dell'art. 31ter, c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

A seguito della partecipazione alla 1° riunione della Conferenza di pianificazione avvenuta presso il comune di Pavone Canavese il giorno 19 aprile 2012, il sottoscritto, delegato a rappresentare la Regione con nota n. 1706 del 26.03.2012 a firma dell'Assessore Ugo Cavallera,

- sentita nel corso della seduta l'illustrazione del documento programmatico in oggetto;
- appreso che il Comune ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 31 ter comma 4 e non dichiara la presenza di osservazioni pervenute;
- preso atto che la Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- esaminata la documentazione pervenuta in data 21.03.2012, prot. gen n. 9980/0817;
- richiamata la positiva verifica, effettuata durante la seduta, delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico con le definizioni di cui all'art. 31ter, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i., come inserito dall'art. 2 della L.R. 1/2007;
- dato atto che la Variante è esclusa dalle procedure di Valutazione ambientale strategica, in ottemperanza alla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931;
- fatta salva la possibilità di eventuali osservazioni e valutazioni specifiche in presenza di successive più dettagliate individuazioni progettuali;

ritiene di formulare i seguenti rilievi e proposte.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321574
Fax 011.4325938

**Premessa**

Il comune di Pavone Canavese è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 7-5047 del 14.01.2002, integrato e modificato da quattro successive varianti di carattere non strutturale redatte ai sensi dell'art. 17, c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Lo strumento vigente non è adeguato al P.A.I. e non risulta attivata la procedura per la condivisione preventiva del quadro del dissesto di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 6.08.2001 e seguenti.

Contenuti del Documento programmatico

La Variante presentata alla Conferenza si propone quale esclusivo adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico, sulla base delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica da condursi ai sensi dell'art. 18, comma 2 dello stesso Piano. Gli studi predisposti alla scala comunale, con riferimento agli standard regionali definiti dalla circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, suddividono il territorio per aree omogenee di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica ed intendono aggiornare e modificare il quadro del dissesto contenuto nel PAI.

In ragione del grado di approfondimento degli elaborati realizzati, il Comune ha dichiarato nel corso della prima seduta della Conferenza l'intenzione di avvalersi della facoltà ammessa ai sensi della D.G.R. n. 31-1844 del 7.04.2011, allegato A "Indirizzi procedurali per l'attuazione del P.A.I." di richiedere direttamente il parere di cui al comma 9, art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. alla Direzione regionale competente (DB14), senza attivare la fase di approfondimento.

Il Documento Programmatico contiene un unico elaborato di natura urbanistica rappresentante la sovrapposizione dell'assetto generale del P.R.G. vigente alla carta di sintesi in scala 1:5.000.

La Variante non propone variazioni agli usi del suolo previsti dal P.R.G. e demanda al progetto preliminare la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni di dissesto.

RILIEVI E PROPOSTE

In coerenza con gli orientamenti assunti dall'Ente scrivente per l'attuazione del P.A.I. in materia urbanistica, si richiamano nel seguito alcuni principi di carattere generale, da utilizzarsi quale riferimento per la conduzione della verifica di compatibilità delle previsioni vigenti, di cui all'art. 18 comma 2 del P.A.I., e per l'elaborazione del progetto preliminare.

Innanzitutto, in merito al concetto di esclusivo adeguamento al P.A.I., pare opportuno precisare che l'analisi dello stato di fatto e l'eventuale modifica del quadro del dissesto comunale comporta la necessità di variare contestualmente, oltre alla cartografia del P.A.I., anche le previsioni urbanistiche, cartografiche e normative del P.R.G. vigente che dovessero eventualmente risultare incongruenti con le risultanze di tali studi. Pertanto, la trasposizione cartografica e normativa dei dissesti e dei vincoli, individuati a seguito delle suddette verifiche, sugli elaborati dello strumento urbanistico è da intendersi comprensiva della conseguente eliminazione delle aree edificabili non attuate che si siano rivelate inadatte.



In particolare si richiama l'attenzione sull'eventuale presenza di aree residue oggetto di trasformazione edilizia (interventi di nuovo impianto, completamento e ampliamento comunque destinati), ricadenti in classe geologica IIIa e dunque non utilizzabili per l'edificazione.

Qualora la porzione in classe IIIa risulti marginale e di dimensioni non significative rispetto all'intero lotto, la relativa capacità edificatoria potrà essere trasferita sulla parte edificabile del lotto di intervento nel rispetto di tutti i parametri di zona e previa verifica che l'intervento non comprometta il corretto assetto idrogeologico del sito oggetto di intervento e delle zone contermini; tale fruizione parziale e condizionata delle aree dovrà comunque essere precisata a livello normativo. Diversamente, le porzioni di estensione relativamente elevata in rapporto all'area, tali da rendere improponibile il trasferimento di cubatura sulla restante porzione, e le aree interamente comprese in tale classe di pericolosità con le relative capacità edificatorie dovranno essere eliminate o rilocalizzate in ambiti a minor rischio.

Con riferimento alle aree edificate comprese nella classe di pericolosità IIIB, per le quali è necessaria la realizzazione di interventi di riassetto, è opportuno che le norme di attuazione della Variante definiscano specificatamente le variazioni delle limitazioni d'uso delle aree a seguito della realizzazione e collaudo delle opere necessarie a garantire la mitigazione del rischio. E' da intendersi in tal senso la precisazione degli interventi ammissibili prima e dopo la realizzazione delle opere di riassetto.

Si rileva inoltre che per tutte le aree ascritte alle classi IIIB occorre predisporre un cronoprogramma degli interventi di minimizzazione del rischio, in applicazione di quanto richiesto al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 7/LAP. Il cronoprogramma è lo strumento previsto per indicare le misure strutturali, o non strutturali, di messa in sicurezza del territorio la cui attuazione e successiva verifica della minimizzazione del rischio costituiscono le condizioni necessarie per procedere alla realizzazione degli interventi urbanistici che prefigurano un aumento del carico antropico (punto 7.3).

Si evidenzia in proposito che la stessa circolare pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di verificare che le opere realizzate abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Con l'intento di agevolare la gestione attuativa del P.R.G., si suggerisce di approfondire nella normativa di piano il concetto di carico antropico, definendo gli interventi urbanistici-edilizi che generano un aumento del carico e dettando, se del caso, indicazioni specifiche per singoli nuclei, in coerenza agli orientamenti precisati nel capitolo 6 dell'Allegato A "Indirizzi procedurali per l'attuazione del P.A.I." alla D.G.R. n. 31-1844 del 7.04.2011.

Sotto il profilo strettamente urbanistico si ricorda che, nell'ambito della procedura di esclusivo adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., non si ritengono ammissibili incrementi di carico insediativo. La capacità insediativa stimata dal P.R.G. in sede di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i., potrà essere unicamente ridimensionata in rapporto alla sostenibilità delle previsioni insediative, nonché alle variazioni non strutturali apportate in sede comunale (commi 7 e 8 dell'art. 17, L.R. n. 56/77). Si chiede conseguentemente di indicare negli elaborati tecnici definitivi di approvazione della Variante la quantificazione della capacità insediativa di cui all'art. 20.

Per quanto inerente all'ambito di applicazione di tale procedura di variante, ed in particolare alla modifica di elementi significativi sotto l'aspetto edilizio e urbanistico, si richiamano le linee guida di cui al Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2008.



L'articolato normativo del P.R.G. dovrà essere opportunamente integrato e aggiornato in relazione agli studi condotti avendo cura di inserire tutte le prescrizioni di carattere geologico-idraulico con diretta efficacia sulla regolamentazione urbanistica, così come specificato al punto 11.4 della N.T.E. alla circolare n. 7/LAP/96.

Per quanto inerente alle porzioni territoriali classificate come fasce fluviali dalla pianificazione di bacino, si introduca uno specifico riferimento alle norme d'uso del suolo di cui al titolo II delle norme di attuazione del P.A.I. ed in particolare gli articoli 29, 30, 31 e 39, ovvero alle norme più restrittive se previste dall'ente comunale.

Ai fini dell'eventuale eliminazione dei vincoli derivanti dalle aree RME presenti sul territorio comunale si dovranno seguire i dettami e l'iter amministrativo contenuto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 21-1844 del 7 aprile 2011. In tal caso gli elaborati dovranno chiarire il rapporto tra la pericolosità residua del territorio, l'efficacia delle opere realizzate e il loro iter di approvazione.

In presenza di aree eventualmente edificabili all'interno di aree di dissesto, si invita a richiamare nel testo l'osservanza dell'art. 18, comma 7 del P.A.I. che prevede la sottoscrizione di un atto liberatorio da parte dei soggetti attuatori dei singoli interventi "... che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato."

Si richiede pertanto all'Amministrazione comunale di elaborare il progetto preliminare avendo cura di soddisfare le esigenze sopra indicate con riferimento agli indirizzi per l'attuazione del PAI in materia urbanistica definiti con deliberazioni della Giunta Regionale.

Si segnala che, nel caso in cui l'Amministrazione di Pavone C.se ravvisi la necessità di avvalersi del supporto tecnico regionale, la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste (DB14) è disponibile ad attivare la fase di approfondimento per la valutazione degli elaborati geologici ai sensi della D.G.R. n. 31-1844 del 7.04.2011.

Si ricorda infine che qualora il progetto preliminare intenda prevedere la rilocalizzazione di aree e di diritti edificatori connessi alla eliminazione delle previsioni non sostenibili sotto il profilo della sicurezza del territorio, sarà necessario provvedere alla verifica preventiva di assoggettabilità della Variante a valutazione ambientale strategica del piano ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come precisato nella deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n.12-8931 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi" e nel Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 24.12.2009.

Il funzionario incaricato
arch. S. Lovera

Il Responsabile del Settore
Copianificazione urbanistica Provincia di Torino
arch. Raffaele MADARO

Allegato **2c**

Provincia di Torino

Servizio Urbanistica



SINDACO

Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
Servizio Urbanistica

www.provincia.torino.it

PROTOCOLLO GENERALE
N° 406280/2012
Class 08.04
Strutt. Mittente - IA4 -

COMUNE DI PAVONE CANAVESE	
Ricevuto il	30 MAG. 2012
N° Prot.	5305
Cat.	10
Classe	1
Fasc.	10

TORINO, 22/05/2012

Al Sindaco del Comune di
PAVONE CANAVESE
Sig.ra APRILE MARIA

Oggetto: **Comune di Pavone Canavese - Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. – ai sensi della L.R. n. 1/2007 – adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 14/03/2012. Relazione della Provincia di Torino**

Con riferimento al documento programmatico in oggetto, adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 14 marzo 2012 si evidenzia quanto segue:

1.1 La strumentazione urbanistica.

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 7-05047 del 14/01/2002;
- ⇒ ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 30 del 03/09/2003, n. 46 del 09/10/2006 e n. 55 del 20/10/10 tre Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 3 del 14 marzo 2012 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, trasmesso alla Provincia in data 16/03/2012 (pervenuto in data 21/03/2012) congiuntamente alla convocazione della Conferenza di Pianificazione che si è tenuta in data 19/04/2012 (*pratica n. 07/2012*);

1.2 Le indicazioni principali del P.T.C.

- ⇒ popolazione: 3096 abitanti nel 1971, 3972 abitanti nel 1981, 4060 abitanti nel 1991 e 3776 abitanti nel 2001, dati che evidenziano una diminuzione demografica nell'ultimo decennio pari a circa 7%;
- ⇒ superficie territoriale di 1.130 ettari di collina; una conformazione fisico-morfologica costituita da 1.030 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 91 % del territorio comunale), 87 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 13 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano, 24 ettari nella *Classe I^* (pari a circa il 2% della superficie comunale) e 927 ettari nella *Classe II^* (pari a circa il 82% della superficie comunale). E' altresì interessata su una superficie di 314 ettari di "Aree boscate";
- ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica



**PROVINCIA
DI TORINO**

Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
Servizio Urbanistica

www.provincia.torino.it

- degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ed è classificato tra gli ambiti di diffusione urbana;
 - ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dall'art. 20 del P.T.C.2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
 - ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello che interessa parzialmente il territorio comunale;
 - ⇒ fa parte del "*Patto Territoriale del Canavese*" (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) promosso nel marzo 1997 dalla Città d'Ivrca, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
 - ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada Torino-Ivrea e dalla bretella Ivrea-Santhià A 5 e dalla Strada Provinciale n. 77 "*di Pavone*";
 - è interessato dalla messa in sicurezza (in quanto allagabile) dell'autostrada A5 mediante la costruzione di un viadotto, attualmente in fase di realizzazione e dalla previsione di un nuovo tracciato stradale in fase studio;
 - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 2 con i Comuni: Loranze, Quagliuzzo, Parella, Collaretto Giacosa, Strambinello, Baldissero C.se, Torre C.se, San Martino C.se, Perosa C.se, Romano C.se, Vialfrè e Scarmagno; quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Torrente Chiusella il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: La Roggia Acqua, Ribes e Rio Quasse;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 183 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 193 ettari di territorio comunale;
 - ⇒ tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10063, "*Boschi e Paludi Bellavista*" che interessa una superficie comunale di 67 ettari;

1.3 Contenuti del documento programmatico.

"CONTENUTI DELLA VARIANTE.

....omissis.....

.....la presente Variante intende quindi adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica effettuate



PROVINCIA
DI TORINO

Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
Servizio Urbanistica

www.provincia.torino.it

ai sensi dell'art.18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96.

....omissis.....

In particolare, si procederà a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell' idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", tenendo conto dei pareri tecnici espressi durante la condivisione del quadro del dissesto da parte dei competenti rappresentanti degli Enti che compongono di diritto la Conferenza.

A seguito della sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica con la zonizzazione vigente di P.R.G.C. potrà essere valutata la congruità delle previsioni vigenti di Piano con riferimento alle classi geologiche e, di conseguenza, la necessità di operare eventuali stralci di previsioni insediative incompatibili con i fattori di rischio.

Si perverrà quindi alla definizione di una ulteriore nuova tavola di P.R.G.C. illustrativa dell'assetto generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi. Infine, l'apparato normativo del P.R.G.C. sarà integrato con prescrizioni di carattere geomorfologico generali e specifiche estese all'intero territorio comunale, finalizzate a garantire la sicurezza idraulico geologica delle attività edilizie e di trasformazione del suolo."

....omissis.....

(Cfr. Documento Programmatico);

visto:

- il quinto comma dell'art. 31ter L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 e l'art. 8 del D.P.G.R. n. 2/R del 5 marzo 2007, il quale consente alle Province e ai partecipanti alla Seconda Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico la facoltà di formulare osservazioni;
- il 6° comma dell'articolo 31ter L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007, il quale affida al rappresentante unico l'onere di raccogliere i pareri necessari all'interno dell'Ente e ricondurli ad unitarietà nella conferenza di pianificazione;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regione Piemonte n. 121-29759 del 21 luglio 2011;
- la delega prot. n. 261207 del 29/03/2012 con la quale il Presidente della Provincia Dott. Antonio Saitta ha autorizzato l'Arch. Gianfranco Fiora, Dirigente del Servizio Urbanistica, a rappresentare l'Ente nella Conferenza di Pianificazione del 19/04/2012 e in quelle successive per la conclusione dell'iter della Variante Strutturale in esame;

constatato che nella 1° seduta della conferenza di pianificazione sul documento programmatico è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla coerenza delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico della Variante con le definizioni dell'articolo 31 ter, comma 1 della l.r. 56/77, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007;

Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
Servizio Urbanisticawww.provincia.torino.it

Con riferimento a quanto sopraccitato e alla prima Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico in oggetto, presieduta dal l'Assessore all'Urbanistica Sig. Fabrizio Vallero, in data 19/04/2012 (con delega del Sindaco prot. n. 2658 del 16/03/2012), si evidenzia, quanto segue.

2. Congruità del documento programmatico rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

La proposta di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale al P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), come sopra menzionato, risulta coerente con gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con D.G.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, ed in particolare, nell'art. 50 delle N.d.A., del comma 1, è citato: *"La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento prescrittivo che assicura il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni; ottempera a quanto previsto dall'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe"*, al comma 2, è citato: *(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti). La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni."*, ed infine, al comma 3 è citato: *"... [la Provincia] sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore"*.

Con la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia, Autorità di Bacino del Po e Regione Piemonte, verrà attribuita al PTC2 la valenza di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI); nelle more di tale condizione, si suggerisce di esaminare, durante la stesura del progetto preliminare della Variante, anche gli elaborati 5.1, DS6, DS2 e DS2b del PTC2 aventi valenza prescrittiva, come indicato dal comma 4 dell'art. 50 delle N.d.A., ed inoltre, avendo, come emerso in sede di Conferenza di pianificazione, l'Amministrazione Comunale deciso di giungere alla condivisione del dissesto trasmettendo la documentazione di approfondimento geologico ed idraulico ai Servizi competenti Regionali, ai sensi della D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/2009 (modificata dalla D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/2011), si suggerisce, di inviare anche al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia l'intera documentazione di approfondimento affinché possa esprimere il parere di competenza, entro il termine di 60 gg dal ricevimento.

PROVINCIA
DI TORINOArea Territorio, Trasporti e Protezione Civile
Servizio Urbanistica

www.provincia.torino.it

3. Considerazioni di carattere generale.

Con riferimento alla proposta di Variante Strutturale n.1 presentata nel "Documento Programmatico" e a seguito della prima Conferenza di Pianificazione, si evidenziano alcuni aspetti sui quali l'Amministrazione Comunale potrà, nel prosieguo dell'iter approvativo della Variante in oggetto, valutare l'opportunità di ulteriori approfondimenti:

- in riferimento alla documentazione di carattere geologico costituente il Documento programmatico, si allega alla presente il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia prot. n. 384591 del 15/05/2012, costituente parte integrante del presente parere provinciale;
- per migliorare la lettura della tavola "Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi" si suggerisce di integrare le Schede d'Area (se presenti nel P.R.G.C.) con degli estratti della Carta sopraccitata, in scala adeguata;
- al punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 è citato: "Il documento cartografico [Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della carta di sintesi], da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall'urbanista (come peraltro già indicato dalla Circ. del P.G.R. del 18/7/89, n.16/URE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all'art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.l.)";
- si rammenta inoltre, in riferimento allo specifico strumento urbanistico adottato per modificare il Piano vigente, quanto citato al comma 9, art. 31/ter, della L.R. n. 1/2007: "Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA [ora DB14] prima dell'adozione del progetto preliminare."

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO
(arch. Nadio Turchetto)

IL DIRIGENTE
(arch. Gianfranco Fiora)



SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA

www.provincia.torino.it

Prot. n. 384591 Classif. 10.09.02
Cod. Struttura LC6

Torino, 15 MAG 2012

PROVINCIA DI TORINO

DATA 21/5/12

Al Dirigente del
Servizio Urbanistica
SEDE

OGGETTO: Adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) del PRGC del Comune di Pavone C.se con variante strutturale L.R. 01/07

Si trasmette la nota allegata e si restituisce la documentazione di tipo geologico esaminata.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
(Dott. *Giuliano FRIPPAI*)



SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA

www.provincia.torino.it

Torino, 14/05/2012

OGGETTO: Adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) del PRGC del Comune di Pavone C.se con variante strutturale L.R.01/07

Con nota del 20.04.2012 (prot. n. 323649/2012) pervenuta il 23.04.2012, il Servizio Urbanistica della Provincia di Torino ha richiesto al Servizio Difesa del Suolo un parere tecnico sul piano regolatore di cui all'oggetto per poter esprimere il giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento.

Nella presente relazione non viene effettuata una verifica di conformità rispetto al disposto della D.G.R. 15.07.2002 n. 45-6656, dal momento che le procedure di esame della verifica di compatibilità idraulica dei P.R.G.C. rispetto al P.A.I. dell'Autorità di Bacino del fiume Po sono effettuate con dettaglio dalla Regione Piemonte. Pertanto quella che segue è un'analisi della variante anche rispetto al P.A.I. e che tiene comunque conto della D.G.R. di cui sopra, ma soltanto di carattere generale.

Dagli elaborati geologici allegati al P.R.G.C. emerge che l'intero territorio del Comune di Pavone C.se appare in gran parte pianeggiante se si esclude il rilievo collinare, impostato su affioramenti rocciosi, che si erge sulla pianura per circa 100 m di altezza, nord est del centro storico.

L'esame della "*Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche*" presenta le seguenti problematiche:

- se da una parte si condivide e si apprezza la scelta di comprendere all'interno di questo documento sia il territorio di Pavone C.se che i territori dei comuni confinanti a nord per poter meglio rappresentare la dinamica degli eventi alluvionali e le relative aree inondate, dall'altra non si condivide la scelta di rappresentare sulla stessa carta le aree interessate dagli eventi alluvionali storici e la delimitazione delle aree in dissesto. La carta risulta complessa, non di immediata lettura e comprendente sia dati analitici che risultati di sintesi;
- nella banca dati geologica della Provincia di Torino sono riportate perimetrazioni di aree inondate a seguito anche degli eventi alluvionali del 1993 e del 1994 che non sono state riportate in carta, più molte segnalazioni puntuali che non sono state riportate in carta;
- come già rilevato, la scelta di accorpate tutti i temi rende la carta di difficile lettura (ancor più se si dovessero aggiungere le informazioni sopra citate) ma soprattutto non consente il dettaglio cartografico di tutte le componenti intervenute in alcune situazioni di inondazione (insufficienza della rete idrica minore, insufficienza del sistema fognario...) delle quali si ha notizia nella banca dati e che parzialmente hanno influito sugli effetti indotti sul territorio.

In relazione a quanto sopra riportato, e loro diretta conseguenza, risultano le osservazioni di seguito esposte relative alla "*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica*":



SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA

www.provincia.torino.it

- la striscia di territorio classificata in classe IIIb2 che attraversa l'abitato di Pavone C.se risulta più limitata a confronto delle aree perimetrale come inondate nella Banca dati geologica, e ciò deve essere giustificato meglio sia in carta che in relazione;
- il triangolo di territorio ubicato a nord-ovest rispetto al concentrico di Pavone C.se, delimitato:
 - a est dall'Autostrada Torino-Ivrea,
 - a nord-ovest dal limite comunale
 - a sud dal limite dell'area posta in classe IIIa,

è caratterizzato dalla presenza di fasce di territorio non edificato (una disposta lungo il confine comunale e l'altra con andamento nord-sud) classificate in classe IIIb2. Per coerenza tali territori dovrebbero essere classificati in classe IIIa essendo non edificati, o in classe II, se si ritiene che le condizioni di potenziale dissesto lo permettano. In quest'ultimo caso, considerato quanto riportato nella carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche, tale scelta deve essere adeguatamente giustificata.

V.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Giglielmo FILIPPINI

Il Funzionario
Dott. Geol. Gabriella DE RENZO

Allegato **2d**

Comune di Pavone Canavese

Verbale della Seconda Seduta del 28/05/2012**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

Provincia di Torino - Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

Area Tecnica – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. /UTC

Pavone, 28/05/2012

**VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC VIGENTE DEL COMUNE DI PAVONE CAN.SE (TO)
PER L'ADEGUAMENTO AL PAI.**

Conferenza di Pianificazione ai sensi della L.R. n. 1/07 per l'esame del documento programmatico della Variante strutturale n. 1 al PRGC del Comune di Pavone Can.se (TO), approvato con DCC n. 3 del 14/03/2012, ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al tit.IV bis della 56/77 per l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

**VERBALE DELLA
2° SEDUTA DELLA 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO**

Alla seconda seduta della prima Conferenza di Pianificazione, convocata il 28/05/2012 presso il Comune di Pavone Can.se, sala consiliare, sono presenti:

- Arch. Fabrizio Vallero, Assessore all'Urbanistica del Comune di Pavone Can.se, delegato al ruolo di Presidente comunale della Conferenza, dal Sindaco dott.ssa Maria Aprile.
- Geom. Giorgio Scivoletto, Responsabile dei servizi tecnici del Comune di Pavone Can.se,
- Arch. Gian Carlo PAGLIA – Professionista incaricato della redazione della Variante – Studio Associato Architetti Paglia, con la collega arch. Valeria Santoro - Studio Associato Architetti Paglia.
- Dott. Geol. Nicola LAURIA – Studio Lauria – Professionista incaricato degli studi idrogeologici.
- Arch. Raffaele MADARO – Dirigente del Settore Copianificazione urbanistica della Provincia di Torino della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte per delega dell'Assessore Ugo Cavallera.
- Arch. Silvia LOVERA, Funzionario della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte.
- Dott. Carlo ROAGNA - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (DB 14). Arch. Gianfranco FIORA – Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia Torino per delega del Presidente della Provincia di Torino.
- Arch. Gianfranco FIORA – Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia Torino per delega del Presidente della Provincia di Torino.
- Arch. Nadio TURCHETTO – Funzionario del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino

Non sono presenti alla seduta (invitati a partecipare alla conferenza in qualità di soggetti "senza diritto di voto", ma potenzialmente interessati ad esprimere valutazioni pertinenti) i Comuni di Romano Can.se, Colleretto Giacosa, Samone, Banchette, San Martino Can.se, Perosa C.se;

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Geom. Giorgio Scivoletto Responsabile dei servizi tecnici del Comune designato dall'assessore all'urbanistica del Comune, Arch. Fabrizio Vallero dal Sindaco, su delega del Sindaco.

Alle ore 10.10 iniziano i lavori della Conferenza.

La seduta si apre con la presentazione delle persone presenti e la sottoscrizione del foglio delle presenze.

Arch. Fabrizio VALLERO

Formula i saluti ai partecipanti alla Conferenza a nome del Sindaco e dell'Amministrazione comunale e passa la parola all'arch. Gian Carlo Paglia, professionista incaricato della redazione della Variante urbanistica.

Arch. Gian Carlo PAGLIA

L'arch. Paglia riassume il lavoro svolto, già ampiamente illustrato in sede di prima seduta della Prima Conferenza di Pianificazione, e conferma l'intenzione dell'Amministrazione di proseguire l'iter della Variante di adeguamento PAI seguendo la prevista modalità di condivisione del quadro dei dissesti durante l'iter di formazione della Variante, in considerazione dell'avanzato livello di approfondimento degli studi idrogeologici. Pertanto, il Comune trasmetterà gli studi elaborati alla DB14, attendendo l'espressione del parere in merito, per poi procedere all'adozione del Progetto Preliminare della Variante.

Arch. Raffaele MADARO

Consegna al Comune il parere regionale contenente rilievi e proposte relative al Documento Programmatico. In particolare:

- precisa che l'analisi dello stato di fatto e l'eventuale modifica del quadro del dissesto comunale comporta la necessità di variare le previsioni urbanistiche incongruenti con le risultanze degli studi geologici (eliminazione delle aree edificabili inattuato che si siano rilevate inadatte);
- consiglia che, per le aree comprese in classe di pericolosità IIib, le norme di attuazione della variante dettagliino le variazioni alle limitazioni d'uso a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere di riassetto e di messa in sicurezza dell'area, definite nel cronoprogramma degli interventi di minimizzazione del rischio;
- Sempre nelle norme di attuazione del PRG, suggerisce di approfondire il concetto di carico antropico, definendo gli interventi urbanistico-edilizi che ne generano un aumento.

A questo proposito ricorda che la Variante strutturale di esclusivo adeguamento PAI non ammette incremento di carico insediativo, per tanto gli elaborati tecnici definitivi dovranno quantificare la capacità insediativa di Piano, conseguente gli eventuali stralci effettuati dalla Variante.

Si sofferma sulla necessità di definire bene, in questa sede, la procedura che l'Amministrazione comunale intende seguire per giungere alla condivisione del quadro del dissesto.

Arch. Gianfranco FIORA

Consegna al Comune la relazione redatta dagli uffici provinciali, sintetizzandone i contenuti:

- L'adeguamento del PRG al PAI è congruente con gli obiettivi del PTC2 e in particolare con le disposizioni dell'articolo 50 delle N.d.A;
- Si suggerisce di esaminare, durante la stesura del Progetto preliminare della Variante, anche gli elaborati di carattere geologico del PTC2, aventi valenza prescrittiva;
- Per quanto riguarda la carta di sintesi, si sottolinea che dovrà essere sottoscritta sia dal geologo sia dall'urbanista incaricati.

Evidenzia che alla relazione consegnata è stato allegato il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia sugli elaborati di carattere geologico.

Dott. Carlo ROAGNA

Evidenzia l'opportunità di valutare, in alternativa alla modalità scelta, il percorso procedurale attraverso l'avvio della fase di approfondimento, che lui riterrebbe più opportuno in considerazione della complessità del quadro dei dissesti. Infatti, egli ritiene che senza la condivisione dei dissesti il proprio settore di competenza, inevitabilmente, chiederebbe comunque ulteriori integrazioni e modifiche alla documentazione presentata; pertanto, sarebbe opportuno proseguire l'iter della Variante convocando la fase di approfondimento.

Arch. Gian Carlo PAGLIA

Afferma la disponibilità del Comune rispetto alla scelta di procedere con la condivisione del rischio (avviando quindi la fase di approfondimento) e, solo successivamente, dopo il rilascio del parere, con l'adozione del Progetto Preliminare di Variante.

Geom. Giorgio SCIVOLETTO

Evidenzia che per la fase di approfondimento spetterà dunque al geologo incaricato, dott. Lauria, relazionarsi con i relativi settori di competenza.

Arch. Raffaele MADARO

L'architetto evidenzia allora che con la seconda seduta della Conferenza di copianificazione si chiude il documento programmatico e che, fino all'adozione del Progetto Preliminare della Variante, si procede avviando la fase di approfondimento.

Ricorda la necessità di perdere o rilocalizzare la capacità edificatoria delle aree di PRG ricadenti in classe geologica IIIa (ossia quelle da stralciare).

Arch. Gian Carlo PAGLIA

Condivide le indicazioni regionali ed evidenzia che dagli studi geologici fin qui eseguiti non risultano aree di nuovo impianto inattuate in classe IIIa di pericolosità geomorfologica.

Arch. Gianfranco FIORA

L'arch. Fiora ribadisce l'esclusione della Variante dal procedimento di VAS, in quanto di esclusivo adeguamento al PAI.


Arch. Raffaele MADARO

L'arch. Madaro afferma che dal punto di vista procedurale è quindi possibile chiudere la 2° seduta della 1° Conferenza di Pianificazione.

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 11.15 la Conferenza si conclude.

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gedm. Giorgio Scivoletto



IL PRESIDENTE COMUNALE DELLA CONFERENZA
(SU DELEGA DEL SINDACO)

Arch. Fabrizio Vallero

Allegato **3**

Regione Piemonte – DB14

Fase di approfondimento. Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 31-1844 del 7/2/2011

9. Ott. 2012 14.10

PUBBLICAZIONE

Nr. 3573 P. 1



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

COMUNE DI PAVONE CANAVESE		
Ricevuto il 10 OTT. 2012		
N° Prot. 986P		
Cat. 10	Classe 9	Fasc. 10

Data 09/10/12

Protocollo n. 74827 DB14/20

Carm. 11.60.10

- Alla Conferenza di Pianificazione
c/o Amministrazione Comunale di
PAVONE CANAVESE (TO)
Fax n. 0125 - 516539
- e, p.c. Regione Piemonte
Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia
Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione
Provincia di Torino
C.so Bolzano, 44 - 10121 - Torino
Fax: 011-432.5938
- e, p.c. Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo,
Economia Montana e Foreste
Settore Decentrato OO.PP. e
Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
Via Belfiore, 23 - 10125 - Torino
Fax: 011-432.2826
- e, p.c. Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo,
Economia Montana e Foreste
Settore Pianificazione Difesa del Suolo, difesa
assetto idrogeologico e dighe
Via Petrarca, 44 - 10126 TORINO
Fax n. 011-432.5801
- e p.c. Alla Provincia di Torino
Servizio Difesa del Suolo e Attivita' Estrattiva
Corso Inghilterra, 7/9 - 10138 TORINO
Fax n. 011 - 8617161

Riferimento prot. n.6106 del 18/06/2012, ns. prot. 64383/DB1420 del 24/08/2012 - Dq n.28401 - C

OGGETTO: *Comune di Pavone Canavese (TO)*
L.R. n. 1/2007. Variante Strutturale n. 1 al PRGC vigente di adeguamento al PAI.
Fase di approfondimento.
Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 31-1844 del 7/4/2011.

In data 16/06/2012 con protocollo n. 6106 (Ns. protocollo n. 64383 del 24/08/2012) da parte dell'Amministrazione comunale di Pavone Canavese, è stata inoltrata a questo Settore la documentazione di carattere geologico tecnico a supporto della Variante Strutturale per l'Adeguamento al PAI, ai fini dell'espressione delle osservazioni di competenza e con richiesta di attivazione della fase di approfondimento.

Via Belfiore, 23
10125 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax 011.4325188

9. Ott. 2012 14:10

Nr. 3573 P. 2



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

Si ricorda che il Comune di Pavone Canavese dispone di uno strumento urbanistico non ancora dotato di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico e che in data 04/06/2012 ha avuto luogo la seconda seduta della prima conferenza sul documento programmatico ai sensi della legge regionale n. 1/2007.

Al fine di poter consentire l'espletamento dell'iter istruttorio secondo i dettami della DGR 31-1844 del 7/4/2011, è stato acquisito in data 31/08/2012 il parere tecnico di competenza del Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n. 65431/14.06 del 31/08/2012) e in data 01/10/2012 il parere tecnico di competenza del Settore Pianificazione Difesa del Suolo (nota prot. n. 71952/14.22 del 27/08/2012).

Si sottolinea che la presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche attraverso specifici sopralluoghi. Tale istruttoria, comunque, non sostituisce il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi dei seguenti elaborati progettuali, trasmessi in formato cartaceo e digitale, dal Comune di Pavone C.se e aggiornati a marzo 2012:

- Elaborati urbanistici:

- o Relazione illustrativa – Documento programmatico
- o TAV. 'Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi'

- Elaborati geologici:

- o Relazione geologica tecnica
- o TAV. N° 1 - Carta geologica e geomorfologica (1:5.000)
- o TAV. N° 2 - Carta delle acclività' (1:5.000)
- o TAV. N° 3 - Carta geoidrologica (1:5.000)
- o TAV. N° 4 - Carta della rete idrografica (1:10.000)
- o TAV. N° 5 - Carta dei dissesti e delle criticità' idrauliche (1:10.000)
- o TAV. N° 6 - Carta delle opere idrauliche esistenti, in progetto e proposte (1:10.000)
- o TAV. N° 7 - Sistema informativo catasto opere di difesa – siccità (1:5.000)
- o TAV. N° 8 - Carta di sintesi della pericolosità' geomorfologica e idoneità' alla utilizzazione urbanistica (1:5.000)
- o TAV. N° 8/1 Carta di sintesi della pericolosità' geomorfologica e idoneità' alla utilizzazione urbanistica (1:10.000)

Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa assetto Idrogeologico di Torino, esaminata la documentazione trasmessa, ha espresso le seguenti osservazioni.

Il reticolo idrografico minore, sul quale il Settore è competente ad esprimere parere ai fini dell'adeguamento al P.A.I., è costituito nel territorio comunale dal rio Ribes e dalla Roggia Acqua Rossa (indicata nei territori a monte come Roggia del Molino). Il rio Ribes risulta completamente delimitato dalle fasce fluviali in quanto costituisce lo scolmatore del fiume Dora Baltea a seguito della avvenuta realizzazione del nodo idraulico di Ivrea. Tutti e due i corsi d'acqua risultano caratterizzati da sedime demaniale e quindi soggetti alle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche.

Il Torrente Chiusella, (di competenza AIPO) anche per la parte di attraversamento del territorio di Pavone C.se, risulta delimitato da fasce fluviali, fino alla confluenza in Dora Baltea. Si sottolinea quindi, che le fasce fluviali normano già gli interventi vietati e/o ammissibili che ricadono nel loro ambito.

La Carta dei Dissesti di cui alla Tavola n. 5, recepisce integralmente le aree di esondazione causate dall'alluvione dell'autunno 2000 ove è stato riattivato il paleo alveo del fiume Dora Baltea lungo il rio Ribes. Il paleo alveo era stato riattivato anche nel corso dell'evento alluvionale del settembre 1993.

Via Belfiore, n.23
10125 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax 011.4325188

9.0.t. 2012 14:10

Nr. 3573 P. 3



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia, Montagna e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

A seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, le più importanti aree edificate e molteplici insediamenti antropici di Fiorano C.se, Banchette, Salerano, Samone, Pavone C.se, Lessolo, Montalto Dora sono stati integralmente protetti da rilevati arginali che costituiscono il Nodo Idraulico di Ivrea e che consentono di contenere le piene duecentennali del fiume Dora Baltea. A quanto risulta a questo Settore e sulla base di quanto comunicato dal tecnico professionista estensore delle Carte del Dissesto e di Sintesi, anche i rilevati arginali che proteggono l'abitato di Pavone C.se (soprattutto le aree relative alla Cascina Marchetti, e alla B.ta Chiusellaro) risultano ormai realizzati ed ultimati.

Il tecnico professionista ha inoltre mantenuto le aree già interessate da dissesti areali nel territorio comunale, (parte Nord e parte Sud), definendo quindi classi di pericolosità individuate come IIIB2.

Tali classi possono essere considerate però ammissibili solo per le aree edificate, per cui l'area a nord del territorio comunale individuata all'esterno delle aree abitate, a confine con il territorio di Samone, dovrà essere individuata con classe di pericolosità differente, adatta per le aree inedificate.

Inoltre alcuni dissesti areali (EeA) individuati all'interno delle fasce fluviali non trovano giusta collocazione perché le fasce già individuano i livelli di pericolosità relativi.

In merito ad altre criticità idrauliche esistenti nel territorio comunale si evidenzia la necessità che la Carta dei Dissesti (tav. n. 5) sia integrata indicando anche le rilevanti criticità costituite dagli attraversamenti del rio Ribes (inteso unitamente alle fasce fluviali) da parte dell'autostrada Torino-Aosta e della bretella Ivrea-Santhià. Infatti lo scolmatore del Fiume Dora Baltea, secondo gli studi effettuati per il nodo idraulico di Ivrea, permetterà il transito di una portata duecentennale di circa 1.265 mc/sec, mentre vari attraversamenti autostradali tra cui quelli lungo la Torino-Aosta, consentono di far defluire circa 10 mc/sec. Si precisa comunque che l'ATIVA S.p.A., concessionaria delle infrastrutture autostradali ha già attivato delle conferenze di servizi per le valutazioni V.I.A., al fine di individuare la soluzione ai dissesti areali mediante la realizzazione di vari viadotti sul Rio Ribes e sul Torrente Chiusella.

Nelle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico dovranno essere indicati lungo i corsi d'acqua demaniali, le fasce di rispetto inedificabili di m. 10, in conformità delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche. Per i canali irrigui le fasce di rispetto non dovranno essere inferiori a m. 5, come indicato nelle Norme di Attuazione del P.A.I.

Dall'esame della documentazione si è riscontrato il censimento delle opere idrauliche esistenti con il sistema SICOD.

Sulla base, della documentazione trasmessa, il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa assetto idrogeologico di Torino ritiene di poter condividere il dissesto e la sintesi (per quanto riguarda il reticolo idrografico minore), individuati nel territorio comunale di Pavone C.se al fine di conseguire l'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I., a condizione che siano recepite integralmente le prescrizioni sopraindicate.

Il Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa assetto Idrogeologico, Dighe evidenzia che gli elaborati tecnici forniti per le vie brevi dal Settore OOPP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino non contengono proposte di modifica e/o adattamenti delle delimitazioni di pertinenza fluviale vigenti.

Con riferimento ai contenuti della Tav. 5 (Carta dei dissesti), ai fini di una miglior lettura del dissesto in atto, si avanza la proposta di non cartografare tematismi propri della rete idrografica minore (Ee, Eb, Em) all'interno dei domini delimitati dalle fasce di pertinenza fluviale.

Per quanto riguarda la descrizione degli interventi programmati a difesa del territorio dalle possibili esondazioni del sistema Dora Baltea - Ribes - Chiusella, contenuta nella Relazione, essa potrà costituire

9. Ott. 2012 14:11

Nr. 3573 P. 4



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia, Montagna e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

momento di confronto in sede di approfondimento richiesto dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento alle procedure di cui all'art. 28 del P.A.I..

Anche a tal proposito si riferisce che in località Cartiera non è vigente alcuna perimetrazione RME, ma esclusivamente una indicazione di immobili esposti a gravi condizioni di pericolo così come si dà atto che ad oggi le limitazioni all'uso del suolo da imporre sulla base della Carta di Sintesi nei territori a tergo dei limiti di progetto della fascia B risultano cautelative rispetto al P.A.I..

A seguito dell'analisi della documentazione di carattere geologico, idrogeologico e geomorfologico il Settore scrivente osserva quanto segue.

- a) In merito alla *Carta dei dissesti e delle criticità idrauliche - Tav. 5* si sottolinea la generale corrispondenza del quadro del dissesto rilevato con le banche dati in possesso dell'ufficio scrivente. Si è però osservata la presenza di un'area soggetta a crolli, secondo quanto riportato dalla base dati IFFI/SIFRAP, non riportata in carta nei pressi di località Torre di Scalo, sul versante al confine col territorio comunale di Ivrea. Si richiede un approfondimento in merito.
- b) In merito alle aree potenzialmente a rischio di dissesti gravitativi nel centro storico, di cui si parla in relazione alle pagg. 22-23, si richiede di evidenziare graficamente tali settori, sia in carta del dissesto sia in carta di sintesi.
- c) Si ricorda la necessità di confronto degli elaborati prodotti con il quadro del dissesto rappresentato negli elaborati approvati a supporto di strumenti di pianificazione dei comuni limitrofi.
- d) Ai fini della trasposizione del quadro del dissesto ad Autorità di Bacino del Fiume Po, nonché in considerazione di quanto espresso anche dagli altri due Settori regionali in precedenza, si ritiene necessario limitare gli indici di pericolosità Eaa, Eba, Ema ai settori esterni al perimetro della fascia fluviale B.
- e) Si richiedono chiarimenti in merito alla classificazione delle aree Ema ed Eba, poiché dalla lettura dell'elaborato grafico sembrerebbero invertite le corrispondenze tra rappresentazione cartografica e legenda.
- f) Si richiede infine di assegnare un indice di pericolosità anche alle aree esondate riportate nei pressi della S.S. n. 565 in località Cascina Ribes.
- g) In merito alla *Carta di sintesi - Tav. 8*, si ricorda la necessità di confronto degli elaborati prodotti con il quadro di sintesi rappresentato negli elaborati approvati a supporto di strumenti di pianificazione dei comuni limitrofi.
- h) In riferimento alle aree poste a tergo dei limiti B di progetto – località Chiusellaro e Marchetti, Quilico, Moila – si ritiene necessario rivedere l'attuale classificazione (III B2) prevedendo l'assegnazione a classi più vincolanti sotto il profilo dell'aumento del carico antropico (III B3, III B4). Si ritiene infatti opportuno rimarcare che la realizzazione delle opere di messa in sicurezza è finalizzata alla difesa del carico antropico esistente al momento dell'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, con lo scopo di minimizzare il rischio idrogeologico del territorio ad esse sotteso. Questo ufficio ritiene che la possibilità di un generalizzato incremento del carico antropico in tali ambiti, motivata dal fatto che il territorio allo stato attuale è finalmente difeso, non sia congruente con l'obiettivo preposto con la realizzazione delle opere, né con il concetto di rischio residuo che caratterizza qualsiasi intervento di messa in sicurezza.

9. Ott. 2012 14:11

Nr. 3573 P. 5



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia, Montana e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

- i) Non si condivide la perimetrazione delle classi IIIB ove queste includano settori ineditificati non compatibili con la definizione di lotto intercluso ad aree già costruite. Si consiglia quindi di limitare tale classe ai soli nuclei edificati, senza includere in tali ambiti frange più o meno ampie al loro contorno, che dovranno pertanto essere riclassificate in IIIA. Ci si riferisce in particolare agli ambiti di classe IIIB2 riconducibili agli alvei relitti della Dora Baltea.
- j) Si richiede di approfondire l'analisi dell'idoneità urbanistica del settore in classe II in località C. Ribes, considerato anche quanto espresso al precedente punto 'e', sia in merito alle aree esondate nel 2000 sia in merito alla presenza del limite di fascia B di progetto.
- k) Considerata la presenza sul territorio comunale di due aree RME (una in comune con il territorio di Romano C.se) si evidenzia la necessità di esplicitare da parte dell'Amministrazione Comunale se la Variante in oggetto ha anche l'obiettivo di modificare o eliminare tale perimetrazione. Si richiede pertanto di chiarire tale punto, sottolineando che ai fini dell'eventuale eliminazione dei vincoli derivanti dall'area RME l'Amministrazione è tenuta a seguire i dettami e l'iter amministrativo contenuto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-1844 del 07/04/2011 e fare riferimento a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale di Autorità di Bacino n. 11/2008 del 5 aprile 2008, che illustra le modalità di revisione delle RME B-Pr.
- l) Dal confronto tra la carta dei dissesti e la carta di sintesi è stata verificata in località Dossi la presenza di un'area esondabile Eba al di fuori del limite di fascia C, classificata in classe II. Non si concorda con tale classificazione e si richiede invece di adeguare la carta di sintesi secondo gli standard normativi previsti (IIIA).
- m) Dal confronto tra la carta dei dissesti e la carta di sintesi è stata verificata in località Molla/Croce Boscale e Borgata Quilico la presenza di aree esondabili anche al di fuori del limite di fascia C, classificate in classe II. Non si concorda con tale classificazione e si richiede invece di adeguare la carta di sintesi secondo gli standard normativi previsti (IIIA).
- n) Si segnala infine la presenza di classe II anche all'interno del limite della fascia fluviale B (Borgata Quilico), incompatibile con le norme di attuazione del PAI per tale ambito, e se ne richiede quindi una riclassificazione in classe IIIA.
- o) In merito alle Norme geologiche si rileva che per tutte le aree ascritte alla classe IIIB è da prevedere la predisposizione di un cronoprogramma degli interventi secondo quanto espresso al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare PGR 7/LAP/96, attualmente mancante tra la documentazione progettuale. Il cronoprogramma è lo strumento previsto dalla Circolare 7/LAP per indicare le misure strutturali e/o non strutturali di messa in sicurezza del territorio, la cui attuazione e successiva verifica della minimizzazione del rischio costituiscono le condizioni necessarie per poter procedere con quegli interventi urbanistici che prefigurano un aumento o modesto aumento del carico antropico secondo quanto stabilito al punto 7.3 della Circolare stessa. Dovrà essere specificato che spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le misure di messa in sicurezza del territorio abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Il cronoprogramma dovrà comunque essere redatto nel dettaglio nella fase attuativa del piano regolatore.
- p) Si ritiene infine necessario integrare le norme geologiche con i seguenti commi:
 - Le aree soggette a dissesto dovranno essere tenute in considerazione nella redazione o aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. In analogia ai contenuti dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Amministrazione Comunale provvederà ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza.

Via Belfiore, n. 23
10125 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax: 011.4325188

9. Ott. 2012 14:11

Nr. 3573 P. 6



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia, Montana e Foreste

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

funzione del dissesto e a richiedere al soggetto attualore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Si segnala che l'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico risulta possibile in presenza di un quadro del dissesto completo e condiviso ai vari livelli istituzionali e che la condivisione del quadro del dissesto avviene, per quanto di competenza, a seguito dell'esame di tutti gli elaborati geologici di P.R.G.C. redatti ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e relative Note Tecniche Esplicative.

Visionata la documentazione di analisi geologica, geomorfologica, idrogeologica prodotta questo Settore ritiene che gli elaborati risultino non ancora adeguati al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI).

Considerate le osservazioni e le richieste espresse nel presente parere, si sottolinea che il recepimento di tali indicazioni, potrà comunque, nel rispetto delle procedure previste, consentire al Comune di Pavone Canavese di conseguire l'adeguamento degli studi geologici agli standard della C.P.G.R. n. 7/LAP/96, e di conseguenza al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Si richiama infine l'esigenza che il Comune renda disponibili gli elaborati in oggetto su supporto informatico (files *.cdr, *.dwg, *.dxf, *.shp), inviandoli in copia conforme al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, via Petrarca 44, 10126 Torino, al fine di consentire alla Regione Piemonte di adempiere a quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 in materia di trasposizione del quadro del dissesto e aggiornamento dell'Elaborato n.2 del PAI, "Allante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ferruccio Ferlati

Funzionario Referente
Dott. Carlo Rosagna
Tel. 011/4321286
E-mail: carlo.rosagna@regione.piemonte.it

Via Belfiore, n. 23
10125 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax 011.4325188

Allegato **4**

Regione Piemonte – DB14

Fase di approfondimento per la valutazione tecnica preventiva all'adozione del progetto preliminare. Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 7/4/2014



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. (*) *A1813A*
Classificazione 11.60.10 – STRGEN20 – 936/2016C – 3 - 5
(*) riportata nel corpo del messaggio PEC e nei metadati DOQUI

Torino,

Al Comune di Pavone Canavese
Area Tecnica–Servizio Pianificazione
e Gestione del Territorio
P.zza del Municipio, 1 – 10018
pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

e, p.c. al Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest – A1606A
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Regione Piemonte
C.so Bolzano 44 – 10121 – Torino

Settore Difesa del Suolo
Direzione Opere Pubbliche, Difesa
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.
Regione Piemonte
Via Petrarca, 44 – 10126 - Torino

Riferimento prot. n. 8427/1813A del 24/02/2016; DQ n. 44848/C.

Oggetto: Comune di Pavone Canavese (TO). L.R. 56/77 e s.m.i. - Variante Strutturale del PRGC di adeguamento al PAI – Fase di approfondimento per la valutazione tecnica preventiva all'adozione del progetto preliminare.

Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 7/4/2014.

In data 24/02/2016 è stato richiesto dal Comune di Pavone Canavese (protocollo del Comune n. 1603 del 23/02/2016) un parere tecnico per le materie di competenza sugli elaborati di carattere geologico e idrogeologico prodotti a supporto della Variante Strutturale in oggetto.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi degli elaborati progettuali digitali messi a disposizione nel disco di rete condiviso dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest della Regione Piemonte e a quelli cartacei consegnati a mano dall'Amministrazione comunale, consistenti nello specifico in:

- Relazione Geologico-Tecnica a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria comprensiva anche di:
 - schede SICOD;
 - schede di rilevamento dei processi lungo la rete idrografica;
- Integrazioni degli Elaborati Geologici richieste dai Servizi Tecnici Regionali a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria, comprensive anche del Cronoprogramma;
- tavole di progetto a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria:
 - Tav n.1 – Carta Geologica e Geomorfologica – Scala 1:5.000;
 - Tav n.2 – Carta delle Acclività – Scala 1:5.000;
 - Tav n.3 – Carta Geoidrologica – Scala 1:5.000;
 - Tav n.4 – Carta delle Rete Idrografica – Scala 1:10.000;

Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
Tel. 0114321405
Fax 0114322826



- Tav. n.5 – Carta dei Dissesti, della Dinamica Fluviale e delle Criticità Idrauliche – Scala 1:10.000;
- Tav. n.6 – Carta delle Opere Idrauliche Esistenti in Progetto e Proposte – Scala 1:10.000
- Tav. n.7 – Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa – SICOD LT – Scala 1:5.000;
- Tav. n.8 – Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica – Scala 1:5.000;
- Tav. n.8/1 – Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica – Scala 1:10.000;

In precedenza, a seguito della richiesta di attivazione della fase di approfondimento da parte del Comune di Pavone (prot. 6106 del 18/06/2012), nell'ambito della Variante Strutturale n.1 di adeguamento al PAI era stato emesso il parere unico geologico ai sensi della DGR 31-1844 del 07/04/2011 dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico (area di To, Cn, No e Vb) della Regione Piemonte, allora competente (prot. 74827 del 09/10/2012). Il parere unico geologico, comprensivo anche dei contributi degli allora Settori - Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - e - Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa assetto Idrogeologico e Dighe – riteneva gli elaborati non idonei all'adeguamento al PAI, e riportava osservazioni e richieste, il cui recepimento avrebbe comunque potuto consentire al Comune di “conseguire l'adeguamento degli studi geologici agli standard della C.P.G.R. n. 7/LAP/96, e di conseguenza al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)”.

Con l'attuale istanza il Comune, dando seguito alle attività svolte nei tavoli tecnici interdisciplinari del 2012, presenta la bozza del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 di adeguamento al PAI.

Al fine di poter consentire l'espletamento dell'*iter* istruttorio è stato richiesto al Settore Regionale Difesa del Suolo un parere di competenza (prot. n. 9004 del 26/02/2016), ricevuto il 21/03/2016, prot. n. 13104, che si sintetizza nei punti seguenti:

1. non sono state riscontrate proposte di modifica e/o adattamenti ad elementi morfologici rilevabili alla scala di maggior dettaglio delle delimitazioni di pertinenza fluviale vigenti sul Rio Ribes e sul T. Chiusella;
2. per quanto concerne la valutazione delle condizioni di rischio nei territori a tergo dei limiti di progetto della fascia B, ad oggi si dà atto che lo strumento urbanistico in progetto imporrebbe misure cautelative in ordine all'utilizzo dei suddetti territori anche dopo la realizzazione delle opere di difesa previste dal PAI. A tal proposito, a fini collaborativi appare doveroso evidenziare che dall'esame delle mappe della pericolosità contenute nella c.d. Direttiva Alluvioni, emerge che gli allagamenti attesi per la piena di riferimento sono contenuti all'interno della fascia B vigente;
3. dal sopralluogo effettuato in data 14/03/2016 si è potuto verificare che ad oggi risultano realizzati i seguenti interventi:
 - arginatura in sponda sinistra Rio Ribes;
 - arginatura in sponda destra T. Chiusella;
 - viadotto Marchetti ed opere connesse (in particolare rivestimento del corpo autostradale);
 - adeguamento del Ponte S.P. 77 ed opere connesse (in particolare chiusura del varco al di sotto dell'autostrada);
 - chiusura del sottopasso al di sotto dell'autostrada a valle del ponte della S.P. n.77;
4. sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che le finalità del PAI siano state raggiunte e che sussistano le condizioni affinché l'Autorità di Bacino possa aggiornare l'elaborato 8 del PAI nel tratto interessato.

A seguito delle osservazioni e richieste espresse dal Gruppo Interdisciplinare, dell'analisi della documentazione di carattere geologico, idrogeologico, geomorfologico e idraulico, comprensive delle integrazioni richieste dal suddetto Gruppo, del parere espresso dal Settore Difesa del Suolo, nonché del sopralluogo di terreno effettuato il 08/03/2016, si ritiene che gli elaborati prodotti risultino sostanzialmente coerenti con le indicazioni della Circolare PGR n. 7/LAP e con le relative Note Tecniche Esplicative. Si rilevano tuttavia alcune osservazioni, da recepirsi nell'adozione del Progetto Preliminare, e che vengono di seguito descritte:

• **in merito al recepimento delle indicazioni ed osservazioni enunciate dal Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino:**

1. l'allora Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino aveva relazionato sul dissesto relativo al reticolo idrografico minore di competenza regionale, costituito dal Rio Ribes e dalla Roggia



Acqua Rossa, corsi d'acqua demaniali. Il rio Ribes (scolmatore del Fiume Dora Baltea - nodo idraulico di Ivrea) risultava delimitato dalle fasce fluviali mentre la Roggia Acqua Rossa risultava collocata all'interno della fascia fluviale B, in destra orografica del fiume Dora Baltea. Si richiamava quindi l'osservanza delle norme imposte da dette fasce fluviali. Da un esame della Carta del Dissesto, si riscontrava il recepimento delle aree di esondazione causate dall'alluvione dell'autunno 2000. A seguito di tale evento calamitoso, infatti varie aree edificate erano state completamente interessate da rilevanti allagamenti. Successivamente, a seguito della realizzazione del nodo idraulico di Ivrea, che ha visto la esecuzione di rilevati arginali a protezione di tutti gli abitati, dei Comuni di Fiorano C.se, Banchette, Salerano, Samone, Pavone C.se, Lessolo, Montalto Dora, la protezione degli insediamenti antropici risulta conseguita. Gli argini sono stati infatti ultimati e collaudati. Nella Carta del Dissesto sono stati indicati come traccia storica, anche dissesti areali riconducibili sempre all'alluvione dell'autunno 2000, esondazioni provenienti dai territori dei Comuni di monte. Tali aree (parte Nord e Sud del territorio comunale) sono state indicate nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità alla utilizzazione urbanistica con classe IIIB2. Si erano già manifestate perplessità su tale assegnazione che può essere esclusivamente riferita ad aree edificate esistenti o a piani esecutivi approvati, ma non può trovare utilizzo in generiche previsioni di PRGC. Pertanto si ritiene che tale classe debba essere rettificata e sostituita attestando la mitigazione dei livelli di pericolosità conseguiti a seguito della messa in sicurezza degli abitati, con una classe II (ad eccezione di settori in classe IIIa, descritti nel punto successivo) in conformità anche con indicazioni analoghe già approvate per gli adeguamenti al PAI dei PRGC dei Comuni di di monte: Samone e Banchette. In merito inoltre alle classificazione dei livelli di pericolosità individuati per le aree edificate a tergo degli argini, si prende atto di quanto indicato dal tecnico professionista, e cioè classe IIIB3 per le aree edificate in prossimità del piede degli argini e classe IIIB2 per le altre aree edificate più distanti;

2. in merito all'area descritta al punto 1 nei pressi del limite comunale al confine con Samone, deve essere previsto un settore in classe IIIa invece che IIIB2 presso il margine sud -occidentale dell'area di previsione NTps, dove nella Tav. 1 sono indicati alcune scarpate di terrazzo con dislivello superiore a 3 m, e dove è possibile che vengano convogliate le acque di ruscellamento superficiale in caso di precipitazioni; in fase di modifica, potranno essere inserite eventuali altre classi IIIa su aree circoscritte, topograficamente depresse, risultanti da una specifica indagine di dettaglio;
 3. quanto detto al punto 1 inoltre non si ritiene possa essere esteso al settore del concentrico allagato, lungo l'alveo relitto della Dora Baltea riattivato che percorre le attuali vie Nosetta e Tripoli; in questo settore infatti, a causa della presenza degli edifici e della conformazione morfologica, le acque provenienti da a monte si sono concentrate lungo l'asse viario raggiungendo battenti considerevoli; per tali ambiti quindi si richiede il mantenimento in classe IIIb;
 4. gli indici di pericolosità Eea, Eba e Ema sono stati limitati alle porzioni di territorio esterne alle fasce fluviali così come stato chiesto nella nota di richiesta del Gruppo Interdisciplinare;
 5. è necessario che nelle Norme di Attuazione sia indicata, per i corsi d'acqua demaniali, ai sensi del R.D. 523/1904, una fascia di rispetto inedificabile di 10 m dal ciglio di ambo le sponde;
- **in merito al recepimento delle indicazioni ed osservazioni enunciate dal Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico, Dighe:**
 6. come richiesto, e come già indicato al punto 4, gli indici di pericolosità Eea, Eba e Ema sono stati limitati alle aree esterne alle fasce fluviali;
 - **in merito al recepimento delle indicazioni ed osservazioni enunciate dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania:**
 7. in merito al punto a) delle osservazioni, circa la presenza di un'area soggetta a crolli riportata nella base dati IFFI/SIFRAP presso località Torre Scalo, si accolgono, anche a seguito del sopralluogo congiunto, le osservazioni riportate nel documento "Integrazioni degli Elaborati Geologici";
 8. in merito al punto b), circa la possibile presenza di aree potenzialmente a rischio di dissesti gravitativi nel centro storico, si accolgono le osservazioni riportate nel documento "Integrazioni degli Elaborati Geologici";
 9. in merito al punto c), si conferma l'esecuzione di un controllo e confronto con il quadro del dissesto dei Comuni limitrofi definito negli elaborati a supporto di strumenti urbanistici approvati;
 10. in merito ai punti d) ed e), le osservazioni sono state accolte;



11. in merito al punto f), è stato assegnato un indice di pericolosità (Ema) alle aree inondate presso cascina Ribes come richiesto; coerentemente con la classificazione a monte della SS 565, si chiede di classificare in IIIa anche l'area inondata a valle della medesima SS, che non ricalca del tutto l'area inondata così come riportata nella carta dei dissesti, Tav 5, esternamente alle fasce;
12. in merito al punto g), nella documentazione si ribadisce l'assenza di incongruenze dal confronto al quadro di sintesi dei Comuni limitrofi; rispetto al quadro proposto, sussistono in realtà incongruenze al confine con il Comune di Samone (discontinuità tra classe IIIb2 e IIIb1) e Banchette (discontinuità tra classe IIIb2 e II); in riferimento al punto 1 in questo settore di confine, secondo il tecnico regionale coestensore della presente che già si era occupato dell'istruttoria nella fase iniziale di approfondimento, è possibile ricondurre la prevista classe IIIb2 in classe II; a seguito di tale modifica, non sussisterebbero più incongruenze con il Comune di Banchette (classi II congruenti) mentre sarebbe accettata l'incongruenza con il Comune di Samone (classe IIIb1 a contatto con classe II);
13. le osservazione del punto h) sono state in parte accolte; il passaggio dalla classe IIIb2 alla IIIb3 tra Borgata Quilico e Cascine Marchetti è giustificata dalla presenza di un limite morfologico costituito da una scarpata di terrazzo fluviale rimodellata, di altezza variabile e dell'ordine di 1-2 metri; in merito a tale punto però sussistono ancora alcune incertezze: in particolare per quanto riguarda borgata Molla e Borgata Chiusellaro:
 - Borgata Molla: dai dati storici, i battenti idrici in questo settore a seguito dell'evento del 2000 sono stati particolarmente elevati; tali battenti sono ben documentati nella pubblicazione dell'evento alluvionale edita da Arpa Piemonte. Si ritiene quindi di rivedere la classificazione di questo settore, attualmente prevista in classe IIIb2, in una classe più vincolante in relazione alla possibilità di aumento del carico antropico;
 - Borgata Chiusellaro: l'attribuzione della classe IIIb2 agli edifici ubicati esternamente o in corrispondenza della fascia C è giustificabile dalla presenza di una superficie terrazzata che determina per questi settori una situazione di alto morfologico rispetto ai settori circostanti, non trova invece giustificazione per gli edifici ubicati nei settori interni a tale fascia per i quali si presentano le medesime condizioni morfologiche e di pericolosità dei limitrofi settori classificati IIIb3;
14. il punto i) in parte è già stato sviluppato al punto 1, (alveo relitto della Dora Baltea presso il casello autostradale); in merito invece all'alveo relitto che attraversa il concentrico lungo via Nosetta e via Tripoli, si chiede di classificare in classe IIIa invece di IIIb2 in quanto ineditata, la parte terminale dell'alveo relitto della Dora, dove attualmente è presente un parcheggio e un sottopasso ancora soggetto ad allagamenti, e dove durante l'evento del 2000 si sono rilevati battenti idrici considerevoli;
15. in merito al punto j) è stata condotta l'analisi richiesta e si è provveduto all'ampliamento della fascia in classe IIIa;
16. in merito al punto k), si dichiara che l'Amministrazione non ha intenzione di modificare o eliminare le aree RME presenti sul suo territorio;
17. l'osservazione al punto l), in merito all'area inondata esterna alla fascia C presso la località Dossi, è stata accolta con la trasformazione dell'area da classe II a classe IIIa;
18. la richieste espresse al punto m) (inserimento delle aree inondate esterne alla fascia C presso le località Borgata Quilico, Molla, Croce Boscale in classe IIIa) e n) (inserire in classe IIIa un ambito interno alla fascia B presso Borgata Quilico classificata II) sono state accolte;
19. in merito al punto o) si ribadisce la necessità di predisporre per tutte le classi ascritte alle classi IIIb, indipendentemente dalla previsioni urbanistiche, un Cronoprogramma delle opere; il Cronoprogramma deve prevedere opere strutturali e/o non strutturali per tutte le aree IIIb, comprese quelle che fanno riferimento alle opere del nodo idraulico di Ivrea; in questo caso, le opere previste sono ad esempio quelle non strutturali come i piani e le attività di manutenzione e ispezione delle opere, le attività di previsione e sorveglianza, il monitoraggio dei processi, la realizzazione dei piani di allerta in ambito di Protezione Civile, eventuali limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio, ecc...; la minimizzazione del rischio attraverso interventi strutturali e non strutturali dovrà essere certificata dal Comune; il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto nel dettaglio nella fase attuativa del piano regolatore;
20. il punto p) è stato accolto.

• **Aspetti generali:**

21. in merito al dissesto segnalato nella Tav. 5 relativo alle aree inondate durante l'evento alluvionale del 2000 che ha coinvolto il concentrico lungo l'asse di un alveo relitto della Dora Baltea, che si sviluppa



lungo le vie Noretta e Tripoli (punti 3 e 14), esistono dubbi per quanto attiene la traduzione del dissesto in classi di sintesi rappresentate nella Tav. 8: l'ambito di allagamento infatti è stato tradotto nella carta di sintesi sia in aree in classe IIIb2 e sia in aree in classe II; si chiede quindi di motivare tale scelta ed eventualmente di modificare la cartografia di sintesi;

22. in merito alla classe II, si distinguono nella relazione a titolo esemplificativo, tre diversi ambiti per i quali sono individuabili limitazioni alle scelte urbanistiche superabili o minimizzabili a livello di progetto esecutivo su singoli lotti o nell'ambito di un intorno significativo; vista la peculiarità locale, valutare l'opportunità di suddividere la classe II in sottoclassi omogenee sulla base della possibile problematica riscontrabile, ed orientare di conseguenza le indagini geologico-tecniche da condurre in sede di rilascio di concessione edilizia;
23. nella Tav. 3 Carta Geoidrologica non vi è corrispondenza tra i colori in legenda e le aree in carta; inoltre, non è indicato in legenda il riferimento agli "orli di rilevato o trincea o sterro artificiale" rappresentati in carta;

• Aree di espansione

Nell'elaborato delle integrazioni geologiche sono state inserite anche le aree di espansione prevista, ricadenti anche parzialmente in classe IIIb.

24. Le aree presso Borgata Quilico, classificate R3.30 e R3.31, sono prevalentemente inedificate per cui per tali aree sarebbe necessario prevedere una classificazione più idonea. Secondo il tecnico progettista il dissesto in questo settore è riconducibile esclusivamente ad allagamenti causati dal sottodimensionamento della rete fognaria di scolo delle acque (in proposito si cita nella relazione la presa d'atto del programma degli interventi sulla rete fognaria da parte di SMAT per l'adeguamento della rete) e dai fenomeni di ristagno dovuti alla difficoltà di drenaggio ed assorbimento delle acque di superficie da parte dei terreni: tali allagamenti, occorsi in concomitanza dell'evento alluvionale del 2000, hanno raggiunto battenti di 0,30 m e 0,40 m. Si chiede pertanto:
 - di confermare quanto sopra esposto circa la causa dell'allagamento occorso;
 - di rivedere la classificazione di questo settore in classi II (compatibili con battenti idrici modesti), classi IIIb2 (limitate a settori edificati e a lotti da considerarsi interclusi come ad esempio il settore occidentale dell'area R3,30), ed eventualmente classi IIIa;
 - di programmare eventuali interventi edilizi in questi settori solo a seguito della realizzazione degli interventi di ridimensionamento del sistema fognario di raccolta delle acque; vista la difficoltà di drenaggio dei terreni e la tendenza a fenomeni di ristagno sono da evitarsi la costruzione di piani interrati; le operazioni di impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuiscono in modo determinate all'incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente idrometrico delle aree trasformate; pertanto ogni previsione urbanistica deve prevedere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica; l'eventuale ricorso alla pratica di riquotatura è ammessa solo nel limite della sagoma dell'edificio da realizzare e quando non è possibile per ragioni tecniche e/o economiche attuare altri sistemi per ovviare alle conseguenze degli allagamenti dovuti a ristagni d'acqua e comunque che non comportino aggravio agli edifici limitrofi; infine, in fase esecutiva edificatoria dei lotti, dovrà essere prevista la realizzazione di un fosso di guardia alla base della limitrofa scarpata di terrazzo relitta, che favorisce il convogliamento delle acque ruscellanti di superficie dalle aree topograficamente più elevate di Borgata Solliat e Dietro Castello, verso tali settori.
25. In merito all'area NTps, ubicata presso il casello autostradale di Ivrea, essa si sviluppa prevalentemente in classe II, ad eccezione dei settori occidentale e nord-occidentale, dove è indicata una classe IIIb2; tale settore è inedificato, per cui sarebbe necessario prevedere una classe più idonea. Tuttavia, di tale aspetto si è già discusso al punto 1 al quale si rimanda. È opportuno comunque per quest'area prevedere:
 - come accennato al punto 2, qualora le condizioni topografiche locali lo ritengano necessario a seguito di approfondimenti locali, un settore in classe IIIa invece che IIIb2 in corrispondenza del margine sud-occidentale dell'area di previsione dove nella Tav.1 sono indicati alcuni orli di terrazzo con dislivello superiore a 3 m, e dove è possibile che vengano convogliate le acque di ruscellamento superficiale in caso di precipitazioni;
 - eventuali edificazioni dovrebbero essere realizzate ad una quota superiore al piano campagna attuale, prendendo a riferimento la quota del rilevato SS 565; la riquotatura è ammessa nel limite



della sagoma dell'edificio da realizzare ed è necessario attuare sistemi per ovviare alle conseguenze degli allagamenti dovuti a ristagni d'acqua;

- l'utilizzo delle riquotature deve essere tale da non comportare aggravio alle aree e agli edifici limitrofi;
 - sono da evitarsi la costruzione di piani interrati;
 - le operazioni di impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuiscono in modo determinate all'incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate; pertanto ogni previsione urbanistica deve prevedere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica;
26. l'area di espansione R3.14, oggetto di integrazione spontanea durante il sopralluogo da parte del professionista, per mero errore di stampa, deve prevedere un Cronoprogramma specifico e diverso dalle aree R3.24., R3.25, R3.26 e R3.27;

• Norme di Attuazione

Le Norme di Attuazione del Piano, dovranno essere coerenti con le previsioni e le risultanze delle analisi di carattere geologico, descritte in particolare nella "Relazione geologico-tecnica", nelle "Integrazioni degli elaborati geologici richieste dai servizi tecnici regionali", nelle Tavole 5, 8 e 8/1, opportunamente modificate ed integrate con le indicazioni riportate nella nota presente. In particolare si ricorda che:

27. nelle Norme di Attuazione deve essere indicato che ai dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia, si applicano i disposti dell'art. 9 delle NdA del PAI, ovvero norme più restrittive se previste dall'Ente Locale;
28. le opere e le edificazioni di nuova previsione per le aree ricadenti in classe IIIb dovranno essere coerenti con la DGR 64-7417 che definisce "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" in funzione della presenza o meno di opere di assetto territoriale;
29. a seguito all'emanazione della L.R. 3 del 11/03/2015, che ha abrogato le disposizioni dell'art. 31 della L.R. 56/77, è stata emanata la DGR 18-2555 del 09/12/2015 che fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni applicabili conseguentemente all'abrogazione del succitato articolo e ha modificato il paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014 (opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica). Contestualmente, alla DGR 64-7417 è stato aggiunto il paragrafo 7.2 che costituisce aggiornamento dei contenuti della Circolare PGR 7//LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999 per le parti in cui veniva citato l'art. 31 della L.R. 56/77. Si invita pertanto a modificare o integrare la Relazione Geologico-Tecnica e le Norme di Attuazione, con un apposito paragrafo, in merito ai nuovi disposti relativamente alle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili prevedendo, secondo la DGR 18-2555 "...le tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, anche non specificatamente previste dal piano, compatibili con le classi III di cui alla Circolare PGR 7//LAP, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI" le "...indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione...", intendendo per "tipologie di opere ammesse" sia classi di opere tra loro simili per funzione e struttura, sia l'elenco delle singole opere, intendendo invece per "modalità per la loro attuazione" sia gli accorgimenti tecnici per la realizzazione dell'opera, sia le modalità procedurali;
30. nel caso di abitazioni isolate ed edifici sparsi presenti in classi IIIa, le Norme di Attuazione devono prevedere le attività edificatorie consentite, in accordo con quanto stabilito dalla Circolare PGR 7//LAP e relative Note Tecniche Esplicative e con la DGR 64-7417 del 07/04/2014 assimilando gli edifici eventualmente presenti in classe IIIa a quelli in classe IIIb4 o attività più restrittive. Inoltre le Norme per tale classe devono contenere uno specifico riferimento alle eventuali attività agricole presenti, da nomarsi secondo quanto stabilito dalla Circolare PGR 7//LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa;
31. nelle Norme di Attuazione, in merito alle classi IIIb, deve essere indicato che i settori ascritti a tale classe sono inedificabili fino all'attuazione delle misure di messa in sicurezza del territorio e successiva verifica della minimizzazione del rischio, che costituiscono le condizioni necessarie per poter procedere con quegli interventi urbanistici che prefigurano un aumento del carico antropico secondo quanto stabilito al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare n.7//LAP/96. E' responsabilità dell'Amministrazione comunale produrre la certificazione attestante che le misure di messa in sicurezza del territorio abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate;
32. nelle Norme di Attuazione devono essere riportati i disposti dell'art 18 comma 7 del PAI in merito all'informazione dei soggetti attuatori circa le previsioni dello strumento urbanistico e le limitazioni sugli



interventi edificatori, al certificato di destinazione urbanistica e alla sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;

• **Infine, si ricorda che:**

33. la carta di sovrapposizione tra la tavola di sintesi e quella urbanistica dovrà essere sottoscritta sia dal geologo e sia dall'urbanista estensori degli studi;
34. le aree soggette ad esondazioni e dissesti a carattere fluviale e torrentizio, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico legato alla presenza di infrastrutture ed edifici, devono far parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile.

Si sottolinea che la presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche. Tale istruttoria, comunque, non sostituisce il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Adriano BELLONE

(firmato digitalmente)

I funzionari referenti:
dott. Ermes Fusetti
arch. Enzo Palmesano

Allegato **5**

Comune di Pavone Canavese

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

Copia

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale** n. **3**
Del **22/03/2016**

Oggetto :

VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.

L'anno **duemilasedici** addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Sindaco	Si
FERRERO IRENE ORSOLA - Assessore	Si
MACCIONI ANDREA LUIGI - Consigliere Comunale	Si
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Si
ALMA MARIO ALESSANDRO - Consigliere Comunale	Si
COBETTO GIANFRANCO - Assessore	Si
BARTOLINI CHIARA - Assessore	Si
CECCARELLO ANDREA - Consigliere Comunale	Si
ANSELMO MAURO - Consigliere Comunale	Si
ANDRIOLO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	Si
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale	No
BOLZANELLO ANNALISA - Consigliere Comunale	No
DI NUNNO MARIANO - Consigliere Comunale	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Stefania TRUSCIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente l'Assessore esterno, sig. **Maurizio Giglio Tos**.

Il Sig. **COBETTO GIANFRANCO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, sig. Gianfranco Cobetto, chiede di sospendere il Consiglio Comunale per consentire che il tecnico incaricato, arch. Giancarlo Paglia, possa illustrarne i contenuti;
- I Consiglieri Comunali sono concordi;
- Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 21,10;
- Il Consiglio riprende alle ore 21,30, sono presenti 11 Consiglieri Comunali;
- Il Segretario Comunale legge l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- Prende la parola il Capogruppo di Minoranza, sig. Giuseppe Andriolo;
- Si astengono perché interessati alla Variante di che trattasi il Presidente del Consiglio, sig. Gianfranco Cobetto, il Sindaco, sig. Alessandro Perenchio, i Consiglieri di Maggioranza, sig.ra Chiara Bartolini e sig. Mauro Anselmo, ed escono dall'aula;
- Si dà atto che sono presenti 7 Consiglieri; assume la presidenza del Consiglio il Consigliere Anziano, dr.ssa Irene Orsola Ferrero;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della stessa, dando atto che non è pervenuto da parte della Regione Piemonte il documento di valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, ma che è comunque decorso il termine dei 60 giorni a partire dall'11/01/2016;
- Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.**" munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL PRGC PER L'ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.

ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE: **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pavone Canavese è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 7-5047 in data 14/01/2002. e successivamente modificato con sei varianti parziali, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 5°, della L.R. 56/77 e smi:
 - Variante Parziale n°1, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n.19 del 29/05/2003;
 - Variante Parziale n°2, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 46 del 9/10/2006;
 - Variante Parziale n°3, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 55 del 20/10/2010;
 - Variante Parziale n°4, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n. 29 del 27/09/2011;
 - Variante Parziale n°5, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, approvata con DCC n.42 del 30/09/2013;
 - Variante Parziale n°6, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5°, L.R. 56/77 e smi, approvata con DCC n. 38 del 02/11/2015;
- con DPCM 24.05.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19.07.2001) è stato approvato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI";
- il Comune di Pavone Canavese è interessato dal PAI, al quale deve adeguare il proprio PRGC;

CONSIDERATO CHE:

- per l'adeguamento al P.A.I. è necessario variare l'apparato documentale del PRGC con l'introduzione di nuovi elaborati geologici e la modifica di quelli urbanistici, cartografici e normativi;
- a tale esclusivo fine il Comune ha predisposto una variante strutturale di PRGC, concernente, in via principale, il coordinamento della zonizzazione urbanistica con la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e l'introduzione, nelle norme di attuazione del PRGC, delle prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza idraulico-geologica delle trasformazioni edilizio-urbanistiche;

- la predetta variante di PRGC è stata avviata ai sensi del Titolo IV bis della LR 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/2013 e prosegue l'iter di approvazione secondo tali norme procedurali, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3° della LR 3/2013, come modificato dall'art. 31, c. 3 della L.R. 26/2015;
- per la redazione dei necessari atti tecnici è stato conferito incarico al Dott. Geol. Nicola Lauria per quanto riguarda le competenze geologiche e all'Arch. Gian Carlo Paglia dello Studio Associato Architetti Paglia di Agliè per la parte urbanistica;
- con DCC n. 3 del 14/03/2012 è stato approvato il Documento Programmatico della Variante di adeguamento;
- in data 19/04/2012 si è svolta la 1^ riunione della Prima Conferenza di Copianificazione;
- in data 28/05/2012 si è svolta la 2^ riunione della Prima Conferenza di Copianificazione;
- sulla base delle risultanze della 1^ Conferenza di Pianificazione è stata stilata la Bozza di Progetto Preliminare di Variante, trasmessa in data 11/01/2016 e ritrasmessa in data 23/02/2016 alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico (DB14), che in seguito alla decorrenza dei termini (60 gg. dal 11/01/2016) non è pervenuto alcun parere dal Settore Regionale competente;
- In data 16/03/2016 al prot. n. 2425 sono pervenuti al Comune gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare della Variante;

DATO ATTO CHE:

- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, la presente Variante strutturale non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011, al PTR approvato con DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011, e al PPR adottato con DGR [n. 20-1442 del 18 maggio 2015](#);
- in quanto costituente mero adeguamento del PRGC al PAI, la presente Variante è esclusa dall'attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 c. 9 della L.R. 56/77;
- la Variante non concerne l'apposizione o la reiterazione di vincoli espropriativi e pertanto non sono state attivate le procedure di cui all'art. 11 del DPR 327/01 (Testo Unico degli Espropri);
- il Comune di Pavone Canavese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- con riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'art. 89 c. 3 della L.R. 3/2013, come modificato dall'art. 31, c. 3 della L.R. 26/2015 e in coerenza con il Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, *Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*

(Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", l'iter procedurale che ha accompagnato la formazione della presente Variante Strutturale di PRG può concludersi nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni del previgente testo normativo della L.R. 56/77.

VISTI:

- Il P.R.G.C. vigente;
- il Documento Programmatico della Variante Strutturale;
- la Bozza di Progetto Preliminare della Variante;
- gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare di Variante
- l'art. 89, c. 3 della L.R. 3/2013 come modificato dall'art. 31, c. 3 della L.R. 26/2015
- la L.R. 56/77 e s.m.i..

PROPONE

- 1) di adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, costituito dai seguenti elaborati:
 - Elaborati di carattere urbanistico:
 - Relazione Illustrativa;
 - Norme Tecniche di Attuazione con in allegato la tabella 2;
 - Tavola A: Assetto generale del Piano con la sovrapposizione della Carta di Sintesi – scala 1:5.000;
 - Elaborati di carattere geologico:
 - Relazione Geologico Tecnica
 - Integrazioni degli Elaborati Geologici Richieste dai Servizi Tecnici Regionali
 - Schede Geologico Tecniche Relative alle aree oggetto di Variante
 - Tavola n.1: Carta Geologica e Geomorfologica (1:5.000)
 - Tavola n.2: Carta delle Acclività (1:5.000)
 - Tavola n.3: Carta Geoidrologica (1:5.000)
 - Tavola n.4: Carta della Rete Idrografica (1:10.000)
 - Tavola n.5: Carta dei Dissesti, della Dinamica fluviale e delle Criticità Idrauliche (1:10.000)
 - Tavola n.6: Carta delle Opere Idrauliche Esistenti, in Progetto e Proposte (1:10.000)
 - Tavola n.7: Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa – SICOD LT(1:5.000)
 - Tavola n.8: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (1:5.000)
 - Tavola n.8/1: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (1:10.000)
- 2) di dare atto che gli elaborati della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente verranno coordinati con la *Valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77* della

DB14/Regione Piemonte, in occasione del Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni;

- 3) di dare atto che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante Strutturale, non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, al P.T.R. approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, e al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- 4) di dare atto che, in quanto costituente mero adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I, la presente Variante è esclusa dall'attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi di quanto precisato dall'art. 17 comma 9 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la Variante non concerne l'apposizione o la reiterazione di vincoli espropriativi e pertanto non sono state attivate le procedure di cui all'art. 11 del DPR 327/01 (Testo Unico degli Espropri);
- 6) di dare atto che il Comune di Pavone Canavese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- 7) di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti inerenti il prosieguo dell'iter e conseguenti all'adozione del presente Progetto Preliminare, come stabiliti all'art. 15 della citata L.R. 56/77 e s.m.i. nel testo vigente fino all'11/04/2013.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Giorgio Scivoletto

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

Allegato **6**

Comune di Pavone Canavese

Delibera di Adozione del Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della 1^ Variante Strutturale di Adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Pavone Canavese

Allegato **7**

Seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare coordinato con le controdeduzioni della Variante

- 2a** Verbale della Prima Seduta del 04/10/2017
- 2b** Regione Piemonte
Settore Copianificazione Urbanistica provincia di Torino
- 2c** Città Metropolitana di Torino
Servizio Urbanistica
- 2d** Verbale della Seconda Seduta del 13/09/2018

Allegato **7a****Comune di Pavone Canavese****Verbale della Prima Seduta del 04/10/2017****COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte - Italia - Unione Europea

Area Tecnica - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 11224/UTC

Pavone, 23/11/2017

VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC VIGENTE DEL COMUNE DI PAVONE CAN.SE (TO) PER L'ADEGUAMENTO AL PAI.

Conferenza di Pianificazione per l'esame del Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni, adottato con DCC n° 22 del 29/06/2017, ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al Tit. IV bis della L.R. 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/13, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3 della LR 3/13 e con quelli dell'art.31 c.3 della LR 26/15.

**VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA 2^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
PRIMA RIUNIONE - 4 OTTOBRE 2017****1° Variante Strutturale al PRGC per l'Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

In data 04.10.2017 alle ore 10:00 si è riunita in prima seduta, presso il Settore Urbanistica della Città Metropolitana di Torino - Corso Inghilterra 7, la 2^ Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al Tit. IV bis della L.R. 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/13, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3 della LR 3/13 e con quelli dell'art.31 c.3 della LR 26/15, convocata con nota del Comune di Pavone Canavese prot. 7212 del 27.07.2017, per l'analisi di tutti gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni della Variante Strutturale n°1 al PRGC finalizzata all'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con DCC n° 22 del 29/06/2017.

La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Pavone Canavese, Alessandro PERENCHIO.

Il Presidente assegna le funzioni di Segretario della conferenza, con funzione di verbalizzate della seduta, al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pavone Canavese, geom. Giorgio SCIVOLETTO.

Risultano presenti le persone indicate sull'allegato foglio presenze, in rappresentanza degli Enti con diritto di voto (Comune di Pavone Canavese, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte).

Il Presidente della Conferenza, viste le modalità adottate per la convocazione della 1^ seduta della 2^ Conferenza di Pianificazione e vista la presenza dei rappresentanti degli Enti aventi diritto di voto,

dichiara la validità della sua costituzione, e passa la parola all'Arch. Gian Carlo PAGLIA, incaricato della predisposizione della variante urbanistica.

L'architetto riassume l'iter procedurale finora percorso, premettendo che, in data 24/02/2016, il Comune ha trasmesso la bozza del Progetto Preliminare della Variante di adeguamento PAI alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, ai fini dell'espressione del parere favorevole previsto dal comma 9 dell'articolo 31ter della LR 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/2013, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3° della LR 3/2013.

La Regione Piemonte, esaminata la documentazione ricevuta, in data 23/03/2016 ha trasmesso al Comune il parere favorevole previsto dal suddetto comma, condizionato al recepimento di alcune ulteriori revisioni.

Con DCC n.3 del 22/03/2016 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale di adeguamento al PAI, successivamente pubblicato per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione; nei successivi 30 giorni, in cui era possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse, non sono pervenute proposte né dalla cittadinanza né dagli uffici comunali.

Così come stabilito nella delibera di adozione della Variante, in occasione del Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni sono stati integrati gli elaborati della Variante Strutturale n. 1 con la Valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77 della DB14/Regione Piemonte.

La Conferenza dichiara positiva la verifica di coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare di variante alle definizioni di cui all'art. 31ter, comma 1 della l.r. 56/77 (testo vigente fino all'11/04/2013).

Prende la parola l'Arch. Nadio TURCHETTO della Città Metropolitana di Torino che ricorda l'importanza di sottoscrivere gli Atti della Variante ed in particolare la doppia firma - Geologo e Urbanista – prevista dalla Circolare 7/LAP nella "Carta di Sintesi della pericolosità Geomorfologica e Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica".

Il Dott. Geol. Ermes FUSETTI, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, ribadisce la necessità di mantenere i due elaborati separati (Tavola A "Assetto generale del Piano con sovrapposizione della carta di Sintesi" redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, e Tavola 8 "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica" redatta dal Dott. Geol. Nicola Lauria), per una miglior leggibilità ai fini della pericolosità geologica, della Tavola 8.

La Dott. Geol. Gabriella DE RENZO della Città Metropolitana di Torino evidenzia la presenza di un'area compresa tra il limite comunale a nord e Località Croce di Pasquere posta in Classe II nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica che risulterebbe caratterizzata:

- dall'essere ineditata;
- dall'essere circondata in modo artificioso da aree poste in Classe IIIa con limiti sicuramente non connessi a motivi morfologici (detta area è sostanzialmente pianeggiante e in continuità altimetrica con le aree limitrofe);
- dall'essere circondata da fasce di territorio inondate nel corso dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 secondo quanto riportato nella Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche;
- dall'essere classificata come "area per usi agricoli" nella Carta di Assetto generale del piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi TAV. A.

Pertanto a suo avviso avrebbe dovuto essere più correttamente e coerentemente classificata in Classe IIIa. Al proposito ha anche chiesto se ci fossero motivi diversi, non conoscibili attraverso la cartografia e/o a lei sconosciuti per porre detta area in Classe II.

L'Arch. Silvia LOVERA, della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, chiede che venga verificato l'aggiornamento degli elaborati di Piano con tutte le precedenti variazioni apportate allo strumento urbanistico.

Ricorda inoltre di esplicitare, negli elaborati e nella delibera di approvazione comunale, che la capacità insediativa di Piano è rimasta invariata.

Per quanto riguarda la tabella riportata all'articolo 9ter delle NTA, chiede se ne sia stata verificata la coerenza con quella riportata dalla DGR 64-7417 del 07/04/2014; a riguardo, l'Arch. PAGLIA conferma che è stata appurata la congruenza della suddetta tabella sia con le norme di PRG vigenti sia con la DGR regionale, ricordando che il medesimo articolo 9ter delle NTA, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Allegato A della succitata DGR, introduce disposizioni dettagliate in merito alla definizione degli interventi che inducono incremento di carico antropico.

Il Dott. Geol. Ermes FUSETTI, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, ricorda che nelle aree RME presenti nel territorio comunale, pur avendo il Comune previsto in tali ambiti una classificazione di sintesi per l'utilizzazione urbanistica conforme ai disposti della Circolare 7/LAP/96 e NTE/99, prevalgono le disposizioni e le prescrizioni previste dal PAI per le aree RME, avendo il Comune medesimo manifestato in maniera esplicita in risposta alle osservazioni regionali, la volontà di non modificare o eliminare l'area RME presente sul territorio di Pavone Canavese; tali prescrizioni saranno vigenti fino al completamento delle procedure previste per la completa o parziale eliminazione delle aree RME che l'Amministrazione comunale intenderà eventualmente in futuro attuare.

Il Dott. Geol. Nicola LAURIA, a nome del Comune, considerato che, in seguito agli eventi alluvionali dell'ultimo ventennio, sono state progettate, e in gran parte realizzate, imponenti opere di mitigazione della pericolosità idraulica, tali da comportare una complessiva rilettura del quadro dissestivo, chiede se sia possibile valutare l'eliminazione dell'area RME, acquisendo i necessari pareri da parte del competente settore Difesa Suolo.

Il Dott. Geol. Ermes FUSETTI, precisa che, proprio per la manifesta volontà scritta del Comune di non procedere alla modifica o eliminazione dell'area RME, il Settore Difesa del Suolo in questa fase non è stato contattato, e sarà necessario farlo per capire se la procedura di eliminazione o modifica dell'area RME sia riconducibile nell'ambito dell'iter di questa Variante o sarà necessario prevederne una successiva.

L'Arch. TURCHETTO, pur condividendo l'opportunità di condurre ulteriori approfondimenti sulla questione, precisa comunque la necessità che l'area RME sia chiaramente riportata sulla carta di sintesi, (qualora venisse confermata), tenuto conto della rilevanza assoluta che assumono le limitazioni all'operatività edilizia e alla trasformazione del suolo relative a tale area. Segnala inoltre il refuso presente nel capitolo 3.3 della Relazione Illustrativa della variante e nello specifico la citazione alla DGR n.31-1844 del 07.04.2011.

A seguito di ulteriori considerazioni in ordine alle conseguenze che la permanenza dell'area RME determinerebbe sul regime edilizio degli insediamenti in essa compresi, la Conferenza concorda sulla necessità di chiarire le problematiche connesse alla classificazione dell'area RME.

Pertanto, esauriti gli interventi, il Presidente, in accordo con i rappresentanti delle Amministrazioni aventi diritto di voto, dispone che la prima seduta della 2^a Conferenza di Pianificazione venga sospesa fino a data da concordarsi, con successiva riconvocazione della seduta, al fine di consentire i necessari approfondimenti in merito all'area RME.

Il Presidente sospende la seduta.

IL PRESIDENTE

Alessandro BERENCHIO



IL SEGRETARIO

Giorgio SCIVOLETTO

NOME PARTECIPANTE

Turchetto Nadio

De Renzo Gabriella

Silvia Lovera

Ermes Fusetti

Giancarlo Paglia

Nicola Lauria

FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato **7b**

Regione Piemonte

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009577 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 1 Fasc



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. (*) A1813A
Classificazione 11.60.10 – STRGEN20 – 936/2016C – 3 - 15
(*) riportato nei metadati DOQUI

Torino,

Al Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest – A1606A
Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Regione Piemonte
C.so Bolzano 44 – 10121 – Torino

e, p.c. al Settore Difesa del Suolo
Direzione Opere Pubbliche, Difesa
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.
Regione Piemonte
Corso USA, 21 – 10128 - Torino

Riferimento prot. n. 27145/1813A del 12/06/2018; DQ n. 55630/C.

Oggetto: Comune di Pavone Canavese (TO). L.R. 01/07 e L.R. 56/77 e s.m.i. - Variante Strutturale del PRGC di adeguamento al PAI – Progetto preliminare.

Trasmissione parere unico di Direzione.

In data 16/06/2018 è stato richiesto dal Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest della Regione Piemonte, un parere tecnico di competenza sulla documentazione di carattere geologico *l.s.* a supporto della Variante Strutturale di adeguamento al PAI del Piano Regolatore del Comune di Pavone Canavese.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi degli elaborati progettuali digitali messi a disposizione nel disco di rete condiviso dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest della Regione Piemonte consistenti nello specifico in:

- Relazione Geologico-Tecnica a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria comprensiva anche di:
 - schede SICOD;
 - schede di rilevamento dei processi lungo la rete idrografica;
- Integrazioni degli Elaborati Geologici richieste dai Servizi Tecnici Regionali a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria, comprensive anche del Cronoprogramma;
- schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di Variante;
- tavole di progetto a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Nicola Lauria:
 - Tav. n.1 – Carta Geologica e Geomorfologica – Scala 1:5.000;
 - Tav. n.2 – Carta delle Acclività – Scala 1:5.000;
 - Tav. n.3 – Carta Geoidrologica – Scala 1:5.000;
 - Tav. n.4 – Carta delle Rete Idrografica – Scala 1:10.000;
 - Tav. n.5 – Carta dei Dissesti, della Dinamica Fluviale e delle Criticità Idrauliche – Scala 1:10.000;
 - Tav. n.6 – Carta delle Opere Idrauliche Esistenti, in Progetto e Proposte – Scala 1:10.000
 - Tav. n.7 – Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa – SICOD LT – Scala 1:5.000;
 - Tav. n.8 – Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica – Scala 1:5.000;
 - Tav. n.8/1 – Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità alla Utilizzazione Urbanistica – Scala 1:10.000;

Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
Tel. 0114321405
Fax 0114322826

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009577 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 1 Fasc

**Osservazioni in merito alle richieste avanzate con Parere Unico di Direzione**

Le richieste di integrazioni o di chiarimenti avanzati con Parere Unico di Direzione inviato il 22/03/2016 (prot. n. 13419) sono state accolte o argomentate ad eccezione di alcuni aspetti di seguito descritti:

- 1- relativamente al punto 13 del Parere Unico sopra citato, in riferimento alla località Borgata Chiusellaro, si evidenziava che l'attribuzione della classe IIIb2 agli edifici ubicati esternamente o in corrispondenza della fascia C era giustificabile dalla presenza di una superficie terrazzata che determina per questi settori una situazione di alto morfologico rispetto ai settori interni a tale fascia; per tale aspetto, non si condivideva la scelta di classificare IIIb2 anche gli edifici interni alla fascia C per i quali sussistono le medesime condizioni morfologiche e di pericolosità dei limitrofi settori classificati IIIb3; la richiesta è stata parzialmente accolta classificando IIIb3 gli edifici interni alla fascia C a Nord della SP77 ma non quelli a Sud. Si fa osservare che gli edifici a Nord, anche quelli prossimi all'argine di nuova costruzione, si trovano a quota media di 229 m slm, e lo stesso limite della fascia C corre in questo settore all'incirca a quota 229-230 m slm. Gli edifici a Sud della SP77 si trovano invece a quota variabile tra 227 e 228 m slm, così come deducibile dai dati topografici. La realizzazione dell'opera di arginatura ha determinato da un lato una considerevole riduzione e mitigazione del rischio; dall'altro ha creato una condizione morfologica per cui in caso di eventuale allagamento da Ovest (per quanto tale evento oggi possa essere considerato raro), le acque sarebbero confinate all'interno di un "catino" morfologico. Per tali aspetti, si chiede di classificare IIIb3 anche gli edifici a Sud della SP 77 contenuti entro la fascia C.

In riferimento alle Norme di Attuazione, nel Parere Unico di Direzione si evidenziava che gli interventi edilizi ed eventuali edificazioni di nuova previsione in aree ricadenti in classe IIIb dovevano essere conformi e coerenti con i dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014 che definisce "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" in funzione della presenza o meno di opere di assetto territoriale".

- 2- Risulta apprezzabile lo sforzo di dettagliare in funzione della presenza umana cinque classi in base al "contenuto" di carico antropico; si osserva che tali classi prescindono dagli interventi edilizi che producono nullo, modesto o aumento di carico antropico così come definiti al par. 7.1 dell'Allegato A della DGR 64-7417, e che costituiscono il modello di riferimento a cui attenersi per le diverse classi IIIb in funzione della presenza o meno di opere di riassetto territoriale. Si chiede quindi di specificare al punto a) del c.1 dell'Art. 9ter delle NdA del Piano che, in merito agli interventi edilizi ammissibili, i punti a, b e c del par. 7.1 dell'Allegato A alla DGR 64-7417 sono il riferimento per quanto riguarda interventi che concorrono a generare nullo, modesto o aumento di carico antropico.

Altrettanto apprezzabile è il tentativo effettuato di dettagliare con una tabella sinottica la tabella della DGR 64-7417 (par. 7.1 dell'Allegato A) integrandola con le attività produttive. Esistono tuttavia alcune difformità e difficoltà interpretative tali per cui le due tabelle non risultano del tutto congruenti e conformi:

- 3- è necessario quindi aggiungere in calce al punto d) del c.1 dell'art. 9ter delle Norme di Attuazione del Piano che, "Nel caso di incongruenze, contrasti o difformità di interpretazione tra i contenuti della tabella sinottica di seguito riportata e quella allegata al par.7 dell'All. A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014, prevale quella più restrittiva in termini di possibilità edilizie in rapporto all'aumento del carico antropico"
- 4- In generale, e relativamente alle classi IIIb, è necessario modificare la tabella proposta specificando che:
 - 4.1- nelle classi IIIb non sono consentite opere di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione in assenza di opere di riassetto, indipendentemente dalla presenza o meno di dissesti attivi;
 - 4.2- per gli interventi di sopraelevazione o ampliamento dei piani primo e superiori (nel caso tecnicamente possibili e in sagoma all'edificio esistente), si fa osservare che l'eccezione introdotta per edifici in area di dissesto attivo o incipiente non è del tutto corretta in quanto con tale accezione possono intendersi anche alcune problematiche di tipo idraulico per cui tali sopraelevazioni sono talora consentite; infatti è necessario specificare che tali sopraelevazioni o ampliamenti dei piani superiori al Piano Terra, sono consentiti in assenza di opere di riassetto, per le classi IIIb2 e IIIb3, solo per problematiche di tipo idraulico e con contestuale dismissione del Piano Terra;
 - 4.3- in merito alla comparazione tra la tabella della DGR 64-7417 e quella proposta, si osserva che nella seconda non è rappresentata la categoria del "Cambio d'uso funzionale senza aumento del carico antropico";
- 5- per la classe IIIb3, è necessario modificare la tabella tenendo conto che, anche successivamente alla realizzazione ed al collaudo delle opere di riassetto territoriale previste dal cronoprogramma:

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009577 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 1 Fasc



- 5.1 - non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione (con o senza demolizione e ricostruzione) che prevedano frazionamenti in assenza degli approfondimenti di tipo edilizio e, se del caso, strutturale, previsti al p. 6 della parte I dell'Allegato alla DGR 64-7417 del 07/04/2014;
- 5.2 - gli adeguamenti igienico-funzionali in classe IIIb3 potranno essere realizzati per un massimo di 25m² anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto;
- 5.3 - gli eventuali ampliamenti nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia (trattati nella tabella proposta congiuntamente alle opere di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione), non dovranno essere superiori al 20% della superficie, o non dovranno eccedere i 200m³;
- 5.4 - l'ampliamento del Piano Terreno (inteso come ampliamento in pianta), similmente a quanto detto per la "sostituzione edilizia", non potrà essere superiore al 20%, o non dovrà superare i 200m³;
- 5.5 - non è consentito il cambio di destinazione d'uso in classe IIIb3 che preveda aumento di carico antropico, anche in presenza di opere di riassetto, se non supportati da approfondimenti esplicitati al paragrafo 6 della parte I dell'allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014;
- 6- per la classe IIIb4, è necessario modificare la tabella tenendo conto che:
- 6.1 - non sono consentite opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di opere di riassetto territoriale;
- 6.2 - non sono consentite opere di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione anche in presenza di opere di riassetto;
- 7- per quanto riguarda nello specifico la classe IIIa, si dichiara nelle Norme che eventuali edifici isolati in tale ambito sono assimilabili a quelli in classe IIIb4¹; è necessario specificare nel merito nelle Norme di Attuazione, e contestualmente prevedere una modifica della tabella sinottica proposta, che gli interventi urbanistici possibili sono quelli consentiti per la classe IIIb4 e le opere di riassetto necessarie, non previste nel cronoprogramma in quanto ambiti in classe IIIa (per definizione inedificata), sono determinate dagli studi di compatibilità geomorfologica previsti dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, che indicheranno gli accorgimenti tecnici necessari per la mitigazione delle condizioni di pericolosità; in particolare deve essere specificato che:
- 7.1 - gli interventi di adeguamento igienico-funzionale saranno consentiti solo a seguito della realizzazione delle opere di riassetto definite dallo studio di compatibilità e non dovranno eccedere i 25m²;
- 7.2 - le opere di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione non sono possibili neanche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto;
- 7.3 - gli interventi ai sensi delle Leggi speciali, in particolare della LR 21/98 sono consentiti, senza la creazione di nuove unità abitative, solo a seguito della realizzazione delle opere di riassetto previste dallo studio di compatibilità;
- 8- al c.2 dell'Art. 9quinquies delle Norme di Attuazione relativo all'operatività edilizia e mitigazione della pericolosità in aree di sottoclasse IIIa:
- 8.1 - è necessario aggiungere in calce ai punti a), b) e c) la frase: "o le norme del presente Piano quando più restrittive";
- 8.2 - in riferimento alla comparazione degli edifici eventualmente presenti in ambiti di classe IIIa a quelli classificati IIIb4, inserire una nota che indichi che "la comparazione alla classe IIIb4 non ha valore di "classificazione di sintesi di dettaglio" ma solo di indirizzo procedurale-normativo, rimanendo invariata la classe di sintesi IIIa; eventuali nuove riclassificazioni potranno essere introdotte a seguito di Variante di Piano e gli approfondimenti di compatibilità geomorfologica, eventualmente condotti, non costituiscono Variante al Piano";
- 8.3 - eliminare la parola "interrati" dopo la frase "box per autovetture a raso";
- 8.4 - dopo la frase "[...] e approvate con D.C.P.M. del 24/05/2001." aggiungere la frase: "Gli Accorgimenti tecnici per la mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio prescritti dagli studi di compatibilità geomorfologica, geologico-tecnica ed idraulica, sono funzionalmente assimilabili alle opere di riassetto territoriale; la realizzazione ed eventuale collaudo delle opere di mitigazione sono necessari per il riuso del patrimonio edilizio esistente così come previsto, comparativamente, per gli edifici individuati in classe IIIb4 nella tabella del par. 7.1 dell'Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014."
- 9- è necessario specificare al c.3 dell'Art. 9quinquies delle Norme di Attuazione, relativo all'operatività edilizia e mitigazione della pericolosità che, in aree di sottoclasse IIIb2:

¹la comparazione alla classe IIIb3 non ha valore di "classificazione di sintesi di dettaglio" ma solo di indirizzo procedurale-normativo, rimanendo invariata la classe di sintesi IIIa; eventuali nuove riclassificazioni potranno essere introdotte a seguito di Variante di Piano e gli approfondimenti di compatibilità geomorfologica non costituiscono Variante al piano.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009577 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 1 Fasc



- 9.1 - in assenza di opere di riassetto, gli adeguamenti igienico-funzionali saranno consentiti solo per un massimo di 25 m²;
- 9.2 - in riferimento agli edifici ad uso agricolo, gli interventi edilizi indicati nelle Norme sono consentiti solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere;
- 10 - è necessario specificare al c.8 relativo alla classe IIIb4 che, anche a seguito di interventi di riassetto, non sono consentite opere di ristrutturazione, mentre l'ampliamento in sovrapposizione è consentito senza la creazione di nuove unità abitative;
- 11 - al punto l) del c.1 dell'art. 9sexies relativo alle prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale è necessario aggiungere dopo la frase "[...] anche se non censite nell'ambito della cartografica di piano" la frase "e nelle aree caratterizzate da allagamenti in passato, così come dedotte dalla Tav.5".
- Inoltre si chiede di:
- 12 - inserire uno specifico articolo nelle Norme di Attuazione del Piano, riferito alle aree RME che permangono in vigore sul territorio comunale (area RME presso la frazione Chiusellaro, e, per quanto minimamente interessante il Comune di Pavone Canavese, area RME presso la località Poarello), con i riferimenti normativi in vigore in questi settori, in attesa dell'eliminazione o riduzione delle perimetrazioni RME, con specifico riferimento al Titolo IV delle Nda del PAI;
- 13 - riportare nella carta di Sintesi con apposita campitura, così come indicato nella CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, la perimetrazione dei dissesti esterni alle fasce B del PAI, così come indicati nella Carta del dissesto;
- 14 - riportare nella Carta di Sintesi, con opportuno retino grafico, la perimetrazione delle aree RME;
- 15 - modificare nelle Norme di Attuazione del Piano il riferimento al DM 14/01/2008 con il più recente DM 17/01/2018 che l'ha sostituito;
- 16 - aggiungere al c.2 dell'art. 9quater delle Norme di Attuazione del Piano, relativo all'Operatività edilizia e mitigazione della pericolosità delle classi II, dopo la frase "Per quanto riguarda gli ambiti di pianura con falda acquifera poco profonda" la frase "e con problematiche legate a modesti allagamenti".

Sulla base dell'istruttoria svolta si ritiene che gli elaborati geologici esaminati siano sostanzialmente conformi ed adeguati al PAI; si esprime pertanto parere favorevole allo strumento urbanistico in oggetto a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni sopra numerate e indicate con carattere sottolineato.

Si sottolinea che la presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche. Tale istruttoria, comunque, non sostituisce il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Si specifica che le valutazioni sul quadro del dissesto sopra espresse si basano esclusivamente sui dati e sulle informazioni ad oggi disponibili, rispetto ai quali i professionisti incaricati dal Comune per la redazione degli elaborati geologici ed idraulici, hanno esteso gli studi e le verifiche sul territorio in accordo ai disposti della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99; sono fatte salve, pertanto, eventuali evoluzioni dei fenomeni dissestivi individuati che, alla luce delle conoscenze attuali, non sono prevedibili, né, tantomeno, quantificabili.

Si richiama infine l'esigenza che il Comune invii copia conforme delle tavole geologiche e della Sintesi in formato digitale georeferenziato (preferibilmente files .shp o .sqlite), su supporto informatico o via Posta Elettronica Certificata, compilate secondo le specifiche tecniche di cui al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (C.so USA 21, 10128 Torino - difesasuolo@cert.regione.piemonte.it), per consentire alla Regione Piemonte la trasposizione del quadro del dissesto e l'aggiornamento dell'elaborato n.2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni
(firmato digitalmente)

I funzionari referenti:
dott. Ermes Fusetti
arch. Enzo Palmesano



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.arenordovest@regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione:

Spett. le **Comune di Pavone Canavese (TO)**
Trasmessa Via PEC

e, p.c. **Città Metropolitana di Torino**
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Allegati:

All. 1: Contributo del Settore Tecnico Regionale
Nota prot. 40566/A1813A in data 10.09.2018

Riferimento prot.:

Prot. Gen. n. 19334/A1606A in data 9.08.2017

Rif. Prot. n. 7212/UTC in data 27.07.2017 del Comune di Pavone Canavese

Pratica n. B20241

OGGETTO: Comune di Pavone Canavese (TO)

Variante strutturale al PRGC di adeguamento al P.A.I.

L.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., artt. 31bis e 31ter (l.r. n. 1/2007)

art. 89 l.r. n. 3/13 - art. 31 l.r. n. 26/2015

Progetto preliminare D.C.C. n. 22 del 29.06.17

Parere sul progetto preliminare

A seguito della partecipazione alle riunioni della Conferenza di pianificazione sul progetto preliminare di Variante, convocata in prima seduta in data 4 ottobre 2017 presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino e riaperta in data 12 giugno 2018 nella stessa sede,

- sentita nel corso della seduta l'illustrazione del progetto preliminare in oggetto;
- presa visione della documentazione pervenuta in data 9.08.17, prot. gen. n. 19334/A16000;
- preso atto che la Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGC al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D. P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- richiamata la positiva verifica di coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare di Variante alle definizioni di cui all'art. 31ter, comma 1 della l.r. 56/77 (testo vigente fino all'11.04.2013);



- considerato che in esito all'attivazione della fase di approfondimento per la definizione del quadro del dissesto, di cui alla D.G.R. n. 31-1844 del 7.04.2011 e s.m.i., le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore hanno conseguito la valutazione favorevole in linea tecnica ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ter della l.r. 56/77 (testo vigente fino all'11.04.13) condizionata al recepimento di alcune revisioni (prot. n. 13419/A1813A del 22.03.16);
- dato atto che alla luce di quanto emerso durante la prima riunione, in relazione all'area RME, la Conferenza ha ritenuto di sospendere i lavori al fine di consentire all'Amministrazione comunale di chiarire le problematiche connesse alla classificazione di tale area;
- preso atto che a seguito degli approfondimenti realizzati e dell'incontro tecnico effettuato presso il Settore regionale Difesa del Suolo, in data 16.05.2018, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di pervenire alla conclusione della procedura mantenendo in essere l'area RME;
- dato inoltre atto che:
 - è pervenuto il contributo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici (prot. n. 40566/A1813A del 10.09.2018) e costituente parte integrante e sostanziale del presente parere unico;
 - il progetto preliminare della Variante al PRGC è stato discusso dal gruppo di lavoro sulle conferenze di pianificazione interno alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio in data 11.09.2018;

si ritiene di formulare i seguenti rilievi conclusivi.

Il documento programmatico della variante presentato alla prima Conferenza di pianificazione era stato oggetto di osservazioni finalizzate a rendere coerente l'attività di pianificazione urbanistica alle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

In particolare erano stati illustrati alcuni principi di carattere generale da assumere a riferimento per la conduzione della verifica di compatibilità, di cui all'art. 18 comma 2 del PAI, delle previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto che caratterizzano il territorio comunale. I rilievi contenevano, inoltre, indicazioni per la stesura delle norme di carattere geologico e per garantire chiarezza e leggibilità degli elaborati del piano regolatore.

L'esame istruttorio condotto sulla documentazione trasmessa consente di affermare che il progetto preliminare elaborato da sostanziale riscontro alle osservazioni formulate e può essere ritenuto idoneo a conseguire l'adeguamento del piano regolatore al PAI, a condizione che vengano interamente soddisfatte alcune richieste nel seguito illustrate.

Con specifico riferimento agli elaborati di carattere geologico le valutazioni conclusive effettuate dalle strutture regionali competenti ritengono corretta la classificazione del territorio comunale in termini di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica. Costituisce eccezione un unico settore localizzato in località borgata Chiusellaro, attribuito alla classe geologica IIIb2, ma caratterizzato da condizioni morfologiche e di pericolosità che si ritengono ascrivibili alla classe IIIb3. Per quanto attiene al corpo normativo definito dalla Variante si evidenziano in particolare le puntuali considerazioni espresse sulla proposta di graduazione del carico antropico in funzione della presenza umana e della destinazione funzionale degli immobili. Si chiede che le possibilità di riuso e di eventuale incremento del patrimonio edilizio esistente vengano rese pienamente conformi alle indicazioni regionali in materia di attuazione del PAI e pianificazione urbanistica di cui alla D.G.R. 64-7417 del 7.04.2014. Le richieste sono descritte in dettaglio nel parere unico della Direzione Opere



Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, costituenti parte integrante e sostanziale del presente parere unico ed al quale si rimanda integralmente.

In relazione alle ricadute delle verifiche di compatibilità effettuate sulle previsioni urbanistiche del piano regolatore vigente si prende atto che nessuna previsione è risultata incoerente e, pertanto, non è stato necessario effettuare alcun stralcio (cfr. Relazione Illustrativa p. 22).

Gli elaborati tecnici non forniscono informazioni quantitative in ordine alla capacità insediativa del piano.

Gli elaborati cartografici e normativi del piano risultano opportunamente modificati. Si rammenta unicamente la necessità di dare evidenza alla presenza delle aree RME riportandone la perimetrazione anche sugli elaborati urbanistici contenenti la rappresentazione delle classificazioni di sintesi e inserendo nel testo normativo la specifica disciplina di riferimento, comprendente i riferimenti alla necessità di adottare una variante di carattere strutturale al piano regolatore per procedere all'eliminazione del vincolo.

Si richiede infine che dalla delibera di approvazione della variante di adeguamento al PAI emerga chiaramente la quantificazione della CIR complessivamente prevista del piano regolatore.

Ad integrazione di quanto illustrato si richiamano i verbali della Conferenza di pianificazione sul progetto preliminare riunitasi nelle date del 4.10.2017 e 12.06.2018.

Conclusioni

Le valutazioni conclusive illustrate nel presente contributo sono presentate all'esame puntuale della Conferenza di pianificazione per l'espressione del parere definitivo di compatibilità della Variante alla pianificazione e alla programmazione sovralocale.

Si rammenta che l'Amministrazione comunale è tenuta ad approvare la Variante in forma definitiva adeguandosi integralmente a tale parere espresso dalla Conferenza ai sensi dell'art. 31 ter della l.r. 56/77 e s.m.i, comma 14° (ante modifiche l.r. 3/13).

Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni descritte all'art. 31 bis, comma 8 della l.r. 56/77 (ante l.r. 3/13) la Giunta regionale si riserva la facoltà di rendere vincolante, a tutela dell'interesse pubblico, il proprio parere nei confronti della Conferenza.

La Variante al PRGC costituisce adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, esclusivamente se elaborata soddisfacendo in forma esaustiva tutte le esigenze e le condizioni sopra indicate, ivi comprese quelle riportate nei pareri espressi dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 10.09.2018 (prot. n. 40566/A1813A) ed in data 22.03.2016 (prot. 13419/A1813A).

Gli elaborati tecnici e la delibera di approvazione definitiva della Variante dovranno contenere l'esatta quantificazione della capacità insediativa residenziale del piano regolatore di cui all'art. 20 della l.r. 56/77 e s.m.i.



Dovranno comunque essere attivate tutte le iniziative ed attività volte a mettere in sicurezza il territorio al fine di garantire la pubblica incolumità e dovrà essere integrato e aggiornato il Piano comunale di Protezione Civile.

Si segnala nel contempo l'esigenza che il Comune renda disponibili gli elaborati (tavole geologiche e carta di sintesi) approvati in forma definitiva, in formato digitale georeferenziato (.shp o .sqlite), inviandoli in copia conforme al Settore Difesa del Suolo, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, o tramite PEC, al fine di consentire alla Regione Piemonte di adempiere a quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 in materia di trasposizione del quadro del dissesto e aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati esposti a pericolo". Gli elaborati dovranno essere compilati secondo le specifiche tecniche di cui al punto 4 della parte II della D.G.R. n. 64-7417 del 7.04.2014.

La presente Variante al PRGC entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto della Delibera Comunale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A conclusione del procedimento, il Comune di Pavone Canavese, ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/R del 5.03.2007 nonché del comunicato pubblicato sul BUR n. 51 del 24.12.2009, è tenuto a trasmettere una copia cartacea ed una copia su supporto digitale (CD) della deliberazione di approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 31 ter, comma 14, della l.r. 56/1977, alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino.

Il funzionario istruttore: *arch. Silvia Lovera*

Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Elenco degli elaborati costituenti il progetto preliminare

Elaborati di carattere urbanistico

- Relazione Illustrativa (*aggiornamento dicembre 2016*)
- Norme tecniche di attuazione e tabella normativa allegata
- Tav. A "Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi", scala 1:5.000

Elaborati di carattere geologico

Cfr. Contributo del Settore Tecnico Regionale

Referente:

Silvia Lovera Tel. 011/4324119



DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 396 - 17819/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PAVONE C.SE - VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELLA EX L.R. 1/2007 DI ADEGUAMENTO AL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - PARERE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 35-3815/2018 del 07/02/2018 con cui ha integrato le deleghe delle funzioni amministrative del Vicesindaco con quella dell' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette", trattenendo a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Pavone C.se:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 7-05047 del 14/01/2002;
- ≡ ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 30 del 03/09/2003, n. 46 del 09/10/2006 e n. 55 del 20/10/10, n. 29 del 27/09/2011 e n. 38 del 02/11/2015 cinque Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ≡ ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2017, il progetto preliminare controdedotto della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi della ex L.R. 1/2007,



trasMESSO con raccomandata alla Città metropolitana su supporto informatico (CD) il 27/07/2017 prot. n. 7212/UTC (pervenuto l'08/08/2017 ns. prot. n. 96710/17) contestualmente alla convocazione per il 04/10/2017, presso gli Uffici della Città metropolitana, della 1° seduta della seconda Conferenza di Pianificazione; (Pratica n. VS_07/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.096 abitanti nel 1971, 3.972 abitanti nel 1981, 4.060 abitanti nel 1991, 3.779 abitanti nel 2001 e 3.890 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un moderato aumento demografico nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.154 ettari di collina; una conformazione fisico-morfologica costituita da 1.020 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 88 % del territorio comunale), 98 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 20% e 35 ettari con pendenze superiori ai 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 1076 ettari nella Classe II[^] (pari a circa il 93% della superficie comunale). E' altresì interessata su una superficie di 264 ettari di "Aree boscate";
- ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ed è classificato tra gli ambiti di diffusione urbana;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dall'art. 20 del P.T.C.2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello che interessa parzialmente il territorio comunale;
- ⇒ fa parte del "Patto Territoriale del Canavese" (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) promosso nel marzo 1997 dalla Città d'Ivrea, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada Torino-Ivrea e dalla bretella Ivrea-Santhià A5 e dalla Strada Provinciale n. 77 "di Pavone";



- è interessato dalla messa in sicurezza (in quanto inondabile) dell'autostrada A5 mediante la costruzione di un viadotto, attualmente in fase di realizzazione e dalla previsione di un nuovo tracciato stradale in fase studio;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 2 con i Comuni: Loranze, Quagliuzzo, Parella, Collaretto Giacosa, Strambinello, Baldissero C.se, Torre C.se, San Martino C.se, Perosa C.se, Romano C.se, Vialfrè e Scarmagno; quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
- ⇒ è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Chiusella, La Roggia Acqua, Ribes e Rio Quasse;
- ⇒ la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 183 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- ⇒ il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 193 ettari di territorio comunale;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10063, "Boschi e Paludi Bellavista" che interessa una superficie comunale di 67 ettari;

dato atto che avendo l'Amministrazione comunale a:

- avviato il procedimento della Variante strutturale n. 1 in data 14/03/2012 con l'adozione (mediante deliberazione del Consiglio Comunale) del Documento programmatico, prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/13 e L.R. 17/13, si richiama quanto indicato al punto 4 del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto: "*Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"*" (BUR n. 22 del 30/05/2013), in cui è citato: "*.....l'approvazione degli strumenti urbanistici avviati prima dell'entrata in vigore della L.r. 3/2013, che vengono approvati ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, avviene ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale riferimento nella deliberazione*". Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrà modo di concludere l'iter di approvazione della Variante strutturale nel rispetto delle disposizioni della L.R. 56/77, ante modifiche introdotte dalla L.R. 3/13 e L.R. 17/13, fatto salvo quanto sopraccitato;
- adottato il progetto preliminare della Variante strutturale in oggetto con deliberazione del C.C. n. 3 del 22/03/2016, entro la data stabilita al comma 3 dell'art. 31 dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015 (B.U.R. 50S2 del 23/12/2015) in cui è citato: "*I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31bis e 31ter della l.r. 56/77, nel testo vigente sino*



alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'art. 89, comma 3 l.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” ;

preso atto che:

- nella 1° seduta della prima Conferenza di Pianificazione presieduta dall'Assessore all'urbanistica Arch. Fabrizio Vallero con delega della Sindaca Marta Aprile (prot. n. 2658/UTC del 16/03/2012), sul documento programmatico della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, svoltasi il 19/04/2012, è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla coerenza delle finalità e degli oggetti generali con le definizioni dell'articolo 31ter, comma 1 della L.R. 56/77, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007;
- nella 2° seduta della prima Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico, tenutasi il 28/05/2012, ai sensi del quinto comma dell'art. 31ter della L.R. 56/77, veniva presentato il parere unico della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città metropolitana) con nota prot. n. 406280/2012 del 22/05/2012 del Servizio Urbanistica con allegato il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive prot. n. 384591 del 15/05/2012;
- nella 1° seduta della seconda Conferenza di Pianificazione presieduta dal Sindaco Alessandro Perenchio sul progetto preliminare osservato della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, svoltasi il 04/10/2017, gli Enti con diritto di voto hanno congiuntamente deciso di sospendere la Conferenza fino a data da concordarsi al fine di valutare la procedura più corretta per stralciare l'area RME presente nelle cartografie del Piano vigente;
- considerata l'impossibilità di stralciare l'area RME, visto l'iter amministrativo della Variante in oggetto particolarmente avanzato, è stata convocata con lettera prot. n. 5455 del 23/05/2018 inviata con PEC (ns. prot. n. 66850 del 31/05/2018) la riapertura per il 12/06/2018 della prima seduta della seconda conferenza di Pianificazione, durante la quale è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla coerenza delle finalità e degli oggetti generali con le definizioni dell'articolo 31 ter, comma 1 della L.R. 56/77 (come modificato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007) ed è stata concordata la data del 13/09/2018 per lo svolgimento della Conferenza conclusiva;

dato atto che ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 05/03/2007 n. 2/R, la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata:

- nei lavori della prima Conferenza di Pianificazione relativi al Documento programmatico dall'Architetto Gianfranco Fiora Dirigente del Servizio Urbanistica con delega del Presidente Antonio Saitta n. 261207/2012 del 29/03/2012;



- nei lavori della seconda Conferenza di Pianificazione relativi al progetto preliminare osservato dall'Arch. Nadio Turchetto, Funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica:
 - nella 1° seduta (successivamente sospesa) con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 104344/2017 del 06/09/2017;
 - nella riapertura della 1° seduta con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 61413/2018 del 22/05/2018
 - nella 2° seduta con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 88981/2018 del 25/07/2018;

preso atto che ai sensi del comma 4 articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i. (come modificato ed integrato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007) e del Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 05/03/2007 n. 2/R, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad:

- adottare, con la deliberazione del C.C. n° 3 del 14/03/2012 il documento programmatico inerente la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, successivamente pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni più 15 giorni, al termine dei quali sono state ricevute le osservazioni eventualmente presentate; ha fatto seguito, la convocazione della prima Conferenza di Pianificazione, in data 19/04/2012, al termine della quale è stata concordata la data della seconda Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico che si è tenuta in data 28/05/2012, durante la quale il Delegato della Provincia (dal 01/01/2015 Città metropolitana) ha esposto il parere del Servizio Urbanistica prot. n. 406280/2012 del 22/05/2012 e dell'allegato parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive prot. n. 384591 del 15/05/2012;
- adottare, a seguito delle risultanze della prima Conferenza di Pianificazione il progetto preliminare con deliberazione del C.C. n. 3 del 22/03/2016, successivamente pubblicato all'Albo Pretorio, al termine della quale non sono pervenute osservazioni e sul quale la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico ha trasmesso la Valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77 (prot. n. 2697 del 22/03/2016);
- adottare con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/06/2017 il progetto preliminare coordinato con le controdeduzioni alla Variante strutturale in questione;
- trasmettere con Nota prot. n. 7212/UTC del 27/07/2017 (pervenuta in data 08/08/2017 ns. prot. n. 96710) alla Città metropolitana su supporto informatico (CD) gli Atti del progetto preliminare controdedotto della Variante strutturale n. 1, congiuntamente alla convocazione della 1° seduta della seconda Conferenza di Pianificazione che si è tenuta in data 04/10/2017, successivamente sospesa per consentire degli approfondimenti afferenti la presenza della fascia RME nel Piano e riconvocata con lettera prot. n. 5455 del 23/05/2018 trasmessa con PEC (ns. prot. n. 66850 del 31/05/2018) il 12/06/2018;



dato atto che il progetto preliminare “controdedotto” della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2017, si compone dei seguenti elaborati:

- “Elaborati di carattere urbanistico:
 - Relazione Illustrativa;
 - Norme Tecniche di Attuazione con i allegato la tabella normativa;
 - Tavola: assetto generale del Piano con la sovrapposizione della Carta di Sintesi – scala 1:5.000;
 - Elaborati di carattere geologico:
 - Relazione Geologica Tecnica;
 - Integrazione degli Elaborati Geologici Richiesti dai Servizi Tecnici Regionali;
 - Schede Geologico-Tecniche Relative alle aree oggetto di Variante;
 - Tavola n. 1: Carta Geologica e Geomorfologica (1:5.000);
 - Tavola n. 2: Carta delle Acclività (1:5.000);
 - Tavola n. 3: Carta Geoidrologica (1:5.000);
 - Tavola n. 4: Carta della Rete Idrografica (1:10.000);
 - Tavola n. 5: Carta dei Dissesti e delle Criticità Idrauliche (1:10.000);
 - Tavola n. 6: Carta delle Opere Idrauliche Esistenti, in Progetto e Proposte (1:10.000);
 - Tavola n. 7: Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa – SICOD LT (1:5.000);
 - Tavola n. 8: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (1:5.000);
 - Tavola n. 8/1: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (1:10.000);”
- (Cfr. Deliberazione del C.C. n. 22 del 29/06/2017)

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare, della Variante strutturale 1 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al PAI, successivamente alla pubblicazione, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2017;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante strutturale, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone in particolare:

“.....omissis.....”

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

....., la presente Variante intende adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, effettuate ai sensi dell’art.18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96, e condivise nella fase di approfondimento conclusa con l’espressione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte DB14, ai sensi del comma 9° art. 31ter della LR 56/77.



L'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. In particolare si è proceduto a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", tenendo conto dei pareri tecnici della Regione Piemonte espressi, durante la condivisione del quadro del dissesto, in cui sono state formulate le valutazioni da parte dei competenti rappresentanti dell'ARPA, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo e del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.

.....omissis.....

ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE

Con la presente Variante, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della LR 56/77, secondo le procedure previste dal Titolo IV bis della LR 56/77, si procede all'aggiornamento della cartografia, delle Norme di Attuazione e della Tabella normativa allegata alle NTA del PRGC vigente, come meglio di seguito dettagliato.

.....omissis....."

(Cfr. pagg. 13 e 28 della Relazione Illustrativa);

considerato che la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente è finalizzata al solo adeguamento al P.A.I., risulta pertanto esclusa dalla:

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- definizione della perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere, prevista dall'articolo 16 delle Norme di Attuazione del PTC2;

dato atto che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3, articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del suolo";



vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 ed in particolare l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 89 della L.R. 3 del 25 marzo 2013 e della L.R. 26/2015, il quale consente all'Amministrazione Comunale di concludere l'iter amministrativo della Variante in oggetto ai sensi della ex L.R. 1/2007;

vista la Circolare dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002, n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Città Metropolitana in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

dato atto che la Circolare ribadisce il ruolo che alla Provincia (ora Città Metropolitana) compete, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

visti:

- l'undicesimo comma dell'articolo 31ter L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007, in cui è citato: "*La Conferenza di Pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni*", ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/2013;
- l'art. 11 del D.P.G.R. n. 2/R del 5 marzo 2007;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonchè le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;



rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b), comma 44, articolo 1*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 26/07/2018, ai sensi del comma 1, articolo 48, dello Statuto metropolitano;

visto l'art. 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- che**, il progetto preliminare osservato della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Comune di Pavone C.se, adottato (ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. n. 1/2007, 3/2013 e n.3/2015) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2017, ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i., **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica, rispetto al progetto preliminare osservato della Variante strutturale al P.R.G.C. vigente in questione, la formulazione di osservazioni;



3. **di dare mandato** al Delegato della Città Metropolitana di rappresentare i contenuti del presente Decreto nella Conferenza di Pianificazione conclusiva della Variante in oggetto;
4. **di disporre** l'immediata eseguibilità.

Torino, **10** AGO. 2018

PER

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)

La Sindaca Metropolitana
Chiara APPENDINO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chiara Appendino'.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. N.28/21377/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PAVONE C.SE – VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. - EX L.R. 1/2007 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare controdedotto sulle osservazioni della Variante strutturale n.1 al P.R.G.C. di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottata dal Comune di Pavone C.se con deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2017, ai sensi della ex L.R. 1/2007, trasmesso con raccomandata alla Città metropolitana su supporto informatico (CD) il 27/07/2017 prot. n. 7212/UTC (pervenuto l'08/08/2017 ns. prot. n. 96710/17) contestualmente alla convocazione della 1° seduta della seconda Conferenza di Pianificazione, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
(Pratica n. VS-07/2012);

preso atto che ai sensi del comma 4 articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i. (come modificato ed integrato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007) e dal Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 05/03/2007 n. 2/R, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad:

- adottare, con la deliberazione del C.C. n° 3 del 14/03/2012 il documento programmatico inerente la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, successivamente pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni più 15 giorni, al termine dei quali sono state ricevute le osservazioni

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 gianfranco.fiora@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



eventualmente presentate; cui ha fatto seguito, la convocazione della prima Conferenza di Pianificazione, in data 19/04/2012, al termine della quale è stata concordata la data della seconda Conferenza di Pianificazione sul documento programmatico che si è tenuta in data 28/05/2012, durante la quale il Delegato della Provincia (dal 01/01/2015 Città metropolitana) ha esposto il parere del Servizio Urbanistica prot. n. 406280/2012 del 22/05/2012 e dell'allegato parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive prot. n. 384591 del 15/05/2012;

- adottare, a seguito delle risultanze della prima Conferenza di Pianificazione il progetto preliminare con deliberazione del C.C. n. 3 del 22/03/2016 e successivamente pubblicato all'Albo Pretorio, al termine della quale non sono pervenute osservazioni e sul quale la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico ha elaborato e trasmesso la Valutazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77 (prot. n. 2697 del 22/03/2016);
- adottare con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/06/2017 il progetto preliminare coordinato con le controdeduzioni alla Variante strutturale in questione;
- trasmettere con Nota prot. n. 7212/UTC del 27/07/2017 (pervenuta in data 08/08/2017 ns. prot. n. 96710) alla Città metropolitana su supporto informatico (CD) gli Atti del progetto preliminare controdedotto della Variante strutturale n. 1, congiuntamente alla convocazione della 1° seduta della seconda Conferenza di Pianificazione che si è tenuta in data 04/10/2017, successivamente sospesa per consentire degli approfondimenti afferenti la presenza delle fasce RME nel Piano e riconvocata con lettera prot. n. 5455 del 23/05/2018 trasmessa con PEC (ns. prot. n. 66850 del 31/05/2018) il 12/06/2018;

dato atto che avendo l'Amministrazione comunale:

- avviato il procedimento della Variante strutturale n. 1 in data 14/03/2012 con l'adozione (mediante deliberazione del Consiglio Comunale) del Documento programmatico, prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/13 e L.R. 17/13, si richiama quanto indicato al punto 4 del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto: *"Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"* (BUR n. 22 del 30/05/2013), in cui è citato: *".....l'approvazione degli strumenti urbanistici avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013, che vengono approvati ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, avviene ai*

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 gianfranco.fiora@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



sensi dell'articolo 89 della L.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale riferimento nella deliberazione". Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrà modo di concludere l'iter di approvazione della Variante strutturale nel rispetto delle disposizioni della L.R. 56/77, ante modifiche introdotte dalla L.R. 3/13 e L.R. 17/13, fatto salvo quanto sopraccitato;

- adottato il progetto preliminare della Variante strutturale in oggetto con deliberazione del C.C. n. 3 del 22/03/2016, entro la data stabilita al comma 3 dell'art. 31 dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015 (B.U.R. 50S2 del 23/12/2015) in cui è citato: *"I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31bis e 31ter della L.r. 56/77, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.r. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'art. 89, comma 3 L.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare, della Variante strutturale 1 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al PAI, successivamente alla pubblicazione, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2017;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante strutturale, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone in particolare:

".....omissis....."

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

....., la presente Variante intende adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, effettuate ai sensi dell'art.18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96, e condive nella fase di approfondimento conclusa con l'espressione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte DB14, ai sensi del comma 9° art. 31ter della LR 56/77.

L'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. In particolare si è proceduto a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 gianfranco.fiora@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, tenendo conto dei pareri tecnici della Regione Piemonte espressi, durante la condivisione del quadro del dissesto, in cui sono state formulate le valutazioni da parte dei competenti rappresentanti dell'ARPA, del Settore Pianificazione Difesa del Suolo e del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.

.....omissis.....

ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE

Con la presente Variante, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della LR 56/77, secondo le procedure previste dal Titolo IV bis della LR 56/77, si procede all'aggiornamento della cartografia, delle Norme di Attuazione e della Tabella normativa allegata alle NTA del PRGC vigente, come meglio di seguito dettagliato.

.....omissis.....”

(Cfr. pagg. 13 e 28 della Relazione Illustrativa);

dato atto che ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i. e dell'articolo 1 del Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 05/03/2007 n. 2/R, la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata:

- nei lavori della prima Conferenza di Pianificazione relativi al Documento programmatico prima e seconda seduta dall'Architetto Gianfranco Fiora Dirigente del Servizio Urbanistica con delega del Presidente Antonio Saitta n. 261207/2012 del 29/03/2012;
- nei lavori della seconda Conferenza di Pianificazione relativi al progetto preliminare osservato dall'Arch. Nadio Turchetto, Funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica:
 - nella 1° seduta (successivamente sospesa) con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 104344/2017 del 06/09/2017;
 - nella riapertura della 1° seduta con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 61413/2018 del 22/05/2018
 - nella 2° seduta con delega del ViceSindaco Marco Marocco, prot. n. 88981/2018 del 25/07/2018;

considerato che la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente è finalizzata al solo adeguamento al P.A.I., risulta pertanto esclusa dalla:

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- definizione della perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere, prevista dall'articolo 16 delle Norme di Attuazione del PTC2;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE – Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



visti:

- l'articolo 15, L.R. n. 56/77 modificato ed integrato, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti e l'art. 31ter della sopracitata Legge, ai sensi dell'articolo 89 della L.R. n. 3/2013;
- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26 ottobre 2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro Varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge n. 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1;

visto il comma 50 dell'articolo 1, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore in data 1 giugno 2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitan;

visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitan;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc

**D E T E R M I N A**

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 394-17819/2018 del 10 agosto 2018, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2";
2. **di formulare**, ai sensi dell'articolo 31ter L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 1/2007 e s.m.i. e dell'articolo 89 della L.R. n. 3/2013, in merito al progetto preliminare controdedotto della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Pavone C.se con deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2017, le seguenti osservazioni:
 - a) ai sensi della D.G.R. n. 64-7417/2014 del 07/04/2014, p.to 3.2, si richiama il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Città Metropolitana, sulla coerenza del quadro di dissesto proposto dall'Amministrazione comunale con il PTC2, integrato da osservazioni di carattere tecnico presentate a titolo di apporto collaborativo, di seguito riportato:
 - la presenza di un'area compresa tra il limite comunale a nord e Località Croce di Pasquere posta in Classe II nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta caratterizzata:
 - dall'essere ineditata;
 - dall'essere circondata in modo artificioso da aree poste in Classe IIIa con limiti sicuramente non connessi a motivi morfologici (detta area è sostanzialmente pianeggiante e in continuità altimetrica con le aree limitrofe);
 - dall'essere circondata da fasce di territorio inondate nel corso dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 secondo quanto riportato nella Carta dei dissesti, della dinamica fluviale e delle criticità idrauliche;
 - dall'essere classificata come "area per usi agricoli" nella Carta di Assetto generale del piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi TAV. A.Ne consegue, sulla scorta di quanto sopra riportato che sarebbe più corretto e coerente classificare anche la suddetta area in Classe IIIa, salvo esistano motivi diversi, non conoscibili attraverso la cartografia, per assegnare a detta area la Classe II;
 - b) come richiesto in sede di Conferenza di Pianificazione e considerato che durante il periodo sospensivo della 1 seduta della Seconda Conferenza la Regione Piemonte ha

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



ritenuto non proponibile lo stralcio delle RME (Rischio idrogeologico molto elevato) in questa particolare fase dell'iter di approvazione della Variante in questione (progetto preliminare osservato e controdedotto), si chiede che le RME vengano segnalate anche nella Carta di sintesi del rischio idrogeologico, considerate le limitazioni che comportano all'operatività edilizia;

- c) si suggerisce inoltre, a titolo di apporto collaborativo:
- considerato l'invio di file privi di firma digitale, si ricorda il rispetto dei requisiti formali degli Atti, (aspetto in alcuni casi sottovalutato, ma sempre presente nella disciplina urbanistica), ed in particolare la Circolare 16/URE del 18/07/1989, il Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile ad oggetto *"Termini e modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 e delle conferenze dei servizi di cui all'articolo 16 bis e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutele ed uso del suolo", nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica."*, ed infine il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/R del 23/01/2017, in cui al comma 4 dell'art. 5 è citato: *"Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa, prodotta secondo le modalità disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. E' altresì allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto."*. Pertanto, si sollecita l'Amministrazione comunale nelle fasi finali di approvazione della Variante previste dalla L.U.R., ad ottemperare alle disposizioni sopra richiamate nella fase di invio della Variante approvata;
 - ad integrazione del punto precedente, si ricorda il punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996, in cui è citato: *"Il documento cartografico [Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica], da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall'urbanista*

COMUNE DI PAVONE CANAVESE – Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



(come peraltro già indicato dalla Circ. del P.G.R. del 18/7/89, n.16/LIRE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all'art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i.);

- il richiamo alla D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/2011 nel cap. 3.3 della Relazione Illustrativa pare inopportuno considerato che nel dispositivo della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 ne è stata prevista la sostituzione con la citata deliberazione del 2014;
- consentire la realizzazione di locali interrati “eventualmente necessari” purché stagni (punto 2 dell'art. 9quater delle N.T.A. del Piano) nelle aree con classe di pericolosità geomorfologica II in presenza di falda acquifera poco profonda, non parrebbe opportuno, considerate le difficoltà tecniche di realizzare locali stagni con accessi “posti a quota di sicurezza” e “sistemi automatici di evacuazione”, tutti elementi che potrebbero risultare non sufficienti per garantire la sicurezza delle proprietà private;
- ad integrazione di quanto previsto dalle Norme del Piano e in particolare per un monitoraggio preventivo del Piano di Protezione Civile sulla scorta degli studi sull'adeguamento al P.A.I., si suggerisce inoltre di:
 - rivedere ed eventualmente adeguare il livello organizzativo locale per rispondere in modo rapido ed efficiente alle condizioni di allerta od emergenza, attraverso apposito regolamento da approvare in sede di Consiglio Comunale;
 - aggiornare il precedente Piano di Protezione Civile, redigendo un Piano di Emergenza comunale come parte integrante del precedente, esplicitamente mirato sui rischi perimetrati, che contenga sinteticamente tutti gli elementi fin qui discussi e le corrispondenti azioni da adottare nei luoghi previsti, in base alle condizioni contingenti ed alle fasi operative dichiarate in corso di evento.

Il Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana si rende disponibile a supportare l'Amministrazione Comunale nel percorso di aggiornamento della gestione comunale di Protezione Civile, sia per strutturazione dell'organizzazione locale che per la redazione della documentazione di base per le finalità sopra richiamate.

3. di dare mandato al Delegato della Città Metropolitana di rappresentare i contenuti del presente provvedimento nella Conferenza di CoPianificazione e Valutazione conclusiva della Variante in oggetto;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - Prot 0009612 del 13/09/2018 Tit 10 Cl 9 Fasc



4. di **trasmettere** al Comune di Pavone C.se e alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 21/08/2018

Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale

Allegato **7d**

Comune di Pavone Canavese

Verbale della Seconda Seduta del 13/09/2018**COMUNE DI PAVONE CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

*Area Tecnica – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio*Prot. **964 GUTC**

Pavone, 13/09/2018

**VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC VIGENTE DEL COMUNE DI PAVONE CAN.SE
(TO) PER L'ADEGUAMENTO AL PAI.**

Conferenza di Pianificazione per l'esame del Progetto Preliminare coordinato con le Controdeduzioni, adottato con DCC n° 22 del 29/06/2017, ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al Tit. IV bis della L.R. 56/77 nel testo vigente fino all'11/04/13, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3 della LR 3/13 e con quelli dell'art.31 c.3 della LR 26/15.

**VERBALE N. 1 DELLA 2^ SEDUTA DELLA 2^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
SECONDA SESSIONE – 12 GIUGNO 2018****1° Variante Strutturale al PRGC per l'Adeguamento dello strumento urbanistico vigente
al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Visto il verbale n. 1 e 2 della 1^ seduta della 2^ Conferenza di Pianificazione, con i quali si

In data 13.09.2018 alle ore 10:00 si è riunita in seconda sessione, presso il Settore Urbanistica della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, la 2^ Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e secondo le procedure di cui al Tit. IV bis della L.R. 56/77 nel testo previgente fino all'11/04/13, in coerenza con i disposti dell'art.89 c.3 della LR 3/13 e con quelli dell'art.31 c.3 della LR 26/15, convocata con nota del Comune di Pavone Canavese prot. 5455 del 23.05.2018, per l'analisi di tutti gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare coordinato con le

piazza del municipio, 1 – 10018 pavone canavese – telefono 0039 0125 51009 – 516552 – fax 0039 0125 516539

partita iva 01700790015 www.comune.pavone.to.it e-mail: servizi.tecnici@comune.pavone.to.it

Controdeduzioni della Variante Strutturale n°1 al PRGC finalizzata all'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con DCC n° 22 del 29/06/2017.

La Conferenza è presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pavone Canavese, su delega del Commissario Prefettizio dott. Giuseppe ZARCONI.

Risultano presenti le persone indicate sull'allegato foglio presenze, in rappresentanza degli Enti con diritto di voto (Comune di Pavone Canavese, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte).

Il Presidente della Conferenza, viste le modalità adottate per la convocazione della 2ª seduta della 2ª Conferenza di Pianificazione seconda sessione e vista la presenza dei rappresentanti degli Enti aventi diritto di voto, dichiara la validità della sua costituzione, e riassume l'iter procedurale finora percorso.

Si dà lettura dei pareri della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

A specificazione di quanto richiesto da Città Metropolitana, il Comune propone che nelle NTA all'art. 9 quater punto 2, per quanto attiene la possibilità di realizzare locali interrati in classe II venga precisato che tali locali possono essere solo tecnici se non realizzabili fuori terra.

La Regione Piemonte fa presente che la variante è di Adeguamento al PAI, ma non prevede l'adeguamento al PGRA, la Regione Piemonte ha approvato con DGR 20 lug 2018 n. 25-7286 le disposizioni riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico.

Considerato che le analisi geologiche e idrauliche prodotte sono valutate favorevolmente da Regione Piemonte come da parere allegato al presente verbale, salvo limitate richieste di modifiche, si suggerisce al Comune di approfondire la tematica al fine di dichiarare, qualora ne sussistano i presupposti (come sembrerebbe emergere) la coerenza al PGRA nell'atto approvativo della variante.

Il Comune prende atto del suggerimento espresso dalla Regione Piemonte, e provvederà ad effettuare le necessarie valutazioni nella redazione del progetto definitivo.

La conferenza all'unanimità esprime parere favorevole, con le condizioni soprarichiamate, e contenute nei singoli pareri.

IL PRESIDENTE

Giorgio SCIVOLETTO

IL SEGRETARIO

Giorgio SCIVOLETTO

NOME PARTECIPANTE

Turchetto Nadio

Salvatore Scifo

FIRMA

Nadio Turchetto
Salvatore Scifo

APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione delle Varianti parziali e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

indice delle sezioni

A	- D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931	III
B	- L.R. 56/77, articolo 17 - L.R. 01/07 (Titolo IV della L.R. 56/77)	IV
C	Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	IX
D	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	XXIII
E	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²): classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	LII

- D.Lgs 152/2006.

- D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931.

(termini di applicazione degli indirizzi operativi del processo di V.A.S.)

Gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, specificano i termini di applicazione degli indirizzi operativi del processo di V.A.S.

Oltre che in riferimento a Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, devono essere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale le Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c.4, lett.a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i. La Circolare stabilisce anche i casi in cui:

- a)** si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale:
- Varianti strutturali ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. che non ricadano nei casi precedentemente definiti;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'articolo 17, c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al punto 2;
 - Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano Regolatore formati e approvati ai sensi dell'art.40, c.6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di dispositivi legislativi alternativi alla L.R. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
 - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.
- b)** sono escluse dal processo di valutazione ambientale:
- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
 - Varianti Parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili, ecc.).

LR 56/77sezione **B****- L.R. 56/77, articolo 17****- L.R. 01/07, modifiche alla L.R. 56/77**

(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura strutturale della variante)

Il paragrafo 6.2 della Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dei commi 4°, 7° e 8° dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 41/97), che definiscono con precisione rispettivamente le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

Si allega inoltre il testo della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 05-08-1998, n. 12/PET, di orientamento per l'applicazione del suddetto art. 17.

LR 56/77**Articolo 17 / comma 4**

Sono **varianti strutturali al Piano Regolatore Generale**, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a. modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- b. riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
- c. aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
- d. incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);
- e. incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
- f. incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

LR 56/77**Articolo 17 / comma 7**

Sono **varianti parziali al Piano Regolatore Generale**, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa

non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione.

La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale

LR 56/77

Articolo 17 / comma 8

Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a. le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b. gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c. gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d. le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e. le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f. le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
- g. la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici.

Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

LR 01/07 Art. 1Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.
2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'art. 17, c.4, della L.R. 56/77 adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.
3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.
4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'articolo 85, quinto comma e l'articolo 40, sesto e settimo commi, della L.R. 56/77.
5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della L.R. 56/77.

LR 01/07 Art. 2Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l' art. 31 della L.R. 56/77, è inserito il seguente titolo:

TITOLO IV bis ■ Nuove procedure per la pianificazione comunale**Art. 31 bis.** ■ *(Conferenza di pianificazione)*

1. *Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.*
2. *La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.*
3. *Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.*
4. *Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.*
5. *Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.*
6. *Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.*
7. *Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.*
8. *Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o,*

comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.
11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31 ter. ■ (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

- a) La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.
- b) Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
- c) Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.
- d) Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.
- e) Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.
- f) Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.
- g) Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.
- h) Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su

- scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.
- i) Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
 - j) Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
 - k) Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.
 - l) Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.
 - m) Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.
 - n) Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.
 - o) La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.

(omissis)

PTR


sezione **C**

Piano Territoriale della Regione Piemonte

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT).

AIT 7 - stralcio della "tavola di progetto" del PTR



Con quelli di Ivrea, Caluso, Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Sup., Andrate, Azeglio, Bairo, Banchette, Barone Can.se, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Candia Can.se, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Cossano Can.se, Cuceglio, Fiorano Can.se, Foglizzo, Issiglio, Lessolo, Lorzane, Lugnacco,

Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Can.se, Palazzo Can.se, Parella, Pecco, Perosa Can.se, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Can.se, Rueglio, Salerano Can.se, Samone, San Martino Can.se, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Can.se, Trausella, Traversella, Vestignè, Vialfrè, Vico Can.se, Vidracco, Vische e Vistrorio, il Comune di **Pavone Can.se** fa parte dell'AIT 7, denominata "Ivrea".

La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (così come puntualizzati nel successivo "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- altimetria

il territorio è classificato come "di montagna" nella sua parte settentrionale; una ampia fascia "di collina" lascia alla classificazione "di pianura" soltanto la porzione più meridionale dell'ambito;

- sistema gerarchico urbano

livello MEDIO: Ivrea; livello INFERIORE: Caluso;

- politiche regionali settoriali di carattere strategico

in parallelo al limitrofo AIT 8, l'ambito è interessato dall'individuazione del "Polo di innovazione produttiva D: Canavese: information & communication technology, biotecnologie e biomedicale" (D.G.R. n.25-8735 del 05-05-2008);

- infrastrutture per la mobilità

l'Ambito è attraversato per quasi tutta la sua estensione in direzione Nord-Sud, dal ramo autostradale della Torino-Aosta, coincidente con uno dei "corridoi infra-regionali" individuati dal PTR; parallelo al ramo autostradale, è segnalato come infrastruttura da potenziare il tracciato ferroviario della Torino-Aosta, nel tratto compreso tra Caluso e Ivrea.

Di seguito si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A.).

AIT 7 – scheda descrittiva.

1. Componenti strutturali.

L'Ait comprende lo sbocco della Valle d'Aosta e della piccola parallela Valchiusella nella pianura padana, dove si sviluppa un ampio anfiteatro collinare morenico attorno alla pianura intramorenica. La città di Ivrea, situata all'apice di questa pianura, è il polo gravitazionale dell'intero ambito. Con una popolazione di circa 108.000 abitanti, l'Ait si segnala soprattutto per la posizione avanzata che occupa da tempo nella transizione verso l'economia della conoscenza, come risulta dalla sua storia industriale, segnata – anche in termini culturali e identitari - dalla (e dagli) Olivetti e come rivelano tuttora gli indicatori relativi al livello di istruzione superiore dei residenti; gli addetti alla ricerca (Bioindustry Park ecc), alle attività innovative (elettronica, informatica, mecatronica, beni strumentali, telefonia mobile) e ai servizi per le imprese; gli studi cine-televisivi dei S. Giorgio Can.se), il MAAM (architettura moderna), la presenza di 8 corsi di laurea universitari e la buona dotazione di scuole medie superiori. Per alcuni altri caratteri strutturali – in primo luogo paesaggistici e con le complementari risorse minerarie (pietre ornamentali), idriche, architettoniche e urbanistiche, la posizione nodale, gli impianti viti-vinicoli e la dotazione ospedaliera - si colloca al di sopra della media degli Ait regionali.

2. Sistema insediativo.

Il sistema insediativo eporediese risulta piuttosto compatto sia per quanto riguarda le aree residenziali che a destinazione produttiva (esistenti e in progetto) nei diversi centri presenti sul territorio. Il nodo centrale di Ivrea rappresenta un continuum con i comuni circostanti, soprattutto con i centri di Bollengo, Pavone Can.se, Samone, Salerano Can.se e Banchette.

3. Ruolo regionale e sovra regionale.

L'Ait riveste un ruolo di rilevanza regionale come cerniera con la Regione Valle d'Aosta e come porta d'accesso, attraverso ad essa, ai trafori e ai valichi che permettono un facile collegamento con la Francia e la Svizzera. Per quanto concerne l'istruzione universitaria, il polo di riferimento dell'Ait è rappresentato da Torino. In questo senso, si sono rafforzate, in particolare, le reti di cooperazione con il Politecnico di Torino, con l'apertura di corsi universitari ad Ivrea.

I suoi legami sovra regionali derivano soprattutto dall'internazionalizzazione dei settori economici e delle istituzioni culturali locali e dall'essere situata su una delle principali direttrici del traffico mercantile e turistico transalpino.

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari.

Il cammino di sviluppo recente del sistema locale eredita in buona parte, anche se in modo parziale e indiretto, lo sviluppo del settore metalmeccanico e poi elettrotecnico ed elettronico, guidato dall'Olivetti tra la fine dell'Ottocento e gli anni '60 del secolo scorso e caratterizzato da un forte radicamento nel territorio e nella società locale. Oggi questa eredità si presenta sotto forma di un sistema produttivo locale che occupa alcune migliaia di addetti, con una elevata percentuale di attività innovative. Esso presenta un buon grado di integrazione interna tra meccanica, elettrotecnica ed elettronica con legami con le telecomunicazioni, i servizi di informatica e le produzioni mediatiche. Ciò suggerisce uno scenario di sviluppo principalmente basato su questi settori, con relazioni di prossimità e tendenze diffusive che interessano gli Ait vicini, oltre a collegamenti con gli stessi settori avanzati presenti nell'area metropolitana. In parallelo è previsto un rafforzamento del polo universitario, dei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, con una crescente integrazione nel sistema metropolitano delle produzioni e dei servizi avanzati. Questi sviluppi non sono esenti da debolezze rappresentate da una transizione ancora in corso (aree industriali dismesse come a Scarmagno, riallocazione di forza-lavoro), dalla debolezza di molte piccole imprese, dal ritardo di alcuni progetti infrastrutturali (ferrovia, connessione stradale pedemontana con Biella e con il Canavese occidentale).

Altri progetti riguardano la valorizzazione delle attrattive turistiche esistenti (eventi, architetture olivettiane, castelli, laghi e paesaggio) e la creazione di attrattive artificiali (Millenium, Motorlandia), capaci di sfruttare la buona posizione nodale, che però incontrano opposizioni a causa di temuti impatti ambientali e paesaggistici.

La già buona accessibilità territoriale dell'Ambito è destinata a essere migliorata da un insieme di interventi programmati e in corso di attuazione relativi sia alla rete del ferro (con l'elettrificazione ormai compiuta e quasi operativa della tratta Chivasso-Ivrea, il programmato raddoppio della Canavesana, nonché l'elettrificazione della stessa in alcuni significativi tratti e la riforma dell'intersezione del ferro a Chivasso), sia all'interscambio (con il Movicentro ormai pressoché realizzato e gli attesi affetti di riverbero urbano), sia interventi di potenziamento della rete viabilistica locale, volti ad attenuare il peso del traffico di attraversamento sul polo eporediese.

5. Progettazione integrata.

Per quanto riguarda la progettazione integrata, l'ambito si presenta diviso in due. La parte del Canavese pedemontano, in cui ricade la maggior parte dei comuni che compongono l'ambito, è scarsamente attiva, presenta una medio-bassa potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo locale debole nelle politiche territoriali di livello regionale. Questa debolezza deriva anche, probabilmente, dalle caratteristiche della progettazione integrata che si attivano in questa parte dell'ambito: debole ancoraggio territoriale e media organizzazione degli attori locali. La parte del Canavese Nord-occidentale presenta invece una maggiore dinamicità dal punto di vista progettuale, ha un'alta potenzialità di sviluppo e può quindi svolgere un ruolo forte per l'ancoraggio locale delle politiche territoriali di livello regionale.

La "forza" di questa zona sconta però un debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori, nella cui rete i soggetti pubblici hanno un ruolo nettamente prevalente. Le prospettive sulle quali la progettazione integrata intende puntare sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell'industria, del turismo e della connettività materiale e immateriale, con approfondimenti trasversali sulla formazione e il capitale

umano. La prospettiva di innovazione e diversificazione del sistema produttivo riguarda il settore delle energie rinnovabili, della meccatronica, il comparto dello stampaggio a caldo e l'industria delle produzioni video e dell'intrattenimento (con i poli di Mediapolis e Videodelta), il comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni e quello delle nanotecnologie e scienze della vita. La prospettiva di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale punta sulla presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sullo sviluppo di una cultura dell'accoglienza (con l'attivazione di un sistema di alberghi diffusi), sul rafforzamento del legame tra turismo, cultura e produzioni tipiche e sulla ridefinizione dell'offerta culturale e turistica (Anfiteatro morenico, Residenze sabaude e Archivio del Cinema Industriale).

Entrambe queste prospettive di sviluppo sono al centro dei più recenti documenti di programmazione territoriale (dal Piano Strategico del Canavese ai PTI che coinvolgono i comuni dell'ambito) nelle quali appare particolarmente evidente la tendenza a valorizzare non tanto singole iniziative, quanto filiere produttive in grado di fornire maggiore valore aggiunto agli interventi.

6. Interazioni tra le componenti.

Le sinergie interne attivabili a partire dalle dotazioni strutturali riguardano il rafforzamento delle interazioni multisettoriali già in parte esistenti tra le imprese, le crescenti connessioni tra sistemi di imprese operanti in settori avanzati e i servizi della formazione superiore, della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché il loro rapporto con le istituzioni, le iniziative culturali e i servizi locali. Queste sinergie di prossimità non riguardano solo la scala locale, ma vanno vista a scala dell'intero sistema metropolitano torinese, di cui l'Eporediese, dal punto di vista funzionale, tende a configurarsi come un sottosistema.

Le interazioni negative e le criticità derivano principalmente dalla necessità, di fronte a un sistema territoriale destinato a crescere anche fisicamente, di esercitare un adeguato controllo sui consumi di suolo e sulla conservazione dell'ambiente e del paesaggio. Si tratta infatti di un valore di interesse regionale e nazionale e di un fattore di qualità della vita locale, rilevante anche in funzione dello sviluppo economico, sia per l'attrazione di imprese e di lavoro qualificato, sia per il turismo. Di quest'ultimo andrebbe curata l'integrazione con l'agricoltura (produzioni vinicole ecc), l'artigianato, il patrimonio architettonico e urbanistico e le manifestazioni culturali, nell'ambito di circuiti sovralocali.

AIT 7 - schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Tutela e gestione del patrimonio idrico, ambientale e paesaggistico (montagna, laghi, fasce fluviali e anfiteatro morenico), architettonico storico (Ivrea, castelli) e contemporaneo (MAAM di Ivrea). Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale, specie lungo gli assi stradali.</p> <p>Recupero di aree dismesse e da bonificare utilizzando criteri riconducibili ad APEA.</p> <p>Prevenzione del rischio idraulico (nodo idraulico della Dora Baltea) e da incendi.</p> <p>Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri nell'intero ambito canavesano (tra Ivrea e centri dell'AIT Rivarolo).</p> <p>Elettrificazione e potenziamento della linea ferroviaria Ivrea-Chivasso come prolungamento del sistema ferroviario metropolitano e come accesso veloce ai servizi dell'area metropolitana torinese (aeroporto, TAV, ecc.).</p> <p>Qualificazione del sistema formativo (scuole secondarie superiori e corsi universitari) nei settori delle specializzazioni tecnologiche locali (v. sotto).</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Produzioni cerealicole e foraggiere integrate nel sistema di produzione zootecnica locale e produzioni viti-vinicole tipiche.</p>

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>L'AIT come polo di innovazione (integrato nelle reti di prossimità degli AIT di Torino e Chivasso, dell'università e del Politecnico di Torino, dei grandi ospedali) nel campo farmaceutico, delle scienze della vita, biotecnologie e biomeccanica (PST Bioindustry,), informatica e ICT, meccatronica, automazione, robotica, realtà virtuali e multimedia (S. Giorgio Canavese) e connessi servizi alle imprese (Canavese Business Park).</p> <p>Promozione delle reti locali di cooperazione tra imprese, anche per favorire pratiche di "fertilizzazione" tecnologica intersettoriale.</p>
Trasporti e logistica	<p>Miglioramento dell'accessibilità territoriale principalmente attraverso il potenziamento e la modernizzazione della tratta ferroviaria Chivasso-Aosta e attraverso la connessione pedemontana con Biella.</p> <p>Miglioramento dell'accessibilità ferroviaria sul territorio dell'AIT.</p>
Turismo	<p>Inserimento degli attrattori patrimoniali locali (v. sopra) e del locale circuito dei castelli canavesani nei circuiti della Valle d'Aosta, degli AIT Rivarolo Canavese (Parco del Gran Paradiso) e Ciriè (valli di Lanzo), della Corona Verde torinese (castelli e parchi).</p> <p>Sinergie interne all'AIT con la produzione viti-vinicola (Caluso), le attività fieristiche, le manifestazioni culturali.</p>

Apparato normativo del PTR.

Di seguito si riporta il testo degli articoli delle Norme di Attuazione del PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche introdotte dalla presente Variante.

■ art.16 / Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio.

1. La riqualficazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti e per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

Indirizzi

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:
 - a) l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;
 - b) la riqualficazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
 - c) il recupero e la riqualficazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.);
 - d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali;
3. Gli strumenti della pianificazione, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantiscono la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

■ art.19 / I centri storici.

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale di tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla

conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:
 - a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
 - b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e tipologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.
4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:
 - a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
 - b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
 - c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici;
 - d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale.
5. Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

■ art.20 / Le aree urbane esterne ai centri storici.

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

Indirizzi

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configurano come il luogo privilegiato per:
 - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
 - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

Direttive

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
 - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
 - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
 - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
 - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
 - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
 - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
 - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificio e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
 - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali elementi di connessione del territorio (reti ecologiche).
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

■ art.21 / Gli insediamenti per attività produttive.

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza gli ambiti da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

Indirizzi

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
 - a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
 - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
 - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
 - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art. 14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
 - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
 - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al Dlgs n. 112/98 ed all'art. 3 della Lr 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
 - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;

- b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

■ art.22 / La rete commerciale.

1. La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione territoriali della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo attraverso:
 - a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l'offerta secondo le specifiche esigenze delle diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori interessati, tutelando la concorrenzialità tra le imprese commerciali;
 - b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri storici, con riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una funzione significativa nell'offerta commerciale;
 - c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati commerciali) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche ricorrendo alla perequazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare politiche atte a contenere la desertificazione commerciale nelle aree di frangia.

Indirizzi

2. La previsione e realizzazione di aree commerciali di rilievo sovracomunale, comportanti l'insediamento di grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, dovrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi compensativi, tramite il coordinamento della provincia, coinvolgendo tutti i comuni direttamente o indirettamente interessati e ricorrendo allo strumento della perequazione territoriale (art.14).

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la normativa regionale di settore, definisce la dotazione infrastrutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi di traffico esistenti sulla rete primaria e secondaria, il sistema dell'offerta commerciale delle medie e grandi superfici di vendita, i potenziali bacini d'utenza e la scala territoriale d'interesse; il piano può inoltre specificare in relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definite a livello regionale, con particolare riferimento alle reti infrastrutturali.
4. La provincia, si avvale delle analisi di cui al comma 3, al fine di valutare, per quanto di competenza, le proposte di addensamenti e localizzazioni commerciali.

■ art.24 / Le aree agricole.

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

Indirizzi

3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
 - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio

- esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
- b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
 - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

■ **art.27 / Le aree rurali periurbane.**

1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

Indirizzi

2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
- a) favorire la permanenza dell'attività agricola;
 - b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti;
 - c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
 - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

■ **art.30 / La sostenibilità ambientale.**

1. La pianificazione territoriale è "sostenibile" quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. In particolare, un'azione di trasformazione è "sostenibile" quando integra le seguenti componenti:
- quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
 - quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
 - quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
2. La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono svilupparsi l'una a danno dell'altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali.

L'integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni politica di sviluppo dei territori regionali.

3. Il PTR offre una visione d'insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale e settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio.

Indirizzi

4. Per garantire un'efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
5. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi d'intervento strategici:
 - a) ridurre il consumo energetico e promuovere l'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale;
 - b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità;
 - c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
6. I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

■ art.31 / Contenimento del consumo di suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

Indirizzi

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
 - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Direttive

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispone strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche :
 - a) superficie complessiva del territorio comunale;
 - b) fascia altimetrica;
 - c) classi demografiche;
 - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
 - e) superficie urbanizzata;
 - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
 - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive:
 - a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
 - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

■ **art.32 / La difesa del suolo.**

1. Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.
2. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di

vulnerabilità presenti sul territorio regionale.

3. Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

Indirizzi

4. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.
5. Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000):
 - a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
 - b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino,
 - c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
6. Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

Direttive

7. I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.
8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.
9. I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.
10. Le comunità montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

■ art.35 / La rete delle risorse idriche.

1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a tal fine il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire attraverso la protezione e la valorizzazione del

sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.

2. Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo II "Misure di tutela qualitativa" ed il titolo III "Misure di tutela quantitativa".
3. Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale.
4. I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche.
5. Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera nella loro interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l'obiettivo di agire contemporaneamente sui seguenti aspetti:
 - a) la tutela delle acque;
 - b) la protezione del rischio idraulico;
 - c) la difesa del suolo;
 - d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
 - e) la protezione e tutela degli ambienti naturali;
 - f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
 - g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili.

Indirizzi

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasformative, assumono i seguenti obiettivi:
 - a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 - b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
 - c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
 - d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago; a tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti di loro competenza recepiscono le politiche condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all'interno dei Contratti di fiume o di lago.


PPR

sezione **D**

Piano Paesaggistico Regionale

(riadottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015)

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio regionale in "Ambiti di paesaggio"; il Comune di **Pavone Can.se**, come evidenziato sullo stralcio cartografico di seguito allegato, è parte dell'ambito 28, denominato "Eporediese" e costituito dal bacino e dall'apparato morenico della Dora Baltea.



Di seguito si riportano i principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalla scheda relativa all'ambito di paesaggio in oggetto e, di seguito, lo schema "obbiettive-linee di azione" di cui all'allegato B delle Norme di Attuazione del PPR:

Dinamiche in atto

Si segnala l'espansione urbanizzativa nei centri maggiormente accessibili dalle strade di scorrimento e lungo gli assi viari di maggiore traffico.

Nell'area urbana di Ivrea, si rileva che, al progressivo processo di dismissione delle attività Olivetti e alla connessa crisi del sistema economico, ma anche insediativo, con aree che attendono una riconversione industriale anche di cospicue dimensioni, si associa da qualche anno un programma di valorizzazione di alcuni contenitori e delle aree di servizio, con la organizzazione di un museo a cielo aperto dell'architettura moderna, legata ad architetti di fama e alla committenza della stessa famiglia Olivetti.

Nelle aree esterne alla città, soprattutto negli insediamenti maggiori, dopo un periodo di interventi non sempre accorti sulle architetture storiche, è attualmente in fase di attuazione un'estesa campagna di restauri del patrimonio soprattutto ecclesiastico, che annovera esempi di valore (edifici di Vittone, Costanzo Michela, edifici romanici minori, architetture eclettiche).

Si segnala che il paesaggio agroforestale è sostanzialmente stabile, dominato dalla pianura cerealicola alluvionale contrapposta ai contrafforti morenici a bosco ceduo; crescono gli utilizzi per impianti a legnose, vigneti, frutteti, oliveti.

Si riscontra un rapido aumento delle superfici forestali, per l'abbandono di coltivi relitti e anche delle utilizzazioni del bosco, a causa della crescita della domanda delle legna da ardere o per paleria.

Si ravvisa che i processi naturali di interrimento di alcuni ambienti paludosi sono velocizzati dalla diminuzione della scabrezza di alcuni canali, che aumentano il trasporto solido.

Criticità e rischi

Dal punto di vista naturalistico le criticità maggiori sono imputabili alla situazione della rete ecologica, caratterizzata dalle aree di interesse naturalistico, in buona parte protette, dalle superfici forestali di maggiore valore, da corsi e specchi d'acqua e dalle formazioni legnose a prevalente sviluppo lineare. Essa si presenta poco interconnessa, soprattutto all'interno del cordone morenico, ove mancano strutture minori di collegamento, come le formazioni lineari.

È da notare inoltre che gli assi viari e ferroviari (ferrovia Chivasso-Aosta, SS 26) costituiscono un limite talvolta insuperabile per la fauna. In particolare le autostrade (A5 e raccordo A4-A5) con i loro rilevati suddividono nettamente il territorio pianeggiante anche dal punto di vista della rete ecologica.

Si segnalano i castagneti degradati (per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono) e il taglio delle ultime grandi querce campestri e dei grandi alberi nei boschi, con rischi di un prelievo indiscriminato e della sparizione delle rare riserve di querce a fustaia.

L'interrimento degli stagni e delle paludi può portare alla diminuzione di ambienti di interesse naturalistico.

Gli ambienti agrari della pianura intramorenica sorgono su terre dalla tessitura grossolana, con profondità talora ridotta a causa del contatto con lo scheletro o con falde superficiali, quindi con limitate capacità di protezione nei confronti della falda acquifera. Queste zone devono quindi considerarsi a notevole fragilità ambientale, specialmente per gli aspetti di eco-compatibilità delle attività agrarie (spandimento dei liquami, impiego di fitofarmaci).

Lo sviluppo di infrastrutture viarie e di zone industriali tende a cancellare il paesaggio agrario tradizionale.

Dal punto di vista della continuità dei paesaggi con valore storico-culturale, si segnalano alcuni processi preoccupanti:

- abbandono delle aree produttive terrazzate (alcune a vigneto, altre ad alberi da frutto) a favore di aree più piane e facilmente coltivabili in modo meccanico;
- interventi di ristrutturazione puntuale nei nuclei storici e di ampliamento dei medesimi, privi di attenzione alla qualità dell'architettura e dell'inserimento ambientale (banalizzazione delle soluzioni, eccessivo ricorso all'hightech e alle soluzioni ultramoderne senza contestualizzazione o interventi "in stile");
- tendenza all'urbanizzazione lineare lungo le strade principali o all'espansione indiscriminata dei nuclei storici, specialmente in prossimità del nucleo radiale di Ivrea, con la crescita delle aree commerciali (visibile anche a Borgofranco, Caluso, Feletto);
- invasività delle opere di arginatura, cementificazione degli alvei o di contenimento del dissesto idrogeologico;
- crescita di insediamenti privi di matrice storica, legati ai caselli autostradali, senza organicità, e rapidamente sede di "capannoni" industriali o di deposito non sempre compatibili con le qualità paesaggistiche;
- adeguamento delle infrastrutture viarie storiche privo delle attenzioni al valore documentario dei manufatti stradali e infrastrutturali;

- abbandono di alcuni insediamenti minori posti lungo la viabilità più antica ed esclusi da quella nuova di fondovalle;
- dismissione delle attività legate alla Olivetti e conseguente rischio di interventi snaturanti, nel tentativo di un reimpiego delle architetture olivettiane.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale

- Parco naturale del Lago di Candia;
- SIC: Lago di Viverone (IT1110020); Laghi di Ivrea (IT1110021); Lago di Candia (IT1110036); Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea) (IT1110047); Serra d'Ivrea (IT1110057); Lago di Maglione (IT1110061); Stagno interrato di Settimo Rottaro (IT1110062); Boschi e Paludi di Bellavista (IT1110063); Palude di Romano Canavese (IT1110064); Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. Per Roppolo (IT1130004);
- ZPS: Lago di Viverone (IT1110020); Lago di Candia (IT1110036);
- Siti UNESCO: Le Residenze Sabaude - Castello di Agliè (core zone e buffer zone); Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino - Lago di Viverone (core zone e buffer zone);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo di cipressi secolari esistenti sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire (D.M. 01/02/1927);
- Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Aosta (D.M. 03/04/1947);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Campagna, del Lago Michele, del lago Nero, del Lago Pistono e del Lago Sirio, siti nell'ambito dei comuni di Chiaverano, Cascinette di Ivrea, Ivrea e Montalto Dora (D.M. 04/02/1952);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Dora, site nell'ambito del comune di Ivrea (D.M. 15/10/1952);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva al lago di Viverone sita nell'ambito del comune di Piverone (D.M. 12/11/1952);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del comune di Viverone (D.M. 16/06/1953);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (D.M. 04/02/1966);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Candia (D.M. 26/03/1968);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè (D.M. 06/05/1968);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Mazzè (D.M. 03/02/1969);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del comune di Agliè (D.M. 10/03/1969);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglia, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, Bollendo e Burolo (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Lago di Candia sita nel comune di Candia. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1968 di una zona sita nei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei comuni di Mazzè e Villareggia (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Vigneti di Carema sita nei comuni di Carema e Quincinetto (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Cedro di Montalenghe (D.G.R. n. 72-13581 del 04/10/2004).

Indirizzi e orientamenti strategici

Il territorio presenta indubbe emergenze che definiscono un comprensorio unico in Piemonte. La componente di maggiore pregio e rarità risulta dalle caratteristiche morfologiche del territorio, che mantengono una elevata stabilità temporale, intrecciate con un ricchissimo sedimento di testimonianze storiche e dei modelli insediativi tradizionali, spesso caratterizzati dalle localizzazioni particolari e dai micropaesaggi di contesto di assoluta specificità (piccoli laghi, versanti morenici, terrazzi fluviali).

Le specificità geomorfologiche e l'altissima intervisibilità dei contesti rendono di grande interesse paesaggistico anche i fattori insediativi e la ricca componente delle testimonianze storico-culturali, che sono sistematicamente situate in posizioni di grande visibilità e panoramicità.

A questi aspetti di valore specifico fanno da contrappunto alcuni aspetti di rarità, di fragilità o di criticità che impongono strategie di particolare attenzione per la valorizzazione paesaggistica dell'intero sistema.

In generale per la tutela e la qualificazione ambientale sono prioritari:

- il mantenimento/ripristino delle superfici a prato stabile, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio della CO₂ nel suolo;
- la difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce seminaturali a prevalenza boscate circostanti per il miglioramento dell'habitat;
- un'attenta riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche con la formazione di specifici corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare; tale intervento è da favorire anche nei canali affluenti degli stagni, per limitare la velocità di flusso dell'acqua e conseguentemente il minore apporto di materiale solido in sospensione, e quindi rallentare i processi di interrimento.

Inoltre costituiscono interventi da favorire:

- l'integrazione di fasce di vegetazione forestale riparia lungo la Dora e nelle sue casce d'espansione;
- la ricostituzione di un reticolo di formazioni lineari di ontano nero e di altre specie, sia nelle forme tradizionali sia per uso energetico specializzato, che connetta in più punti i due lati dell'anfiteatro morenico, collegando le micro-aree umide presenti nella pianura intramorenica.

Per quanto riguarda gli aspetti di fragilità e di rischio, tenendo conto della rarità di alcuni ambienti planiziali, emerge che:

- la falda freatica abbastanza alta e la presenza di terreno asfittico impone attenzioni nel tipo di colture; è mediamente da favorire lo sviluppo della pioppicoltura, anche nelle sue forme di ripa;
- nella piana intramorenica il rischio di inquinamento delle acque impone particolare attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili e nei depositi di materiali inquinanti industriali o di discarica.

Per gli aspetti insediativi sono di particolare importanza per l'intero ambito:

- il contenimento e la razionalizzazione delle espansioni insediative, in particolare dove diminuiscono gli intervalli consolidati storicamente tra borghi e centri differenti o rendono meno leggibili le specificità morfologiche dei siti e delle modalità insediative originarie (pedemontane, di crinale, di terrazzo);
- la mitigazione degli impatti dovuti alle infrastrutture e la definizione delle aree "irrisolte" (aree di cantiere, parcheggi siti di eventi, opere idrauliche o altre attrezzature);
- il recupero delle borgate in via di abbandono e soprattutto dei percorsi storici;
- la realizzazione di percorsi che consentano il riconoscimento di sistemi di beni utili per la comprensione complessiva della storia del territorio, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici; in particolare costituiscono i riferimenti strutturali dell'intero ambito:

- le emergenze facenti parte del sistema dell'antica diocesi di Ivrea;
- il sistema fortificatorio "minore" delle torri, dei lacerti, dei borghi nuovi e dei ricetti;


- il complesso di Settimo Vittone, con particolare riguardo all'area del castello, in posizione paesaggistica preminente;
- l'area archeologica di Ivrea, che richiede adeguati percorsi mirati (romano, altomedievale, bassomedievale);
- le residenze signorili (da inserire in un circuito di visite programmate su prenotazione);
- i grandi canali storici (Canale Cavour, Naviglio d'Ivrea);
- gli insediamenti protoindustriali (Quincinetto, Lessolo);
- le architetture olivettiane, secondo circuiti di "archeologia industriale" (anche in connessione con ambiti limitrofi, quali Val Chiusella e Cuornatese).

Ambito 28 / Eporediese - Schema Obiettivi – Linee di azione

	Obiettivi	Linee di azione
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo.
1.2.4	Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero delle borgate in via di abbandono, dei percorsi storici, e del sistema di testimonianze architettoniche ed urbanistiche del progetto Olivetti.
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento e mitigazione delle espansioni insediative, soprattutto a sud di Ivrea, dove proliferano le aree commerciali (Borgofranco, Caluso, Feletto) e dove diminuiscono gli intervalli tra borghi e centri. Rispetto delle specificità morfologiche dei luoghi e delle modalità insediative originarie.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari, ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Salvaguardia e difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostruzione di fasce seminaturali circostanti, in prevalenza boscate, per il miglioramento dell'habitat.
1.7.5	Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.8.1	Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana.	Recupero di buone pratiche per la gestione del bosco. Recupero delle borgate e degli insediamenti minori lungo la viabilità anche al fine di salvaguardare le aree produttive terrazzate.

1.8.4	Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.	Recupero delle borgate in via di abbandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici.
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture, sistemazione delle aree "irrisolte" (cantieri, parcheggi, opere idrauliche) e recupero dei siti dismessi dall'attività produttiva.
2.1.1	Tutela della qualità paesaggistica-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Promozione di misure di attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili.
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e degli alberi maturi, in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità.
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Salvaguardia e/o realizzazione di fasce di vegetazione lungo il fiume e nelle sue casse di espansione.

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide le AP in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Pavone Can.se ricade su tre differenti UP: la 2804, denominata "Ivrea", la 2811, denominata "Piana del Chiusella" e la 2816, denominata "Colleterto Giacosa e Loranzé".



Le tavole "P4.7 – Componenti paesaggistiche. Eporediese" e "P2.3 – Beni paesaggistici. Novarese, Verellese, Biellese" individuano i vincoli e i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico-ambientale.

tavola P4.7 • componenti paesaggistiche




tavola P2.3 • beni paesaggistici



tavola P4.7		zona fluviale allargata	art. 14
		zona fluviale interna	art. 14
		territori a prevalente copertura boscata	art. 16
		aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	art. 17
		aree ad elevato interesse agronomico	art. 20
		centro di III rango	art. 24
		struttura insediativa storica	art. 24
		testimonianze storiche del territorio rurale	art. 25
		percorsi panoramici	art. 30
		elementi di rilevanza paesaggistica	art. 30
		fulcri del costruito	art. 30
		contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate	art. 31
		sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati	art. 32
		sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali	art. 32
		urbane consolidate dei centri minori / m.i.2	art. 35
		tessuti discontinui suburbani / m.i.4	art. 36
		insediamenti specialistici organizzati / m.i.5	art. 37
		"insule" specializzate	art. 39
		complessi infrastrutturali	art. 39
		aree rurali di pianura o collina / m.i.10	art. 40
	sistemi di nuclei rurali di pianura / m.i.11	art. 40	
	elementi di criticità lineari	art. 41	
tavola P2.3		corsi d'acqua vincolati lett. c / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.	
		territori coperti da foreste e boschi (lett. g / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)	
		zone gravate da usi civici (lett. h / c.1 / art.142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)	
		vincolo individuato ex artt.136-157 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. A094: zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto	

Di seguito si riporta la sintesi delle principali direttive del PPR, prendendo in considerazione le specifiche caratteristiche individuate sul territorio comunale dalle cartografie del Piano:

■ art.10 / Ambiti di paesaggio.

1. Il PPR, in conformità con l'articolo 135 del Codice, nell'Allegato B delle presenti norme definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le previsioni di cui all'allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, il PPR per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
 - b) al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
 - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto delle previsioni del successivo comma 3.

Direttive

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
 - b) i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.

■ art.14 / Sistema idrografico.

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico, e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.
2. Le zone fluviali, individuate nella Tavola P4, sono distinte in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:
 - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - (A, B e C) vigente;
 - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
 - c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.
3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le zone fluviali "interne" sono individuate sulla base delle aree di cui alla lettera c. del comma 2 e delle fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b., del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.
4. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.
5. La Tavola P2 e il Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela, in scala 1:100.000; ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice si intendono tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 8, eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici rappresentati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati in sede di autorizzazione stessa.

Indirizzi

6. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone

fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, si provvede a:

- a) nelle zone fluviali "interne":
 - I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- b) nelle zone fluviali "allargate":
 - I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

7. All'interno delle zone fluviali, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
 - a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettera b., alla luce degli approfondimenti dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b) nelle zone fluviali interne prevedono:
 - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - c) nelle zone fluviali allargate limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile.
8. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, anche per singoli tratti, sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.
9. Nell'ambito dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

10. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli

indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

- b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

■ **art.16 / Territori coperti da boschi.**

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui alla all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Carta Forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.
2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.
3. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.
4. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento, anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

Indirizzi

5. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale, sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le funzioni prevalenti:
 - a) di protezione generale dell'assetto territoriale;
 - b) di protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
 - c) naturalistica;
 - d) di fruizione turistico-ricreativa;
 - e) produttiva agricola e forestale.
6. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale dettano discipline volte a:
 - a) accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto;
 - b) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione;
 - c) conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
 - d) incentivare la gestione attiva delle superfici forestali, favorendo, nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate, le iniziative di mantenimento delle zone a prateria e a prato-pascolo e delle colture ambientalmente compatibili, o l'insediamento di specie

- autoctone;
- e) migliorare le funzioni antiersive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni ripariali, in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica;
 - f) limitare il rimboschimento, l'imboschimento o gli impianti di arboricoltura da legno su prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c., e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale;
 - g) individuare zone in cui limitare l'estensione dei tagli di rinnovazione, esclusi i tagli a scelta colturale, al fine di evitare interruzioni della continuità della copertura boscata impattanti per il paesaggio.
7. Il Ppr promuove la salvaguardia dei castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni.

Direttive

8. Nei territori di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione forestale:
- a) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:
 - I. valorizzare i popolamenti a composizione mista e le specie indigene sporadiche e rare individuate ai sensi della l.r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;
 - II. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive individuate ai sensi della l.r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;
 - b) identificano le zone forestali in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche ai fini della stabilità del territorio;
 - c) individuano le zone in cui realizzare le compensazioni forestali di cui al D.lgs. 227/2001 e all'articolo 19 della l.r. 4/2009, finalizzate a ricongiungere cenosi forestali o riqualificare aree degradate, prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono gli interventi autorizzati o nelle aree di pianura a minore indice di boscosità; nelle more di tali individuazioni, i siti e gli interventi oggetto di compensazione forestale ai sensi delle normative sopra citate sono valutati dalle strutture regionali competenti.
 - d) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso.
9. La pianificazione territoriale e locale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alle lettere c. e d. del comma 8.
10. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Prescrizioni

11. I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico e sono oggetto di tutela in coerenza con le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" (DGR 7 aprile 2014, n.54-7409); gli interventi selvicolturali di gestione del patrimonio forestale e quelli relativi alle infrastrutture connesse funzionali alla conservazione degli ambiti stessi, sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione di tale patrimonio, secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale (DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R).

- 12.** All'interno delle superfici forestali di cui al comma 11:
- a) sono consentiti gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile;
 - b) è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove, nonché la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti;
 - c) sono consentiti gli interventi di manutenzione e riqualificazione sulle infrastrutture esistenti di livello locale;
 - d) è consentito il rinnovo e l'ampliamento delle attività e dei siti estrattivi esistenti; in tali casi i progetti di recupero, orientati prioritariamente al rimboschimento, oltre a prevedere specifici interventi di mitigazione degli impatti paesaggistici derivanti dall'attività di cava sull'area interessata, dovranno contenere specifiche misure compensative di tipo paesaggistico, prioritariamente nello stesso ambito, ma anche in ambiti diversi dal sito estrattivo, da realizzare contestualmente alle fasi di coltivazione;
 - e) sono consentiti gli interventi necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive;
 - f) è consentita la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, nonché di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica non localizzabili altrove, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive e delle compensazioni di cui al comma 8, lettera c;
 - g) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino riduzione dei soggetti arborei.
- 13.** Nei territori di cui al comma 1, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 4/2009 e relativi provvedimenti attuativi.

■ **art.17 / Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.**

- 1.** Il Ppr riconosce nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., quelle componenti che per la loro peculiare connotazione geomorfologica o naturalistica presentano un particolare interesse paesaggistico, quali in particolare:
- a) i geositi e le singolarità geologiche (grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.);
 - b) le aree umide, comprendenti anche canneti, stagni, paludi, fontanili, torbiere, di primaria rilevanza in quanto sede di ecosistemi tra i più naturali, complessi e vulnerabili;
 - c) gli alberi monumentali secondo la definizione di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento.
- 2.** Il Ppr, inoltre, individua sinteticamente nella Tavola P1 le conoidi, costituite in seguito a processi di deposizione fluviale e leggibili nella loro morfologia, soprattutto agli sbocchi di valle, le morene, costituite in seguito a processi di deposizione glaciale e gli orli di terrazzo, ove rilevanti per la pendenza elevata.
- 3.** Il Ppr, per gli elementi di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto dei loro rapporti col territorio regionale, persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare:
- a) la salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale;
 - b) il potenziamento delle possibilità di fruizione sociale;
 - c) il contenimento o la riduzione delle pressioni antropiche.

Indirizzi

- 4.** La Regione, d'intesa con il Ministero, le province e i comuni, promuove il riconoscimento ai sensi del DPR 448/1976 delle zone umide, a partire dalle aree umide di cui al comma 1, lettera b, al fine di attivarne la vigenza ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i. del

Codice.

5. I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.

Direttive

6. I piani territoriali provinciali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

- a) rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;
- b) chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;
- c) ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.

In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

- I. rarità, integrità, rappresentatività;
- II. dimensioni ed estensione;
- III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;
- IV. presenza di biotopi;
- V. valore scenico o paesaggistico;
- VI. ruolo nella storia del territorio.

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.

7. Per i geositi e le singolarità geologiche, di cui al comma 1, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a) salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;
 - b) promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.
8. Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b, e le zone umide di cui al comma 4:
- a) i piani territoriali provinciali assicurano la salvaguardia delle aree sensibili, di quelle con ruolo di connessione della rete ecologica con particolare riferimento all'avifauna e degli habitat originari residui;
 - b) i piani settoriali promuovono e sostengono prioritariamente, attraverso appositi piani gestionali, le pratiche colturali e forestali e gli interventi nei contesti sensibili delle aree umide e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico;
 - c) i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto.
9. Per gli alberi monumentali individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a. del Codice, e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., fatte salve le previsioni di cui all'articolo 140, comma 2, e 141 bis del medesimo Codice, e ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.
10. A seguito della procedura di individuazione delle zone umide di cui al comma 4, e del relativo riconoscimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i. del Codice, la Regione e il Ministero ne detteranno le relative prescrizioni d'uso che saranno inserite nelle norme del Ppr secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui dell'articolo 143, comma

2, del Codice stesso.

■ **art.20 / Aree di elevato interesse agronomico.**

1. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
 - d) la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
 - e) la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Indirizzi

3. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.
4. Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

5. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
 - a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;
 - b) all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
 - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
 - d) promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.
6. Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di

mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

7. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

■ art.24 / Centri e nuclei storici.

1. Il Ppr riconosce e identifica nella Tavola P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il Ppr distingue, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.:
 - a) Torino e i centri di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
 - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, centri amministrativi (capoluoghi di provincia di antico regime);
 - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo subregionale o con specializzazione funzionale di rilevanza regionale;
 - III. centri di rilievo locale.
 - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
 - I. permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche;
 - II. reperti e complessi edilizi isolati medioevali;
 - III. insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti);
 - IV. insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
 - V. insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
 - VI. rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (XVII-XVIII secolo), incluse le residenze sabaude normate all'articolo 33, quali Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco;
 - VII. rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900.
3. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione attiva dei valori a essi associati;
 - b) valorizzazione dei sistemi di relazioni;
 - c) miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali verificano la propria ripartizione dei centri sulla base della classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 del presente articolo e ai criteri di cui all'articolo 21, comma 4.
5. I piani locali, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r.56/1977:
 - a) verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
 - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla interscambiabilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla

- giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
- iii. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - iv. dei materiali, delle tecniche costruttive, delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - v. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità varie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:
- i. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
 - ii. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i connotati visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;
 - iii. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
 - iv. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
 - v. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- i. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:
 - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;
 - evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;
 - ii. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo; sono da evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.

■ **art.25 / Patrimonio rurale storico.**

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio,

espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.

2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.:
 - a) le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
 - i. permanenze di centuriazione e organizzazione produttiva di età romana;
 - ii. permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o di insediamenti rurali dispersi con presenza di castelli agricoli;
 - iii. aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - iv. colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX secolo);
 - b) i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;
 - c) la presenza stratificata di sistemi irrigui.

Indirizzi

3. I piani territoriali provinciali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
 - a) castelli agricoli e grange medievali;
 - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
 - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f) sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di alterare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.
5. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
 - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
 - b) la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
 - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
 - d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
 - e) il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
 - f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:

- i. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui, addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno, con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
- ii. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

■ **art.30 / Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c. e nella P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
 - a) luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, compresi quelli tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, quali:
 - i. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - ii. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio;
 - iii. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
 - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, quali:
 - i. fulcri di attenzione visiva: fulcri naturali e del costruito, caratteristici per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica;
 - ii. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale;
 - iii. elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità e identità a scala locale.
2. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
 - b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
 - c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
 - d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
 - e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e ricucitura delle discontinuità;
 - f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni con i luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le previsioni

dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a) individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
- b) definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani territoriali provinciali e locali al Ppr, dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

■ **art.31 / Relazioni visive tra insediamento e contesto.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive.

A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:

- a) gli insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivi;
- b) i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
- c) gli insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
- d) i contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate;
- e) le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture

storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiari).

La Tavola P4 individua altresì il sistema dei crinali collinari.

Direttive

2. I piani territoriali provinciali per i seguenti punti a., c., e. e i piani locali per i punti b., c., d., e., f.:
 - a) possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
 - b) precisano gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti, oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
 - c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
 - d) salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
 - e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;
 - f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.

■ art.32 / Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.

1. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4:
 - a) le aree sommitali costituenti fondali e skyline;
 - b) i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
 - c) i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento agli aspetti di cui all'articolo 19 e all'articolo 25, comma 2; sono ricompresi fra questi i Tenimenti storici dell'ordine Mauriziano di cui all'articolo 33, comma 9;
 - d) i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali;
 - e) i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, distinguendo:
 - I. le risaie;
 - II. i vigneti.

Indirizzi

2. I piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, tenuto conto, per quanto attiene la lettera d. del comma 1, anche degli aspetti legati alla sicurezza idraulica e idrogeologica.
3. Con riferimento alle zone di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, come individuate all'articolo 20, i piani territoriali provinciali o i piani locali possono definire

normative per una realizzazione dei vigneti compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Direttive

4. I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:
 - a) disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di caschine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - b) definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

■ art.35 / Aree urbane consolidate.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale, distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c) tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:
 - a) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
 - b) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
 - c) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

Direttive

4. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 e verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:
 - a) presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
 - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
 - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

■ art.36 / Tessuti discontinui suburbani.

1. Il Ppr identifica, nella Tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
- c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
- d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
- e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
- f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:

- a) la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- c) l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

Direttive

4. I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

5. Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a) il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b) la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c) il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati all'articolo 7, comma 3;
- d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ art.37 / Insediamenti specialistici organizzati.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).

2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

Direttive

3. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.
4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
 - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;
 - b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
 - I. non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
 - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
 - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.
5. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.

■ art.40 / Insediamenti rurali.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:
 - a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
 - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
 - c) villaggi di montagna (m.i. 12);
 - d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i.13);
 - e) aree rurali di pianura (m.i. 14);
 - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso di cui all'articolo 20;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che

- qualificano l'immagine del Piemonte;
- v. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - i. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
 - c) per le m.i. 12, 13, 15:
 - i. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
 - ii. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

- 4. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.
- 5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
 - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
 - c) contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
 - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
 - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;
 - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ art.41 / Aree degradate, critiche e con detrazioni visive.

- 1. Il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., particolari aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; per tali

aree promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono distinti nei seguenti fattori di criticità:

a) elementi lineari:

- I. infrastrutture a terra o impianti costituenti barriera visiva o ecologica (grandi strade, ferrovie o attrezzature);
- II. infrastrutture aeree impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
- III. sistemi arteriali lungo strada;

b) elementi puntuali:

- i. siti e impianti impattanti o inquinanti (cave e attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante) e siti dismessi.
- ii. elementi soggetti a perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa, opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e spazi pubblici ad alta frequentazione.

Indirizzi

3. A livello regionale sono definiti specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi (anche potenziali) di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.

5. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare:

- a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione;
- b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riuso appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse.

6. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme e con quanto definito al comma 3.

■ **art.42 / Rete di connessione paesaggistica.**

1. Il Ppr promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'articolo 44; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva.

2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità.

3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:

- a) i nodi (core areas) , formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria - SIC, le zone di protezione speciale - ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché da ulteriori siti di interesse naturalistico; i

nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;

- b) le connessioni ecologiche formate dai corridoi su rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio (stepp/'ng stones), dalle aree di continuità naturale, dalle fasce di buona connessione e dalle principali fasce di connessione sovragionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali, così definiti:
 - i. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - ii. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - iii. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - iv. i varchi ambientali sono pause del tessuto antropico funzionali al passaggio della biodiversità.
- d) le aree di riqualificazione ambientale comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

Gli elementi della rete sono maggiormente approfonditi o integrati in relazione ai progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44, comma 3, e all'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della Natura).

- 4. La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.
- 5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai punti panoramici.
- 6. Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
- 7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;
 - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
 - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
 - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
 - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

Indirizzi

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificchino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.
9. Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete, con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5, prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.
10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:
 - a) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle balneare, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.
11. Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:
 - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
 - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore ecc.) nei progetti di infrastrutture;
 - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Direttive

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
13. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.

14. La Rete costituisce riferimento per:

- a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
- b) le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

tavola P5 • rete di connessione paesaggistica





tavola P5	Elementi della rete ecologica		
	Nodi (core areas):		
		SIC e ZPS	art. 42
		nodi principali	art. 42
	Connessioni ecologiche:		
		corridoi ecologici da potenziare	art. 42
		aree di continuità naturale da mantenere e monitorare	art. 42
		fasce di connessione sovra regionale: principali rotte migratorie	art. 42
	Aree di progetto:		
		contesti dei nodi	art. 42
	contesti fluviali	art. 42	
	varchi ambientali	art. 42	

	Aree di riqualificazione ambientale:	
	 contesti periurbani di rilevanza locale	art. 42
	 aree agricole in cui ricreare connettività diffusa	art. 42
	Rete storico-culturale	
	 mete di fruizione di interesse naturale/culturale	art. 42
	 sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale: 2 – sistema dei castelli del Canavese	art. 42
	Rete di fruizione	
	 greenways regionali	art. 42
	 rete sentieristica	art. 42
	 infrastrutture da mitigare	art. 42

PTC2sezione **E****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

Di seguito si allegano gli stralci delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²), approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011, relativi al territorio comunale di **Pavone Can.se**. Il paragrafo è completato dal testo degli articoli normativi di PTC² ai quali fanno riferimento i tematismi evidenziati dagli estratti cartografici.

	fav. 2.1 • sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale	fav. 2.2 • sistema insediativo: attività economico-produttive	
			
tavola 2.1	 Sistema di diffusione urbana		art. 22
	 Comuni in fabbisogno abitativo consistente		art. 23
tavola 2.2	 Ambiti produttivi di livello 1		art. 24
	 Commercio: grandi strutture esistenti		art. 33

Il comune di Pavone Canavese fa parte dell'ambito di approfondimento sovracomunale n. 24, normato dalle Nda all'art.9.

■ **art.9 / Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).**

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.
2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la

Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.

5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
 - a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali-commerciali;
 - c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
 - d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
 - e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;
 - f) Quadro del dissesto idrogeologico;e ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

■ **art.15 / Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.**

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
 - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
 - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

■ art.16 / Definizione delle aree.

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.9
8. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

■ art.17 / Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della

capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis.** I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8 bis. (Indirizzi)** Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrata sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno

essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b) delle aree boscate;
- c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;
- d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

■ **art. 18 / Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. La Provincia promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la modalità della perequazione territoriale, offerte residenziali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione territoriale può essere gestita a livello di Ambiti di approfondimento sovracomunali, così come definiti dal PTC2, al fine conseguire una politica urbanistica volta alla razionalità, al minor consumo di suolo, alla mobilità sostenibile e al risparmio energetico. Inoltre promuove accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In esito ad adeguati percorsi partecipativi, con apposito atto la Provincia individua i Comuni nei quali gli strumenti urbanistici devono prevedere quote di edilizia residenziale sociale; l'atto indica altresì le dimensioni delle quote predette.
1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Fatto salvo il disposto del comma 2, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, il cui contenuto sia oggettivamente suscettibile di veder applicata la presente disposizione, considerano e tengono in conto – in sede di formazione delle scelte urbanistiche – le esigenze locali in tema di fabbisogno di edilizia abitativa sociale e le politiche conseguenti; i PRGC e le relative varianti anzidetti formulano e motivano le scelte insediative derivanti da tale considerazione, in termini qualitativi e quantitativi, riservando significative quote del dimensionamento globale all'edilizia residenziale sociale come specificato all'articolo 23, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti.

■ **art. 20 / Centri storici.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
 - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
 - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);
 - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza;
 - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza;
 - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza;
 - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale.

Il Centro Storico di Pavone Canavese fa parte della categoria C: media rilevanza.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;

- b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
- a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
- b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
6. (Indirizzi) Il Quaderno – *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.
- La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.
- I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; i P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:
- a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
- b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
- c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi
- d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art.24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
8. (Indirizzi) I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto i P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

■ art.22 / *Gli ambiti di diffusione urbana.*

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua alla tavola n. 2.1 i Comuni che rientrano negli ambiti di diffusione urbana. Le aree relative agli ambiti di diffusione urbana non sono da intendersi come aree "potenzialmente edificabili" ma luoghi preferenziali di un giustificato sviluppo insediativo da realizzarsi attraverso il mantenimento o il perseguimento della compattezza dell'urbanizzato secondo le regole generali del contenimento del consumo di suolo di cui al Capo I. I criteri utilizzati per l'individuazione dei centri appartenenti agli ambiti di diffusione urbana sono i seguenti:
- a) aree collocate in contesti collinari e pedemontani, restando esclusi i sistemi di Pianura e

Montagna, che presentino le seguenti caratteristiche:

- a.1) alta accessibilità dei luoghi al Sistema Ferroviario Metropolitano – SFM;
 - a.2) salubrità dei luoghi;
 - b) presenza di stock edilizio residenziale non utilizzato da recuperare, esaurito e/o indisponibile.
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'individuazione cartografica dei potenziali ambiti di diffusione urbana, operata sulla tavola n. 2.1, ha valore prescrittivo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi è definita dal PTC2 secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del Capo I.
 3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Tra i Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2 vi è il Comune di Pavone Canavese.
 4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di al Capo I in materia di contenimento del consumo di suolo.

■ art.23 / Fabbisogno di edilizia sociale.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008).
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato.
3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Tra i Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2 vi è il Comune di Pavone Canavese.
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni in cui sia dimostrata una reale emergenza in merito al fabbisogno di edilizia sociale, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, per la realizzazione di edilizia sociale da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di al Capo I in materia di minor consumo di suolo.

■ art.24 / Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
 - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
 - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
 - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica;
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
 - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
 - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
 - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;

- d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
 - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
- a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
 - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
 - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
 - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
 - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
 - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
 - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
 - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
- a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
 - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.
7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. (Direttiva) Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui ai commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.

11. (Indirizzi) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:

a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.

12. (Indirizzi) La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.



tavola 3.2	3	Centro storico di media rilevanza	art. 20
	●	Poli della religiosità	art. 31
	●	Altri beni	art. 31
		Percorso turistico-culturale C - La seconda cintura del Torinese e la riproposta del Medioevo	art. 31
tavola 3.1	IT*	Siti Rete "Natura 2000" – SIC IT1110063: Boschi e paludi di Bellavista	art. 35-36
		Fasce perifluviali	art. 35-47
	AP* APV*	Aree a vincolo paesaggistico-ambientale ex D.Lgs. 42/04 APV009: Zona circostante autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto	art. 35-36
	■	Aree boscate	art. 26-35
		Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità di uso dei suoli	art. 27

art.26 / Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
 - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
 - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO₂ di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
 - a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
 - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
 - c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
 - d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
 - e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.
4. **(Indirizzi)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.
5. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e

promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:

- a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
 - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
6. **(Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

■ **art.27 / Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.**

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.
2. **(Indirizzi)** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
3. **(Direttiva)** E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. **(Direttiva)** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
 - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
 - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.

■ **art.31 / Beni culturali.**

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.

Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.

2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie di beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.
5. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storico-archeologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, villae novae, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. **(Indirizzi)** La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
8. La Provincia promuove, d'intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell'implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.

■ **art.33 / Settore del commercio.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 determina, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla disciplina vigente, le condizioni che, applicando in concreto alle varie parti del territorio provinciale gli "indirizzi e criteri regionali di urbanistica commerciale", devono sussistere sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale per la localizzazione di grandi strutture di vendita, con particolare riguardo ai seguenti contenuti:
 - a) al contenimento del consumo di suolo;
 - b) alla qualità edilizia e al corretto inserimento paesaggistico-ambientale;

- c) ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
 - d) alle localizzazioni di grandi strutture di vendita già autorizzate ma non ancora attivate;
 - e) alla realtà socio economica territoriale.
4. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le relative varianti e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:
- a) la creazione di "centri commerciali naturali" nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente anche con idonee azioni di polizia del traffico;
 - b) l'insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita;
 - c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati;
 - d) le iniziative volte a garantire un efficiente rete distributiva su tutto il territorio, anche i più marginali e attualmente con offerta commerciale limitata;
 - e) il mantenimento di corridoi ecologici e naturali.
5. Le attività commerciali di servizio alle funzioni residenziali, con superficie inferiore a 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali.

■ art.35 / Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
 - a) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
 - b) Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
 - c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.;
 - d) Aree boscate di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
 - e) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi

- spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
- b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
 - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati di specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
 - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce periferiali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
 - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
 - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
 - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
 - h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
 - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).
6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
- a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
 - b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
 - c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde;
 - d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
 - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di

Rete ecologica provinciale.

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) Il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
 - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
 - c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.
- **art.36 / Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).**
1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:
 - a) Funzionalità della Rete ecologica di cui all'articolo 35;
 - b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;
 - c) Sviluppo socio-economico (turistico-ricreativo-didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
 2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del

competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.




tavola 4.3		numerazione intervento (vedi allegato 7 del PTC2)	art. 41 + allegato 7
		viabilità in progettazione preliminare o di fattibilità	art. 41
		tratte di viabilità esistenti (Pedemontana)	art. 41
		corridoio Pedemontana	art. 41
tavola 5.1		fascia A PAI	art. 50
		fascia B PAI	art. 50
		fascia C PAI	art. 50
		limiti di progetto	art. 50

■ **art.37 / Obiettivi e azioni [collegamenti materiali].**

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
 - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
 - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
 - c) realizzazione degli assi di collegamento;
 - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
 - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
 - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
 - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
 - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità;
 - f) Per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
 - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione

urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;

- f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;
 - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
 - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
 - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
 - f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.
Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
- g) Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
 - g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
 - g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
 - h) Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).
 - i) Incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.
 - j) Definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

■ **art.41 / Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.**

1. (Direttiva) La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
 - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
 - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);
 - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
 - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
 - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;

- g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
 - h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
 - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
 - j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
 - k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata. Il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;
 - l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.
2. **(Indirizzi)** Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. **(Indirizzi)** La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.
- 3 **bis. (Direttiva)** I progetti relativi alla "Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.
4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.
5. **(Indirizzi)** Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/ criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

■ **art.45 / Risorse idriche.**

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. **(Indirizzi)** La Provincia, in particolare, promuove:
- a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
 - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla

salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;

- c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perfluviali e delle aree degradate lungo i corsi d'acqua;
- d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

■ **art.46 / Aree di pertinenza dei corpi idrici.**

1. **(Indirizzi)** Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
 - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
 - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree golenali;
 - c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
 - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
 - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
3. **(Indirizzi)** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
 - a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali;
 - b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
 - c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
 - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

■ **art.47 / Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).**

1. Le fasce perfluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e

recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).

2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
4. (Direttiva) Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
 - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
 - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
 - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
 - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
 - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
 - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. (Direttiva) All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
 - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
 - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
 - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque

localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;

- d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
7. (Direttiva) La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
8. (Direttiva) Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
 - a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
 - b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

■ art.50/ Difesa del suolo.

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.
4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.
5. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:

- a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.

6. (Direttiva) Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31- 3749/2001 e seguenti.